

N. 4289 di rep.

N. 2289 di racc.

**Verbale di assemblea  
straordinaria di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2017 (duemiladiciassette),  
il giorno 10 (dieci)  
del mese di ottobre  
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo dell'Amministratore Delegato Stefano Visalli - della società per azioni quotata:

**"Stefanel S.p.A."**

con sede legale in Ponte Di Piave (TV), Via Postumia n. 85, capitale sociale sottoscritto e versato euro 16.496.437,85, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 01413940261 (di seguito anche la "**Società**"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale della assemblea straordinaria della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in **Milano, via Borgogna n. 8** in data

**21 (ventuno) settembre 2017 (duemiladiciassette)**

giusto l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea straordinaria, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.

\*\*\*

L'Amministratore Delegato Stefano Visalli, in assenza del presidente del consiglio di amministrazione ed ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea con il consenso dei presenti e, anzitutto alle ore 10,10, incarica me notaio della redazione del verbale dell'assemblea straordinaria e quindi dichiara quanto segue:

- l'assemblea è riunita per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. *provvedimenti ex art. 2447 del codice civile, con proposta di aumento di capitale ex art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile nonché di emissione di strumenti finanziari partecipativi, previa modifica dello statuto sociale. deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'articolo 126-bis del testo unico della finanza;

- in sala è funzionante un sistema di registrazione audio per facilitare la verbalizzazione dell'assemblea;

- l'assemblea straordinaria è stata regolarmente indetta in questa sede in prima convocazione per il 21 settembre 2017 alle ore 10.00 e in seconda convocazione per il 26 settembre

2017 alle ore 10.00, così come risulta dall'avviso pubblicato sul quotidiano economico "MF" (per estratto) e sul nostro sito internet [www.stefanel.com](http://www.stefanel.com) (in versione integrale) in data 10 agosto 2017; della convocazione e' stata data inoltre comunicazione a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico tramite comunicato stampa;

- sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti informativi nei confronti della Consob, di Borsa Italiana e del pubblico richiesti dalla normativa vigente, in particolare mediante deposito, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede sociale, borsa italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket - storage", nonché mediante pubblicazione sul sito internet della società dei seguenti documenti con riferimento al punto all'ordine del giorno: relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Stefanel S.p.A. ai sensi dell'art. 2447 del codice civile nonché dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile e degli artt. 72 e 74 del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni; osservazioni del collegio sindacale alla relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 predisposta ai sensi dell'art. 2446 c.c., nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 c.c.; relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile e dell'art. 158, primo comma, del d. lgs. 58/1998. Una copia di ciascuno di tali documenti è allegata in unico fascicolo al presente verbale sotto "A";

- della pubblicazione dei suddetti documenti è stata data notizia tramite comunicati stampa del 10 e 31 agosto; gli stessi documenti sono stati consegnati agli azionisti all'ingresso in sala;

- il capitale sociale della società sottoscritto e versato è pari a euro 16 milioni 496 mila 437 virgola 95 ed è suddiviso in numero 84 milioni 528 mila 550 azioni prive di valore nominale di cui: numero 84 milioni 526 mila 556 azioni ordinarie, di cui numero 2 mila 240 possedute alla data odierna dalla società; numero mille 994 azioni di risparmio non convertibili, di cui numero 24 possedute alla data odierna dalla società;

- sono presenti n. 3 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.802.929 azioni ordinarie, pari al 56,554% delle n. 84 milioni 526 mila 556 azioni ordinarie;

- l'elenco nominativo degli azionisti e/o titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea in proprio o per delega, per i quali è stata effettuata la verifica della loro identità e legittimazione, con il numero delle azioni rispettivamente possedute, e per i quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari abilitati alla so-

cieta' ai sensi e nei termini di legge e di statuto, verrà acquisito agli atti sociali e allegato al presente verbale;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo 2372 del codice civile;
- le comunicazioni e le deleghe per la partecipazione all'assemblea verranno conservate agli atti della società;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi; questi ultimi potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie; ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo;
- dei consiglieri di amministrazione, oltre all'Amministratore Delegato, sono presenti i signori: Marina Manna, Roberto Chemello e Graziano Visentin, mentre sono assenti giustificati il Presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Stefanel e il consigliere Eleonora Stefanel;
- del collegio sindacale sono presenti i signori Paolo De Mattia (Presidente), Carmen Pezzuto e Massimo Da Re (sindaci effettivi);
- non risulta la presenza di alcun rappresentante della Consob;
- per esigenze di servizio sono presenti in sala anche alcuni collaboratori della società di supporto per il corretto svolgimento dei lavori; è stato consentito inoltre l'accesso ai giornalisti;
- lo scorso 23 marzo - come noto - è stato stipulato tra Giuseppe Stefanel e gli investitori Oxy Capital Italia S.r.l. e *Trinity Investments Designated Activity Company* un protocollo d'intesa che disciplina i rapporti e gli impegni reciprocamente assunti nel contesto di un'operazione di intervento da parte degli investitori stessi, volta a realizzare la ristrutturazione finanziaria e patrimoniale della Società; il suddetto protocollo d'intesa prevede, tra l'altro, che subordinatamente al verificarsi di una serie di condizioni e comunque entro 45 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, la *corporate governance* di Stefanel S.p.A. dovrà essere adeguata sulla base di talune linee guida delineate nel protocollo d'intesa stesso, che saranno oggetto, tra l'altro, di uno specifico patto parasociale di durata triennale che dovrà essere stipulato tra *Trinity Investments Designated Activity Company* e Giuseppe Stefanel e le proprie società controllate Elca S.r.l. in

liquidazione, Compagnia gestioni industriali S.r.l. in liquidazione e Finpiave S.p.A. in liquidazione, così come indicato in quanto pubblicato ai sensi della normativa vigente il 28 marzo scorso; in data 28 giugno 2017 i soci di maggioranza (Giuseppe Stefanel e le sue citate società controllate) e gli investitori (nello specifico: *Trinity Investments Designated Activity Company*, Oxy Partners S.r.l. e River tre S.p.A.) hanno sottoscritto un accordo che disciplina i rapporti e gli impegni reciprocamente assunti nel contesto della prospettata operazione di intervento da parte degli investitori, volta a realizzare una manovra finanziaria che consenta l'implementazione di un *turnaround* di Stefanel S.p.A., tramite - tra l'altro - l'esecuzione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma, della legge fallimentare; tale accordo non si è perfezionato a seguito della mancata sottoscrizione dello stesso da parte di alcune banche nei termini stabiliti; pertanto, lo scorso 28 luglio è stato perfezionato un nuovo accordo le cui condizioni sono le medesime di cui all'accordo del 28 giugno scorso, come indicato nei comunicati stampa del 21 e 28 luglio scorsi, ai quali si rinvia per maggiori dettagli; il nuovo accordo è stato depositato presso il tribunale di Treviso in data 31 luglio 2017 per l'omologazione; anche nell'ambito del nuovo accordo perfezionato il 28 luglio 2017, come per l'accordo del 28 giugno 2017, i soci di maggioranza si sono impegnati, *inter alia*, a sottoscrivere con River tre S.p.A., alla seconda data di esecuzione dell'operazione (come definita negli accordi pubblicati) un patto parasociale in linea con quanto già comunicato al mercato il 28 marzo e il 3 luglio scorsi; oltre a quanto indicato, non sono noti alla società altri accordi o pattuizioni correnti tra gli azionisti e concernenti l'esercizio concertato dei diritti di voto inerenti alle azioni ordinarie o il trasferimento delle stesse; è fatto invito agli azionisti presenti in sala a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo numero 58/98, aventi ad oggetto azioni della società; nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza di patti parasociali come sopra descritti;

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ad oggi ricevute ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo numero 58/98 e da altre informazioni a disposizione, il soggetto che risulta, direttamente e/o indirettamente, possessore di azioni in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da azioni con diritto di voto, è Stefanel Giuseppe, a mezzo: Elca srl in liquidazione per n. 5.928.000 azioni ordinarie possedute pari al 7,013% sul capitale ordinario; Compagnia gestioni industriali srl in liquidazione per n. 24.691.602 azioni ordinarie possedute pari al 29,212% sul capitale ordinario; Finpiave spa in liquidazione per n. 17.183.327 azioni

- ordinarie possedute pari al 20,329% sul capitale ordinario;
- è fatto invito agli azionisti partecipanti all'assemblea a voler far presente eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; nessuno dei presenti ha dichiarato l'esistenza delle indicate carenze di legittimazione al voto;
  - chi intende assentarsi deve farlo constatare all'uscita dalla sala, comunicando agli incaricati il proprio nominativo e il numero di azioni possedute o rappresentate.

Adempite tutte le formalità previste dalla normativa, dato atto che in prima convocazione il *quorum* costitutivo dell'assemblea in sede straordinaria è rappresentato da numero 42 milioni 263 mila 278 azioni ordinarie, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita in prima convocazione e atta a deliberare in sede straordinaria ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile e dello statuto sociale. Prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno, comunica che prima dell'assemblea non sono pervenute dagli aventi diritto domande sugli argomenti all'ordine del giorno, così come consentito dalla normativa vigente, e propone preliminarmente di omettere la lettura dei documenti prima citati, già a disposizione degli azionisti, in quanto da ritenersi noti, essendo stati pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa, come indicato in apertura di assemblea. L'assemblea unanime acconsente.

Quindi il Presidente passa a trattare il punto all'ordine del giorno e, con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 2446, primo comma, ultima parte, del codice civile, che richiede di rendere noti in assemblea i fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della sopra citata relazione del consiglio di amministrazione, segnala che non vi sono fatti nuovi da segnalare, salvo quanto segue. Successivamente alla riunione del consiglio di amministrazione che ha approvato la relazione illustrativa sopra citata, in data 9 agosto 2017 la società è stata informata dai propri consulenti fiscali in merito all'avvenuto rigetto del ricorso presentato in corte di cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del veneto avente ad oggetto il periodo d'imposta 2001 ai fini Irap, Ires ed IVA; a fronte di tale contenzioso fiscale la società aveva già corrisposto all'amministrazione finanziaria somme pari ad euro 1.182 migliaia, che erano state iscritte al momento del relativo pagamento tra gli "altri crediti non correnti" in quanto la società riteneva, supportata dal parere autorevole di esperti indipendenti dalla stessa interpellati, che la passività massima emergente da detto contenzioso non potesse essere significativa; l'esito negativo di tale ricorso comporta un effetto negativo sulla situazione economica e patrimoniale della società pari all'importo iscritto nell'attivo, mentre nessun ulteriore esborso finanziario è richiesto.

Io notaio do quindi lettura della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti infra trascritta. Il Presidente dichiara aperta la discussione, ricordando che il Consiglio ha ritenuto di lasciare ai soci la scelta degli eventuali liquidatori, peraltro destinati a non entrare in carica qualora si avverino le condizioni indicate nella delibera.

Berna, rappresentante di complessive n. 47.802.929 azioni ordinarie, propone di nominare quali co-liquidatori i dottori Giuseppe Stefanel e Stefano Visalli.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- segnala che sono presenti n. 4 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 47.804.823 azioni ordinarie, pari al 56,556% delle n. 84 milioni 526 mila 556 azioni ordinarie;
- pone in votazione per alzata di mano alle ore 10,35, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta (integrata con l'unica proposta presentata in merito alla nomina dell'organo liquidatorio):

*"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Stefanel S.p.A., riunitasi oggi in data 21 settembre 2017,*

- *esaminata la situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2017 da cui emergono perdite complessive di Euro 38.245.775,04, che determinano un patrimonio netto negativo di Euro 21.749.337, configurandosi la fattispecie di cui all'articolo 2447 del codice civile,*

- *esaminata la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2447 e dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile nonché degli articoli 72 e 74 del regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le proposte ivi contenute,*

- *esaminate le osservazioni del collegio sindacale redatte ai sensi dell'art. 2447 del codice civile,*

- *preso atto del parere rilasciato dalla società di revisione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile e art. 158 del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni,*

- *tenuto conto dei tempi necessari per l'omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare,*

*delibera di:*

1. *procedere alla copertura delle perdite complessive pari ad Euro 38.245.775,04 (trentottomilioniduecentoquarantacinquemilasettecentosettantacinque virgola zero quattro) come segue:*

- (i) *per l'importo di Euro 16.145.341,00 (sedecimilionicentoquarantacinquemilatrecentoquarantuno virgola zero zero), mediante utilizzo di poste economiche attive derivanti da stralci dei debiti della società effettuati nel contesto delle operazioni descritte nella relazione illustrativa degli amministratori;*

(ii) per l'importo di Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila virgola zero zero), mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva sovrapprezzo riveniente dall'esecuzione dell'aumento di capitale di cui infra al punto 6.);  
(iii) per l'importo di Euro 14.900.434,04 (quattordicimilioninovecentomilaquattrocentotrentaquattro virgola zero quattro), mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva SFP Stefanel riveniente dall'emissione degli SFP Stefanel di cui infra al punto 4.);  
senza ridurre il capitale sociale;

2. introdurre nello statuto sociale della Società del Titolo II-bis rubricato "Strumenti finanziari partecipativi" contenente gli articoli 5-ter) e 5-quater), secondo il seguente testo:

#### Titolo II-bis

##### Strumenti finanziari partecipativi

Art. 5-ter) La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile, in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

Art. 5-quater) L'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2017 ha deliberato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile, l'emissione – in via inscindibile – di n. 15.000.000 (quindicimilioni) di strumenti finanziari partecipativi del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuno, per un valore complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), riservati in sottoscrizione a River Tre S.p.A. e alle Banche Debito Consolidato, da liberarsi anche attraverso la compensazione di crediti vantati dagli stessi verso la società, relativamente alla quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017 (gli "SFP Stefanel"). In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dal relativo regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 (Regolamento SFP) il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto (il "Regolamento SFP Stefanel").

Per "Banche Debito Consolidato" si intendono Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

3. di modificare gli articoli 6, 8, 9, 10, 12 e 20 dello statuto della Società, nonché di introdurre gli articoli 8-bis) e 12-bis) secondo il seguente testo:

Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finan-

za" o "Il Corriere della Sera". Nel medesimo avviso di convocazione può essere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione.

Fermi e impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP Stefanel e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP Stefanel, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8) Fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, per l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 8-*bis*) Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, l'Assemblea straordinaria approva ovvero l'Assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile: (x) le operazioni straordinarie aventi a oggetto esclusivamente fusioni, trasformazioni e scissioni riguardanti la società; (y) qualsivoglia modifica del Regolamento SFP Stefanel e qualsivoglia modifica dello statuto della società (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della società e degli SFP Stefanel e le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel; e (z) qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile; diverse da quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.

Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di ammini-

stratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di com-

portamento cui la società abbia aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministra-

zione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 12-bis. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in

cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

Art. 12-*bis*) Le deliberazioni del Consiglio di seguito elencate richiederanno il voto favorevole di almeno 8 consiglieri di amministrazione su 9:

(i) acquisizioni o investimenti non previsti nel Piano, purché di valore singolo o comunque riconducibile ad una operazione economica unitaria, superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ovvero di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), restando inteso che le suddette soglie saranno calcolate facendo riferimento ai singoli esercizi;

(ii) atti di Disposizione diversi dagli Atti di Disposizione Consentiti purché di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), restando inteso che la suddetta soglia sarà calcolata facendo riferimento a singoli esercizi.

Per "Atti di Disposizione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, scissione ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno e usufrutto) su un bene o un complesso di beni, di partecipazioni, di crediti *pro-soluto*, nonché di eventuali diritti derivanti da contratti di *leasing*.

Per "Atti di Disposizione Consentiti" si intendono (a) le dismissioni espressamente previste dal Piano, (b) la dismissione di beni nell'ambito dell'attività ordinaria della Società e (c) la dismissione di beni strumentali obsoleti, (d) la dismissione di beni strumentali, finalizzata alla loro sostituzione con altri beni strumentali ed (e) le Dismissioni Negozi Key Money Consentite.

"Dismissioni Negozi Key-Money Consentite" ha il significato attribuito a tale espressione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società *ex art. 182-bis legge fallimentare*, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa).

Per "Piano" si intende il piano industriale e finanziario, inclusivo della manovra finanziaria ivi definita, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2017, che costituisce la base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società *ex art. 182-bis legge fallimentare*, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa).

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un

ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Per chiarezza, i diritti patrimoniali attribuiti ai titolari degli SFP Stefanel e messi ai sensi dell'art. 5-ter) del presente statuto non pregiudicano i diritti patrimoniali degli azionisti di risparmio di cui alla lett. b) del presente articolo dello statuto.

*4. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, l'emissione - in via inscindibile - entro il 31 dicembre 2017 di n. 15.000.000 (quindicimilioni) strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), denominati SFP Stefanel, disciplinati dal regolamento che si allega allo statuto della società sub Allegato 1, per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di River Tre S.p.A. per Euro 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila virgola zero zero) e delle seguenti banche: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), secondo le proporzioni tra le banche stesse meglio indicate nel regolamento SFP, restando inteso che gli SFP eventualmente non sottoscritti dalle predette banche saranno effettuati in sottoscrizione a River Tre S.p.A., a fronte di compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati dagli stessi nei confronti della società nella misura di un apporto unitario pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero*

zero) per ciascun emittendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);

5. di approvare il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati SFP Stefanel, secondo il testo che si allega allo statuto della società sub Allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di aumentare, in via inscindibile, il capitale sociale da Euro 16.496.437,95

(sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque) a Euro 19.296.437,95 (diciannovemilioniduecentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), e quindi per Euro 2.800.000,00 (duemilioniotto-centomila virgola zero zero), con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila virgola zero zero), e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00, mediante l'emissione di n. 206.944.327 (duecentoseimilioninovecentoquarantaquattromilatrecentoventisette) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483, (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo), da offrire in via riservata a River Tre S.p.A. - con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, e da liberare, anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili, entro la data del 31 dicembre 2017;

7. conseguentemente di modificare l'art. 5 e di introdurre l'art. 5-bis dello statuto della Società secondo il seguente testo:

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 16.496.437,95 (sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie sono nominative: quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni aves-

sero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie, fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel.

L'Assemblea – fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel – potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. L'Assemblea – fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel – potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Art. 5-bis) L'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2017 ha deliberato l'aumento del capitale sociale della società per un importo di nominali Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero) e quindi da Euro 16.496.437,95 (sedicimilioni quattrocentonovantaseimila quattrocentotrentasette virgola novantacinque) a Euro 19.296.437,95 (diciannovemilioni duecentonovantaseimila quattrocentotrentasette virgola novantacinque), con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (settemilioni duecentomila virgola zero zero), e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante l'emissione di n. 206.944.327 (duecentoseimilioni novecento quarantaquattromilatrecentoventisette) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) riservato in sottoscrizione a River Tre S.p.A., anche attraverso la compensazione di crediti vantati dalla stessa verso la società, relativamente al quale è pendente il termine per

la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.

8. di disporre che l'esecuzione delle precedenti deliberazioni sia subordinata all'avverarsi entro la data del 31 dicembre 2017 delle seguenti circostanze:

(i) l'omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare; (ii) la mancata proposizione di reclami ai sensi dell'art. 182-bis, comma 5, della legge fallimentare ovvero l'avvenuto rigetto degli stessi ove proposti; (iii) l'effettiva integrale sottoscrizione degli SFP Stefanel di cui sopra al punto 4. e (iv) l'effettiva integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui sopra al punto 6.;

9. di prendere sin d'ora atto che, ove le delibere di cui sopra non trovassero esecuzione entro il predetto termine ultimo, la Società si troverà in stato di liquidazione, e di conseguentemente nominare sin da ora - per il caso appunto in cui ciò si verifici quali co-liquidatori i dottori Giuseppe Stefanel e Stefano Visalli, domiciliati per la carica presso la sede sociale, investiti congiuntamente della legale rappresentanza della Società così come di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione, ivi inclusa la cessione dell'azienda, di suoi rami, di singoli beni o blocchi di essi, ed ivi incluso pure l'esercizio provvisorio dell'azienda medesima o di suoi rami; il tutto, dando pure mandato sin d'ora al Consiglio di Amministrazione per convocare un'Assemblea che proceda a nuova nomina ove i liquidatori di cui sopra non dovessero accettare l'incarico;

10. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministratore Giuseppe Stefanel e all'Amministratore Delegato Stefano Visalli, in via tra loro disgiunta, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle suddette deliberazioni, ivi compreso - a titolo esemplificativo - il potere di provvedere all'iscrizione delle modifiche statutarie, al deposito dello statuto aggiornato, all'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del capitale in aumento ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile.

**La proposta è approvata all'unanimità.**

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 10,40 (dieci e quaranta) dichiara chiusa l'assemblea.

\*\*\*


Si allega al presente verbale,

- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "B",

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "C".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19.

Consta  
di nove fogli scritti da persona di mia fiducia con mezzi  
meccanici e di mio pugno completati per pagine trentatre e  
della trentaquattresima sin qui.  
F.to Andrea De Costa notaio



Allegato "A" al n. 4289/2289 di rep.

# STEFANEL

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL S.P.A.

Redatta ai sensi dell'art. 2447 del codice civile nonché dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile e degli artt. 72 e 74 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni

Assemblea Straordinaria  
21 settembre 2017 - 1<sup>a</sup> convocazione  
26 settembre 2017 - 2<sup>a</sup> convocazione



Provvedimenti ex art. 2447 del codice civile, con proposta di aumento di capitale ex art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile nonché di emissione di strumenti finanziari partecipativi, previa modifica dello statuto sociale.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Stefanel S.p.A. ([www.stefanel.com](http://www.stefanel.com)), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) in data 10 agosto 2017.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL  
S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2447 DEL CODICE CIVILE NONCHÉ DELL'ART. 2441, COMMI  
5 E 6, DEL CODICE CIVILE E DEGLI ARTT. 72 E 74 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON  
DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI**

Signori Azionisti,

la presente relazione (di seguito, la "**Relazione**") è stata redatta:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447 del codice civile e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Consob Emittenti 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") nonché in conformità allo schema 5 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, per riferire all'assemblea dei soci sulla situazione patrimoniale della Società nel caso di riduzione del capitale sociale, per perdite, di oltre un terzo, e in questo caso al di sotto del minimo legale, e in relazione alle proposte di delibera di cui all'ordine del giorno relative ai provvedimenti di cui all'articolo 2447 del codice civile. La Relazione ha pertanto lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale di riferimento di Stefanel S.p.A. (nel prosieguo "**Stefanel**" o la "**Società**") al 30 giugno 2017 (di seguito la "**Situazione Patrimoniale**");
  
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile e dell' art. 72 del Regolamento Emittenti, nonché in conformità agli schemi 2 e 3 previsti dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, per illustrare la proposta di aumento di capitale sociale (l'**Aumento di Capitale**) e di emissione degli strumenti finanziari partecipativi (gli "**SFP**" o gli "**SFP Stefanel**"), il tutto con esclusione del diritto di opzione, poiché fra i provvedimenti che si propone all'assemblea degli azionisti di assumere ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile vi sono anche l'Aumento di Capitale e l'emissione di SFP.

All'Assemblea Straordinaria e al pubblico verranno altresì sottoposte, nel rispetto dei termini di legge:

- le osservazioni del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile in merito alla relazione degli amministratori redatta ai sensi della medesima norma, nonché

- il parere di congruità della società di revisione ai sensi degli articoli 2441, comma 6, del codice civile e 158 del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), circa il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

Tutti detti documenti saranno pubblicati e depositati in copia nella sede della Società secondo le modalità di legge e nel rispetto dei termini di legge.

Infine, come previsto dall'art. 2446, comma 1, del codice civile, richiamato dall'art. 2447 del codice civile, nell'assemblea gli amministratori daranno conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della presente Relazione.



#### 1. **PREMESSA**

In data 28 luglio 2017, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Stefanel, è stato perfezionato l'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale della Società (l'"**Accordo**" o il "**Nuovo Accordo**"). Di detto Accordo sono parti: (i) la Società, (ii) HoldCo (come *infra* definita); (iii) Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**"); (iv) Oxy Partners S.r.l. ("**Oxy Partners**"); (v) Oxy Capital Italia S.r.l. ("**Oxy Capital**"); (vi) Credito Fondiario S.p.A. (la "**Banca Mandataria**"); (vii) Giuseppe Stefanel; (viii) Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. ("**MPS**"); (ix) Unicredit S.p.A. ("**UCI**"); (x) Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**"); (xi) Cassa Di Risparmio Del Veneto S.p.A. ("**CR Veneto**"); (xii) Banco Bpm S.p.A. ("**Banco BPM**"); (xiii) Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A. ("**BNL**"); (xiv) Banca Mediocredito Del Friuli Venezia Giulia S.p.A. ("**BMFVG**"); (xv) Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. ("**Veneto Banca**"); (xvi) Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. ("**BPV**") (le "**Parti dell'Accordo**"), nonché (xvii) in qualità di agente Loan Agency Services S.r.l..

A seguito della stipula dell'Accordo, il 31 luglio 2017 è stata presentata la domanda di omologazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-*bis*, primo comma, Legge Fallimentare (di seguito, anche "**L.F.**") presso il Tribunale di Treviso. Di seguito sono ripilogate e illustrate in sintesi le principali condizioni dell'Accordo e, in generale, dell'operazione di ristrutturazione dei debiti e di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società (l'"**Operazione**").

Come già comunicato al mercato, in data 13 aprile 2017, a seguito di sottoscrizione di apposito contratto, Trinity, per il tramite la **Banca Mandataria**, ha erogato alla Società l'importo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a titolo di c.d. "**Nuova Finanza d'Urgenza**" (la cui concessione è stata debitamente autorizzata dal Tribunale di Treviso ex art. 182-quinquies, comma 1, L.F.), previa costituzione del pegno sulle azioni della società controllata dall'Emittente Interfashion S.p.A..

La Società e gli *advisor* della stessa, in collaborazione con gli Investitori (come di seguito definiti), hanno predisposto un piano industriale e finanziario finalizzato a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della Società, che costituisce la base dell'Accordo, che prevede, *inter alia*, quanto segue:

i) l'erogazione alla Società di un finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 23.763.051,00 (ventitremilionsettecentosessantatremilacinquantuno/00) con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 Legge Fallimentare (la "**Nuova Finanza Post Omologa Complessiva**") – che sarà garantito dal pegno sul 100% delle azioni di Interfashion S.p.A. (a seguito di liberazione delle medesime azioni dal pegno posto a garanzia della Nuova Finanza d'Urgenza) e sul marchio "Stefanel" – da parte di: (a) Trinity e Oxy Partners, per il tramite di HoldCo (congiuntamente gli "**Investitori**"), ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 3, secondo periodo, Legge Fallimentare, per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.250.000,00 (undicimilioniduecentocinquantamila/00) (la "**Nuova Finanza Post Omologa Investitori**") al tasso convenzionale del 9% annuo; (b) alcune banche segnatamente identificate nell'Accordo (le "**Banche Nuova Finanza**"), ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 1, Legge Fallimentare, per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.263.051,00 (undicimilioniduecentosessantatremilacinquantuno/00), (la "**Nuova Finanza Post Omologa Banche**") al tasso convenzionale del 9% annuo; e (c) il Sig. Giuseppe Stefanel ("**GS**"), ovvero una società di nuova costituzione il cui capitale sia interamente detenuto da GS (la "**Società GS**"), ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 1, Legge Fallimentare, per un ammontare pari a Euro 1.250.000,00 (unmilioneiduecentocinquantamila/00) in linea capitale (la "**Nuova Finanza Post Omologa GS**") al tasso convenzionale del 9% annuo. La Nuova Finanza Post Omologa Complessiva sarà disciplinata da appositi contratti che prevedono

condizioni specifiche inerenti, *inter alia*, i termini di rimborso ed il pagamento degli interessi da parte della Società;

ii) contestualmente all'avvenuta erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS, l'indebitamento relativo alla Nuova Finanza d'Urgenza, per capitale e accessori dovrà essere integralmente rimborsato da parte della Società, in quanto scaduto ed esigibile;

iii) il consolidamento, da parte di Veneto Banca; MPS; Banco BPM, ISP, CR Veneto; UCI; BNL; e BPV (di seguito le "**Banche Debito Consolidato**"), della relativa quota di indebitamento (con esclusione delle linee di credito non consolidate e dell'indebitamento relativo ai crediti che saranno oggetto di conversione secondo quanto meglio specificato *infra*, per un ammontare complessivo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00)), per un ammontare pari complessivamente, in linea capitale e interessi sino al 2 novembre 2016, a Euro 67.253.928,00 (sessantasettemilioniduecentocinquantatremilanovecentoventotto/00)

(l'**"Indebitamento Consolidato"**), che sarà maggiorato dei relativi interessi corrispettivi, maturati e maturandi, non pagati e calcolati ai sensi di quanto espressamente previsto dall'Accordo. Sull'Indebitamento Consolidato sarà applicato un tasso fisso nei termini espressamente indicati nell'Accordo. Il rimborso integrale dell'Indebitamento Consolidato avverrà nella forma tecnica

---

c.d. *bullet* e dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

(iv) il riscadenziamento del credito ipotecario di BMFVG nei confronti della Società pari a Euro 3.846.330,63 (tremilioniottoquarantaseimilatrecentotrenta/63) in linea capitale comprensivo dell'esposizione residua di circa Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00) relativa al finanziamento perfezionato in data 9 settembre 2004 e concesso in pool con BNL con quota paritetica di partecipazione del 50% (l'**"Indebitamento Ipotecario"**), il quale sarà maggiorato dei relativi interessi corrispettivi e di mora, maturati e maturandi, non pagati e calcolati ai sensi di quanto espressamente previsto dall'Accordo. Sull'Indebitamento Ipotecario matureranno interessi a un tasso fisso nei termini espressamente indicati nell'Accordo. Il rimborso dell'Indebitamento Ipotecario avverrà: (i) quanto a Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila/00), in 8 rate

semestrali di uguale importo in linea capitale, la prima scadente il 30 giugno 2020 e l'ultima il 31 dicembre 2023, (ii) quanto al residuo importo dell'Indebitamento Ipotecario, in un'unica rata scadente il 31 dicembre 2024.

Inoltre, l'Accordo prevede i termini delle operazioni finalizzate alla patrimonializzazione della Società, la quale avverrà mediante l'esecuzione dell'Aumento di Capitale dell'Emittente e l'emissione degli SFP, secondo i termini e le modalità nel proseguito indicate.

In particolare, subordinatamente: (x) al verificarsi di alcune condizioni come nelle specifiche previste nell'Accordo, e (z) all'intervenuta autorizzazione, da parte di Consob, alla pubblicazione del prospetto di quotazione relativo alle azioni di Stefanel emesse nel contesto dell'Aumento di Capitale, River Tre S.p.A., con sede legale in Milano, via San Barnaba 32, Capitale Sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 09923060967 ("**HoldCo**"), interamente partecipata dagli Investitori, si è impegnata a procedere:

a) alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale della Società, riservato alla medesima HoldCo, per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), tale da consentire a HoldCo di detenere fino al 75% (e comunque non meno del 66,67%) del capitale sociale della Società, la cui efficacia è sospensivamente condizionata a: (i) all'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro una data determinata nell'Accordo sulla base del verificarsi di alcune condizioni specifiche (la "**Seconda Data di Esecuzione**"); (ii) l'integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la medesima data; e (iii) l'integrale liberazione degli strumenti finanziari partecipativi che HoldCo prevede di emettere a favore delle Banche Nuova Finanza nell'ambito dell'Operazione;

b) unitamente alle Banche Debito Consolidato che abbiano esercitato tale facoltà, alla sottoscrizione e liberazione al nominale di SFP Stefanel non quotati emessi dalla Società ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile, per un valore nominale complessivo pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) secondo le seguenti modalità e proporzioni:

I. sino a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) da parte delle Banche Debito Consolidato che abbiano esercitato tale facoltà di sottoscrizione loro attribuita, che libereranno la propria quota di SFP Stefanel (che attribuiranno alle predette Banche Debito Consolidato esclusivamente i diritti amministrativi previsti dal relativo Regolamento SFP Stefanel, in quanto i relativi diritti patrimoniali saranno oggetto di rinuncia/cessione a beneficio e in accrescimento dei Diritti Patrimoniali SFP Stefanel (come *infra* definiti) di HoldCo) tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con una quota parte proporzionale di indebitamento delle banche;

II. quanto a Euro 13.500.000,00 (tredicimilione cinquecentomila/00) (maggiorato del valore nominale degli SFP Stefanel in relazione a cui le Banche Debito Consolidato non abbiano esercitato la facoltà loro attribuita) da parte di HoldCo, che libererà la propria quota di SFP Stefanel tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del credito vantato da talune banche nei confronti dell'Emittente ed acquistato da HoldCo per un ammontare complessivo pari a Euro 23.490.000,00 (ventitremilione quattrocentonovantamila/00) (il "**Credito Ceduto**"), al prezzo complessivo di Euro 1,00 (uno/00), maggiorato di un *earn out* pari sino a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). In caso di mancato esercizio, da parte di una o più delle Banche Debito Consolidato, della facoltà di sottoscrivere SFP Stefanel, l'ammontare del Credito Ceduto si intenderà correlativamente aumentato, in ogni caso sino ad un importo nominale non superiore a Euro 24.990.000,00 (ventiquattromilione novecentonovantamila/00). La sottoscrizione da parte di HoldCo degli SFP avverrà con efficacia: (i) sospensivamente condizionata all'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro la Seconda Data di Esecuzione; e (ii) risolutivamente condizionata alla mancata integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la Seconda Data di Esecuzione;

c) alla liberazione dell'Aumento di Capitale tramite la compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto

(non utilizzato ai fini della sottoscrizione degli SFP Stefanel) e di un ulteriore credito vantato da talune banche nei confronti dell'Emittente e previsamente acquistato da HoldCo, secondo separati accordi con dette banche, di un valore pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) (il "**Credito Ceduto Ulteriore**").

Pertanto, a fronte delle operazioni sopra previste, i complessivi crediti oggetto di compensazione a fronte dell'Aumento di Capitale e dell'emissione degli SFP Stefanel è pari a 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Gli SFP Stefanel, le cui caratteristiche saranno disciplinate da apposito regolamento (il "**Regolamento SFP**") accluso alla Relazione sub Allegato 1, attribuiranno ai titolari (i "**Titolari**"), in particolare, i seguenti diritti.

i) Diritti Patrimoniali SFP. Al verificarsi di determinate condizioni espressamente indicate nel Regolamento SFP, i Titolari avranno:

(a) il diritto di percepire, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 100% (cento per cento) di qualsiasi distribuzione di utili, riserve di utili e capitale e/o saldo di liquidazione della Società (le "**Distribuzioni**"), sino a che i Titolari abbiano percepito un importo complessivo pari ad un ammontare determinato nel Regolamento SFP (la "**Soglia SFP**");

(b) il diritto di percepire, *pari passu* con le azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 15% (quindici per cento) delle Distribuzioni ulteriori rispetto alla Soglia SFP, di modo che il restante 85% (ottantacinque per cento) di tali Distribuzioni venga distribuito in forma di dividendi agli azionisti della Società secondo le previsioni contenute nello Statuto.

Gli SFP attribuiscono a ciascun Titolare il diritto di ricevere un ammontare di Distribuzioni in proporzione al numero di SFP posseduti rispetto al numero totale di SFP, il tutto entro i limiti di quanto previsto nello Statuto, anche con riferimento alle azioni di risparmio. In sede di scioglimento della Società, ciascun SFP attribuisce al Titolare il diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione, dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, secondo la priorità e

nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, anche con riferimento alle azioni di risparmio, e dal Regolamento SFP.

ii) Diritti amministrativi. Gli SFP attribuiscono ai Titolari i seguenti diritti amministrativi:

(a) il diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci della Società;

(b) il diritto di "veto" su: (i) le operazioni straordinarie che riguardino la Società aventi a oggetto fusioni, trasformazioni e scissioni; (ii) qualsivoglia modifica del Regolamento SFP e qualsivoglia modifica dello statuto della Società che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della Società e degli SFP nonché le operazioni sul capitale); e (iii) le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società su qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari anche ai sensi dell'art. 2376 del codice civile;

(c) il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società che siano lesive dei propri diritti ai sensi dello Statuto e del Regolamento SFP, sempre che, con riferimento a tali delibere dell'assemblea dei soci della Società, le stesse non siano assunte in conformità a una delibera dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP.

L'Efficacia dell'Accordo è subordinata, in particolare:

(i) all'intervenuta emissione del decreto di omologazione da parte del competente Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis Legge Fallimentare;

(ii) alternativamente: (a) all'intervenuto decorso del termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione dell'Accordo, senza che sia stato presentato alcun reclamo ai sensi dell'art. 182-bis, comma 5, L.F. ovvero (b) in caso di presentazione di uno o più reclami, al loro rigetto;



(iii) alla consegna da parte della Società di determinati documenti/dichiarazioni (usuali nell'ambito di accordi e operazioni di ristrutturazione del debito).

Nel contesto dell'Accordo sono previste talune ipotesi di eventi che determinano la risoluzione per inadempimento dell'Accordo medesimo ex art. 1456 del codice civile, ovvero la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1353 del codice civile (tra i quali la convocazione di un'assemblea per deliberare la presentazione di un'istanza a Borsa Italiana S.p.A. avente ad oggetto l'esclusione delle azioni della Società dalla negoziazione sui mercati regolamentati; il patrimonio netto della Società divenga per qualunque motivo negativo, salvo che lo stesso venga ripristinato entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni di calendario; siano emessi nei confronti della Società decreti ingiuntivi esecutivi o ingiunzioni di pagamento di somme di denaro esecutive o provvisoriamente esecutive per importi determinati nell'Accordo; sia iniziata una procedura esecutiva e/o il procedimento per la costituzione di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o di altra misura cautelare o di altra natura nei confronti della Società per crediti il cui valore sia superiore a quanto espressamente indicato nell'Accordo; i beni della Società siano sottoposti a, e/o siano oggetto di, un procedimento penale; sia convocata l'assemblea per deliberare la liquidazione volontaria della Società; la Società di Revisione esprima nella propria relazione relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati della Società un giudizio negativo ovvero rilasci una dichiarazione motivata di impossibilità di esprimere un giudizio; il mancato rispetto di determinati parametri finanziari indicati nell'Accordo; ecc.).

## ***2. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2447 DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTT. 74 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI***

### ***2.1 Premessa***

In data 29 giugno 2017, l'Assemblea Ordinaria di Stefanel ha approvato il bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 - così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data - e ha deliberato di riportare a nuovo l'ammontare di Euro 27.811.460 della perdita complessiva d'esercizio. Pertanto, con riferimento al 31 dicembre 2016, il patrimonio netto della Società era negativo per Euro 15.741 migliaia,

mentre il patrimonio netto consolidato del gruppo (il "Gruppo" o "Gruppo Stefanel") era negativo per Euro 23.962 migliaia.

In data 31 luglio 2017, la Società ha depositato presso il Tribunale di Treviso domanda per l'omologazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare. Pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 182-sexies L.F., il deposito determina la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n 4, del codice civile. Ciò nonostante il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno convocare l'Assemblea Straordinaria anche ai sensi dell'art. 2447 del codice civile in quanto l'esecuzione dell'Operazione e in particolare dell'Aumento di Capitale è finalizzata al superamento dello stato di crisi ed è volta alla ricapitalizzazione della Società.

In data 4 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 di Stefanel e la relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo al 30 giugno 2017 ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2, del TUF dalle quali risulta un patrimonio netto dettagliato come segue:

<i>(importi in migliaia di Euro)</i>	Stefanel 30.06.2017	Gruppo Stefanel 30.06.2017
Capitale Sociale	16.497	16.497
Azioni proprie	(429)	(429)
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	(464)	(639)
Utili e (perdite) a nuovo	(37.362)	(41.717)
Riserva di conversione	9	(10.046)
<b>Patrimonio netto della Società e del Gruppo</b>	<b>(21.749)</b>	<b>(36.334)</b>

## **2.2 Situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2017 e relative note esplicative**

Ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, la Situazione Patrimoniale è rappresentata dalla situazione economica, patrimoniale e finanziaria semestrale della Società chiusa al 30 giugno 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione della

Società in data 4 agosto 2017 nell'ambito degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile.

La situazione contabile al 30 giugno 2017 è stata redatta sulla base degli stessi principi contabili utilizzati per il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

La situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 fornisce informazioni comparative riferite sia all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sia al 30 giugno 2016. Essa è costituita dai prospetti del conto economico, delle altre componenti di conto economico complessivo, della situazione patrimoniale-finanziaria, delle variazioni nelle voci del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative.

Nell'ambito delle scelte consentite dallo IAS 1 per quanto attiene ai prospetti di bilancio, viene adottato, con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria, uno schema che prevede la suddivisione tra attività e passività correnti e non correnti e, con riferimento al conto economico, uno schema a ricavi e costo del venduto (c.d. conto economico per destinazione), ritenuto maggiormente rappresentativo delle dinamiche aziendali.

Il rendiconto finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato operativo è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento o finanziaria.

Il prospetto di movimentazione del patrimonio netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto relative a:

- altri utili/perdite complessivi;
- ammontari relativi ad eventuali operazioni con l'azionista di riferimento.

## 2.2.1 Prospetti

<b>STEFANEL</b>			
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
(in unità di Euro)			
CONTO ECONOMICO	Bilancio 2017	Bilancio 2016	Bilancio 2015
Ricavi netti	33.257.000	40.198.456	78.225.551
- di cui verso entità correlate (*)	7.628.587	11.598.228	24.415.463
Costo del venduto	(17.623.514)	(22.842.346)	(44.256.342)
- di cui verso entità correlate (*)	(759.310)	(578.861)	(965.901)
<b>MARGINE INDUSTRIALE LORDO</b>	<b>15.633.486</b>	<b>17.356.110</b>	<b>33.969.209</b>
- Spese commerciali, generali ed amministrative	(17.831.818)	(18.869.977)	(38.288.137)
- di cui verso entità correlate (*)	(307.212)	(970.669)	(1.739.307)
- di cui (oneri)/proventi non ricorrenti	(533.905)	(36.446)	(2.115.288)
- Pubblicità e promozioni	(576.958)	(837.956)	(1.554.251)
- di cui verso entità correlate (*)	-	76.810	76.810
<b>RISULTATO OPERATIVO ANTE</b>			
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>(2.775.290)</b>	<b>(2.351.822)</b>	<b>(5.873.179)</b>
- Ammortamenti	(1.846.624)	(2.030.747)	(4.003.141)
- Svalutazioni	(359.743)	(386.710)	(1.504.414)
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>(4.981.657)</b>	<b>(4.769.278)</b>	<b>(11.380.734)</b>
- Proventi finanziari	1.578.595	2.756.842	2.599.893
- di cui verso entità correlate (*)	266.146	256.528	491.020
- Oneri finanziari	(2.344.300)	(3.942.253)	(6.135.753)
- di cui verso entità correlate (*)	812.987	(19.299)	(36.098)
- (Oneri) / Proventi da partecipazioni	(228.341)	(4.041.676)	(13.210.747)
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>(5.975.703)</b>	<b>(9.996.365)</b>	<b>(28.127.341)</b>
- Imposte sul reddito del periodo	(28.780)	(312.710)	355.621
<b>RISULTATO DELLE ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ</b>	<b>(6.004.483)</b>	<b>(10.309.077)</b>	<b>(27.771.720)</b>
- Risultato delle attività destinate alla dismissione	-	-	-
<b>UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO</b>	<b>(6.004.483)</b>	<b>(10.309.077)</b>	<b>(27.771.720)</b>

(\*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, vengono evidenziati gli effetti con parti correlate sul Conto economico della Stefanel, oltre società controllate.

**PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI  
DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO**

(in unità di Euro)

	Primo semestre 2017	Primo semestre 2016	2016
<b>Utile/(perdita) del periodo</b>	<b>(6.004.483)</b>	<b>(10.309.077)</b>	<b>(27.771.720)</b>
<b>Altre componenti di conto economico complessivo</b>			
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio:</i>			
Differenze di conversione di bilanci esteri	(7.863)	37.277	16.435
Imposte sul reddito	-	-	-
	<u>(7.863)</u>	<u>37.277</u>	<u>16.435</u>
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte</b>	<b>(7.863)</b>	<b>37.277</b>	<b>16.435</b>
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio:</i>			
(Perdita)/utile attuariale su piani a benefici definiti	10.067	(60.738)	(67.429)
Imposte sul reddito	(5.709)	13.928	11.254
	<u>4.358</u>	<u>(46.810)</u>	<u>(56.175)</u>
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte</b>	<b>4.358</b>	<b>(46.810)</b>	<b>(56.175)</b>
<b>Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte</b>	<b>(3.505)</b>	<b>(9.533)</b>	<b>(39.740)</b>
<b>Totale utile/(perdita) complessiva al netto delle imposte</b>	<b>(6.007.988)</b>	<b>(10.318.610)</b>	<b>(27.811.460)</b>

**STEFANEL**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA**  
*(in unità di Euro)*

ATTIVITA'	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI:</b>			
Immobilizzazioni immateriali	20.665.171	21.781.107	23.467.289
Immobili, impianti e macchinari	12.286.367	13.180.651	14.124.991
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	53.318	314.710	172.712
Partecipazioni	26.400.395	26.451.666	30.261.588
Crediti e altre attività finanziarie non correnti	4.611.218	4.626.666	3.486.946
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	4.592.885	4.608.333	3.430.946
Altri crediti e attività non correnti	4.433.815	4.649.879	4.992.949
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	1.250.000	1.250.000	1.200.000
Attività per imposte anticipate	7.678.324	7.688.384	7.247.122
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>76.075.290</b>	<b>78.378.353</b>	<b>83.580.825</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI:</b>			
Rimanenze nette	23.871.813	21.447.125	28.307.452
Crediti commerciali	22.340.694	19.996.021	27.365.190
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	11.070.540	6.556.999	10.254.118
Altri crediti e attività correnti	9.785.103	8.499.292	9.245.578
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	3.420.689	3.569.752	4.271.370
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.372.103	3.516.012	315.774
Crediti e altre attività finanziarie correnti	5.487.909	4.844.968	3.766.825
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>		4.606.060	
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>67.857.622</b>	<b>58.303.418</b>	<b>69.000.819</b>
<b>ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>143.932.912</b>	<b>136.681.771</b>	<b>152.581.644</b>

<sup>(\*)</sup> Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, vengono evidenziati gli effetti con parti correlate sulla situazione patrimoniale-finanziaria della Stefanel, oltre società controllate.

**STEFANEL**  
**SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA**

(segue)

(in unità di Euro)

<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>PATRIMONIO NETTO:</b>			
Capitale sociale	16.496.438	16.496.438	16.496.438
Riserva legale	-	-	-
Altre riserve	(428.620)	(428.620)	(428.620)
Altri componenti di patrimonio netto	(454.864)	(451.359)	(421.152)
Utili/(Perdite) a nuovo	(37.362.290)	(31.357.807)	(13.895.164)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>(21.749.336)</b>	<b>(15.741.348)</b>	<b>1.751.502</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI:</b>			
Passività finanziarie non correnti	2.335.410	2.323.057	-
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	2.335.411	2.323.057	-
Fondo trattamento di fine rapporto	1.585.364	1.545.565	1.581.882
Fondi per rischi e oneri futuri (quota non corrente)	2.336.748	2.352.492	2.284.104
Altri debiti e passività non correnti	-	-	29.144
Passività per imposte differite	3.065.567	3.010.371	3.191.915
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>9.323.089</b>	<b>9.231.485</b>	<b>7.087.045</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI:</b>			
Passività finanziarie correnti	106.533.024	93.069.207	89.368.365
Debiti commerciali	44.213.497	45.476.239	47.865.765
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	1.491.611	1.812.427	1.379.802
Altri debiti e passività correnti	5.512.638	4.646.188	6.484.590
- di cui verso entità correlate <sup>(*)</sup>	55.801	46.975	2.301.083
Fondi per rischi ed oneri futuri (quota corrente)	100.000	-	24.377
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>156.359.159</b>	<b>143.191.634</b>	<b>143.743.097</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>165.682.248</b>	<b>152.423.119</b>	<b>150.830.142</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>143.932.912</b>	<b>136.681.771</b>	<b>152.581.644</b>

<sup>(\*)</sup> Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, vengono evidenziati gli effetti con parti correlate sulla situazione patrimoniale-finanziaria della Stefanel, oltre società controllate.

### 2.2.2 Continuità aziendale

Le valutazioni di bilancio sono state effettuate nel presupposto della continuazione dell'attività aziendale, dopo aver considerato quanto previsto dallo IAS 1 e dall'art. 2423-bis del codice civile e quindi analizzato tutti gli elementi disponibili ed utili a tale riguardo. A tal fine si devono considerare come richiamate nel presente paragrafo le informazioni riportate nelle altre parti della presente relazione illustrativa che fanno riferimento alla valutazione dei rischi ed incertezze a cui la Società è esposta, l'analisi delle performance del semestre e i fatti significativi intercorsi nel periodo e dopo la chiusura dello stesso.

Le difficili condizioni di mercato causate dal perdurare della crisi economica ed i riflessi negativi che hanno interessato pesantemente i consumi nel settore dell'abbigliamento hanno contribuito a determinare la situazione di complessa crisi della Società, che ha comportato il sostenimento di rilevanti perdite gestionali negli esercizi precedenti e nei primi sei mesi del presente esercizio, nonché una conseguente situazione di tensione finanziaria e di deficit patrimoniale, che a partire dal 30 novembre 2016 ha interessato la Società. Tali circostanze hanno indotto gli Amministratori a deliberare in data 2 novembre 2016 la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco", ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, al fine di ottenere gli effetti protettivi del patrimonio della Società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti.

Nell'esercizio 2016, a seguito dell'andamento negativo dei consumi del settore dell'abbigliamento, che ha segnato un'ulteriore battuta d'arresto nel corso dell'esercizio e del non positivo riscontro da parte del mercato delle due collezioni moda a marchio Stefanel del 2016, il Gruppo ha evidenziato un'inversione di trend negativa rispetto ai risultati economici in miglioramento conseguiti nei precedenti due esercizi. Nell'esercizio 2016 la Società ha registrato una perdita netta di Euro 27.772 migliaia (una perdita netta di Euro 3.889 migliaia nel 2015) ed un incremento di cassa derivante dall'attività operativa per Euro 1.397 migliaia (assorbimento di Euro 3.476 migliaia nel 2015).

Alla data del 31 dicembre 2016 il patrimonio netto della Società era negativo per euro 15.741 migliaia (al 31 dicembre 2015 era positivo per Euro 12.070 migliaia), mentre la posizione finanziaria netta era negativa per Euro 87.031 migliaia (al 31 dicembre 2015 era pari ad Euro 85.189 migliaia), con un peggioramento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 1.842 migliaia, andamento che rifletteva oltre all'andamento del business anche gli effetti della domanda di concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare.



Il primo semestre 2017 evidenzia un'ulteriore perdita di periodo di Euro 6.004 migliaia, tuttavia sostanzialmente in linea con le previsioni contenute nel Piano 2016-2022 della Società (come di seguito definito). Al 30 giugno 2017 il patrimonio netto è negativo per Euro 21.749 migliaia (al 31 dicembre 2016 era negativo per Euro 15.741 migliaia), mentre la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 97.008 migliaia (al 31 dicembre 2016 era pari ad Euro 87.031 migliaia), con un peggioramento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 9.977 migliaia. Tali andamenti non evidenziano scostamenti significativi rispetto alle previsioni di piano.

Di seguito vengono descritti i principali fatti e accadimenti che hanno interessato la Società a partire dai primi mesi del 2016.

Si ricorda che, sulla base dei dati consuntivi al 31 dicembre 2015, alcuni dei *covenants* previsti dall'Accordo, sottoscritto in data 10 giugno 2014 (l'"**Accordo 2014**") con gli istituti di credito finanziatori (le "**Banche**"), rilevanti rispetto alla possibilità di invocare la risoluzione del contratto di finanziamento, risultavano non rispettati. Il mancato rispetto di tali *covenants* ha comportato per il Gruppo Stefanel la decadenza del beneficio del termine sui finanziamenti a medio-lungo termine in essere che, pertanto, sono stati riflessi a partire dal bilancio al 31 dicembre 2015 tra le passività a breve termine, oltre al rischio di revoca da parte delle banche finanziatrici delle linee di finanza operativa in scadenza al 31 dicembre 2015.

In considerazione di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2016 aveva ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 al fine di: (i) avviare la predisposizione di un nuovo piano industriale del Gruppo Stefanel per il periodo 2016-2019 (in seguito il "**Piano 2016-2019**"); (ii) avviare le attività funzionali ad una revisione dei termini e condizioni dell'Accordo 2014; (iii) avviare un processo organizzato teso all'individuazione e strutturazione di possibili operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario anche – eventualmente – mediante l'individuazione di potenziali *partner*.

Tale Piano 2016-2019 è stato oggetto di esame da parte di un primario *advisor* industriale, KPMG Advisory S.p.A., ed è stato approvato, ante definizione della nuova manovra finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016.

La Società, in tale contesto e ai fini di quanto su indicato ai punti (ii) e (iii), ha conferito incarico a Rothschild S.p.A. ("**Advisor Finanziario**").

Unitamente all'Advisor Finanziario, al fine di procedere con la ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario, a partire dal mese di febbraio 2016, la Società ha condotto colloqui e incontri sia con le Banche, sia con soggetti potenzialmente interessati a valutare

eventuali operazioni tese al rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo Stefanel.

Nel corso del processo in parola, il *management* della Società ha illustrato alle Banche: (i) la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Stefanel; (ii) i rischi finanziari e operativi in cui il Gruppo Stefanel potrebbe incorrere nel breve termine; (iii) le azioni intraprese al fine dell'individuazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario; (iv) i risultati attesi da tali azioni e (v) le conseguenti prospettive.

Tale processo ha condotto all'individuazione di soggetti interessati di primario *standing*, alcuni dei quali hanno fatto pervenire alla Società proposte formali non vincolanti. Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione delle proposte ricevute, ha convenuto di proseguire la negoziazione con Oxy Capital e Attestor Capital LLP (**"Attestor"**), la quale gestisce Trinity, che erano, per l'appunto, uno dei soggetti inizialmente interessati.

Nel mese di luglio 2016 sono state sottoposte all'esame delle Banche: (i) la proposta ricevuta da Oxy e Attestor; (ii) un nuovo Piano 2016-2019 elaborato da Oxy con il supporto della Società – poi esteso sino al 2022 (il **"Piano 2016-2022"**)- e (iii) la connessa manovra finanziaria.

La strategia aziendale riflessa nel Piano 2016-2022, approvato in data 23 giugno 2017 e nella sua versione finale in data 20 luglio 2017, supportata dall'ottenimento di nuove risorse finanziarie dall'esterno, tiene in considerazione lo stadio di avanzamento del progetto di rilancio aziendale, con particolare riferimento a:

- ✓ il completamento del processo di rilancio del *brand* Stefanel, agendo principalmente sulle leve del prodotto e della comunicazione attraverso un maggior *focus* sulla maglieria, il potenziamento della linea stilistica, l'incremento della spesa pubblicitaria e il *refurbishment* dei punti vendita;
- ✓ l'ulteriore razionalizzazione dello *shop network* diretto, tramite la definizione di un piano di chiusure di punti vendita non performanti;
- ✓ lo sviluppo del canale indiretto (*wholesale*), con l'obiettivo di riequilibrare il *mix* dei ricavi tra canale diretto e indiretto a favore di quest'ultimo; continuo rafforzamento della presenza all'estero in aree Euro e non Euro, focalizzandosi su bacini geografici in crescita;
- ✓ l'incremento delle vendite *like-for-like* che, rispetto alle previsioni di crescita del mercato "abbigliamento donna", includono elementi peculiari dell'azienda e del *brand* quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dimensione della quota di mercato detenuta, le azioni identificate ai fini del riposizionamento del marchio, la *performance* relativa delle vendite negli

ultimi esercizi;

- ✓ l'implementazione di un nuovo approccio nel *merchandising* con l'obiettivo di migliorare il *sell-through* nel periodo di vendite regolari;
- ✓ l'implementazione di una nuova strategia di *sourcing* attraverso l'incremento delle produzioni in Italia e nell'area mediterranea rispetto a quelle nel *Far East*;
- ✓ il mantenimento del margine industriale lordo grazie ad un rafforzamento delle politiche di *sourcing* e di *initial mark-up*, oltre che all'implementazione di una politica di *mark down* sulle vendite *retail* più coerente al nuovo posizionamento del prodotto.

Con riferimento ai principali indicatori di performance si segnala che il Piano 2016-2022 prevede di realizzare:

- ✓ un EBITDA consolidato positivo e flussi di cassa operativi positivi a partire dall'esercizio 2018 e in crescita nell'arco di piano;
- ✓ un risultato netto positivo per l'esercizio 2017 per effetto delle componenti positive derivanti dallo stralcio fornitori e dalla valutazione al *fair value* della parte di debiti finanziari oggetto di consolido;
- ✓ risultati netti consolidati positivi per effetto della gestione ordinaria a partire dall'esercizio 2020 e in crescita nell'arco di piano.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2016, ha valutato e deliberato, al fine di beneficiare degli effetti protettivi del patrimonio della Società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, procedura nell'ambito della quale la Società si è riservata di poter presentare un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare.

In data 7 novembre 2016, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso ex art. 161 Legge Fallimentare e concesso alla Società un termine di 120 giorni (fino al 6 marzo 2017), poi prorogato di ulteriori 60 giorni (fino al 5 maggio 2017), per la presentazione definitiva di una proposta di concordato preventivo o di una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Si evidenzia inoltre che sulla base della situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2016 il patrimonio netto della Stefanel risultava negativo.

In questo contesto la Società ha beneficiato sino al 5 maggio 2017 degli effetti protettivi del patrimonio previsti dalla normativa applicabile che consente alla stessa di proseguire nella

propria attività commerciale.

Ad esito delle negoziazioni svolte, in data 22 dicembre 2016 la Società ha ricevuto da parte di Attestor e Oxy una più articolata manifestazione di interesse, non vincolante, a portare avanti le trattative con l'Emittente e con le Banche per la realizzazione di un'operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del Gruppo Stefanel nell'ambito di un accordo che include:

- (i) la ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare,
- (ii) la ripatrimonializzazione della Società e del Gruppo, nonché
- (iii) l'iniezione di nuove risorse per Euro 25 milioni a supporto dell'implementazione del piano di sviluppo.

In data 15 febbraio 2017 le Banche, attraverso i propri consulenti legali, hanno informato la Società circa la loro disponibilità a proseguire nella disamina e negoziazione dell'Operazione.


In data 24 febbraio 2017, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria, che ha preso atto della situazione patrimoniale di Stefanel al 30 novembre 2016, dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo per Euro 2.124.497,76, e dell'accesso della Società alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, L.F. che, ai sensi del disposto dell'art. 182-sexies L.F., ha determinato la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 4), del codice civile, e ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti.

---

In data 23 marzo 2017 la Società ha sottoscritto con gli Investitori un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") avente ad oggetto l'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento, di rafforzamento patrimoniale e di rilancio della Società, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare.

Il perfezionamento di tale Accordo Quadro è stato raggiunto anche alla luce del fatto che: (i) le Banche hanno comunicato alla Società che i competenti uffici tecnici non avevano rilevato elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni finalizzate al raggiungimento degli accordi definitivi, che sono stati successivamente sottoposti per l'approvazione all'organo deliberante e che, (ii) l'attuale azionista di riferimento, Giuseppe Stefanel, aveva raggiunto a propria volta un accordo con gli Investitori.

L'Accordo Quadro, come già comunicato al mercato in data 24 marzo 2017, riassumeva i principi, i termini e le condizioni essenziali sulle cui basi gli Investitori si proponevano di definire con la Società i necessari documenti contrattuali disciplinanti la predetta



Operazione. In particolare, l'Operazione prospettata prevedeva:

- (i) l'erogazione da parte di Trinity, un fondo di investimento gestito da Attestor, in favore della Società di un importo di Euro 10 milioni a titolo di Nuova Finanza d'Urgenza entro il 31 luglio 2017, utilizzabile dalla Società al fine di supportare le esigenze di tesoreria e la continuità aziendale;
- (ii) l'erogazione da parte degli Investitori, di alcune banche e di Giuseppe Stefanel di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni (la "**Nuova Finanza di Piano**"), che sarebbero state utilizzate dalla Società per il rimborso della Nuova Finanza d'Urgenza e per supportare l'implementazione del Piano 2016-2022;
- (iii) la cessione *pro soluto* da parte delle principali banche creditrici della Società a HoldCo di parte del credito dalle stesse vantato nei confronti della Società;
- (iv) la conversione da parte di HoldCo del credito da questa acquisito dal ceto bancario in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società;
- (v) il consolidamento del residuo credito del ceto bancario nei confronti della Società; e
- (vi) il riscadenziamento del debito ipotecario.

In data 12 aprile 2017, successivamente all'autorizzazione da parte del Tribunale di Treviso ai sensi del 182-*quinquies*, comma primo, della L.F. a contrarre un finanziamento preveducibile, ai sensi dell'art. 111 della L.F., la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per la Nuova Finanza d'Urgenza per un ammontare pari a Euro 10 milioni, che è stato erogato il giorno successivo. Si evidenzia, inoltre, che la Nuova Finanza d'Urgenza è garantita dalla costituzione di pegno sulle azioni detenute dalla Società in Interfashion S.p.A. (rappresentative del 100% del capitale sociale della stessa).

L'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza era condizionata al verificarsi, in particolare, delle seguenti condizioni, che si sono tutte verificate:

- (i) ottenimento del decreto del Tribunale di Treviso di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma primo, Legge Fallimentare, in relazione alla Nuova Finanza d'Urgenza;
- (ii) cooptazione di un rappresentante degli Investitori nel Consiglio di Amministrazione della Società con conferimento allo stesso di specifici poteri gestori;
- (iii) nomina della società McKinsey quale *advisor* del *turnaround* secondo quanto previsto dagli accordi.

Con riferimento alle suddette condizioni indicate sub (ii) e sub (ii) si segnala che in data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, del dott. Stefano Visalli – in qualità di

rappresentante degli Investitori -, in sostituzione del Consigliere dott. Giuliano Saccardi che ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni in pari data, e che in data 10 aprile 2017 è stata nominata la società McKinsey quale *advisor* del *turnaround*, subordinatamente all'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza.

Il perfezionamento dell'intera Operazione, unitamente all'erogazione della Nuova Finanza di Piano, era condizionata in particolare:

- alla definitiva approvazione dell'Operazione, e nello specifico all'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da parte degli organi deliberanti delle banche finanziatrici per quanto di rispettiva competenza;
- alla conclusione degli accordi finali tra gli Investitori, Giuseppe Stefanel, la Società e le banche;
- al rilascio da parte della Società di un adeguato pacchetto di garanzie per la Nuova Finanza di Piano;
- all'ottenimento da parte della Consob dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a carico degli Investitori sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato;
- all'asseverazione del Piano 2016-2022 ed evidenza dell'intervenuta emissione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis della L.F.;
- all'evidenza del decorso del termine dalla pubblicazione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione senza che sia stato presentato alcun reclamo ovvero, in caso di presentazione di reclamo, del rigetto dello stesso da parte della Corte d'Appello investita dello stesso, mediante consegna di apposito certificato rilasciato dalla cancelleria della Corte d'Appello competente;
- al perfezionamento tra Oxy e la Società di un contratto di consulenza strategica in merito al processo di *turnaround* della Società.

Si precisa che in data 21 aprile 2017 gli Investitori hanno provveduto a depositare presso la Consob un'istanza per ottenere l'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria a loro carico sulle azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma quinto, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente aggiornato.

In data 30 maggio 2017 le Banche, attraverso i propri consulenti legali, hanno informato la Società che i rispettivi organi deliberanti hanno approvato l'Operazione,

*"subordinatamente, tra l'altro, alla partecipazione all'Operazione stessa di tutte le Banche, degli Investitori e del dott. Giuseppe Stefanel, alla ricezione di adeguata attestazione e alla definizione della documentazione contrattuale a termini e condizioni che riflettano quanto dalle Banche stesse deliberato".*

In pari data è pervenuta una comunicazione da parte degli Investitori, attraverso i propri consulenti legali, mediante cui è stata confermata la disponibilità *"a definire e completare l'Operazione ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo Quadro sottoscritto in data 23 marzo 2017, e in linea con quanto la Società ha successivamente comunicato al mercato".*

In data 28 giugno 2017, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Stefanel, è stato sottoscritto l'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società ai sensi dell'art. 182-bis della L.F. (**"Accordo Giugno 2017"**).

L'Accordo Giugno 2017 non si è tuttavia perfezionato in quanto BPV e Veneto Banca (le **"Banche Venete"**) – per ragioni tecniche – non hanno aderito secondo i termini convenuti.


Ciò considerato, in data 21 luglio 2017 Stefanel ha approvato e sottoscritto il Nuovo Accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale che sostituisce integralmente ed annulla l'Accordo Giugno 2017, al quale hanno aderito anche le Banche Venete. In data 28 luglio 2017 a seguito della sottoscrizione da parte di tutte le Parti dell'Accordo il Nuovo Accordo si è perfezionato.

In data 31 luglio 2017 il Nuovo Accordo è stato depositato presso il Tribunale di Treviso per l'omologazione ai sensi dell'art. 182-bis L.F..

Le condizioni del Nuovo Accordo sono le medesime dell'Accordo Giugno 2017 sopra riportate, fatto salvo per le variazioni di seguito indicate:

- l'importo della Nuova Finanza Piano non ammonterà ad Euro 25 milioni, come previsto nell'Accordo Giugno 2017, bensì ad Euro 23,8 milioni circa con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F.;
- l'importo della Nuova Finanza Banche non ammonterà ad Euro 12,5 milioni, come previsto nell'Accordo Giugno 2017, bensì ad Euro 11,3 milioni circa con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F., in quanto Veneto Banca non farà più parte del pool delle c.d. Banche Nuova Finanza;
- il Nuovo Accordo non include più tra le condizioni a cui l'efficacia dello stesso è condizionata, il rilascio, da parte di Consob, dell'Esenzione OPA, con conferma che l'Operazione non determina l'insorgenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi di Legge. Ciò in quanto, come già comunicato al mercato in data 12 luglio 2017,

Consob "ha trasmesso una nota mediante cui, in merito all'Operazione, ha preso atto di quanto rappresentato in relazione all'applicazione ex lege dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui agli articoli 106, c.5, lett. a) del D.Lgs 58/1998 e 49, comma 1, lett. b) n.1 del Regolamento Consob 19971 del 14 maggio 1999, subordinatamente al rilascio del decreto di omologazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare".



Dall'insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate, gli Amministratori, pur ritenendo che continuino a sussistere rilevanti incertezze relative ad eventi o condizioni che potrebbero comportare dubbi significativi sulla capacità della Società e del Gruppo di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, connesse: (i) all'ottenimento da parte del Tribunale di Treviso del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell' art. 182-bis della L.F.; (ii) al completamento delle fasi successive dell'Operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e di rafforzamento patrimoniale della Società, tra cui l'Aumento di Capitale e l'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da realizzarsi nei prossimi mesi; e (iii) alla capacità della Società e del Gruppo di realizzare le previsioni economico-finanziarie contenute nel Piano 2016-2022, caratterizzate da un oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale basati su accadimenti futuri, hanno la ragionevole aspettativa che la Società potrà continuare la sua operatività in un futuro prevedibile. Pertanto gli Amministratori hanno ritenuto appropriato redigere il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2017 sul presupposto della continuità aziendale.

### 2.2.3 Informazioni sul conto economico

Di seguito viene riportato il conto economico della Società relativo del primo semestre 2017 confrontato con il primo semestre 2016.

(migliaia di Euro)	1° semestre		1° semestre	
	2017	%	2016	%
Ricavi netti	33.257	100,0%	40.198	100,0%
Costo del venduto	(17.623)	(53,0)%	(22.842)	(56,8)%
<b>MARGINE INDUSTRIALE LORDO</b>	<b>15.634</b>	<b>47,0%</b>	<b>17.356</b>	<b>43,2%</b>
- Spese commerciali, generali ed amministrative	(17.298)	(52,0)%	(18.834)	(46,9)%
- (Oneri)/Proventi non ricorrenti	(534)	(1,6)%	(36)	(0,1)%
- Pubblicità e promozioni	(577)	(1,7)%	(838)	(2,1)%
<b>EBITDA*</b>	<b>(2.775)</b>	<b>(8,3)%</b>	<b>(2.352)</b>	<b>(5,9)%</b>

<b>EBITDA <i>adjusted</i>**</b>	<b>(2.241)</b>	<b>(6,7)%</b>	<b>(2.316)</b>	<b>(5,8)%</b>
- Ammortamenti	(1.846)	(5,6)%	(2.031)	(5,1)%
- Svalutazioni	(360)	(1,1)%	(386)	(1,0)%
<b>EBIT*</b>	<b>(4.981)</b>	<b>(15,0)%</b>	<b>(4.769)</b>	<b>(11,9)%</b>
<b>EBIT <i>adjusted</i>**</b>	<b>(4.087)</b>	<b>(12,3)%</b>	<b>(4.347)</b>	<b>(10,8)%</b>
- Proventi finanziari	1.578	4,7%	2.757	6,9%
- Oneri finanziari	(2.344)	(7,0)%	(3.942)	(9,8)%
- (Oneri)/Proventi da partecipazioni	(228)	(0,7)%	(4.042)	(10,1)%
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>(5.975)</b>	<b>(18,0)%</b>	<b>(9.996)</b>	<b>(24,9)%</b>
- Imposte sul reddito del periodo	(29)	(0,1)%	(313)	(0,8)%
<b>RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA'</b>	<b>(6.004)</b>	<b>(18,1)%</b>	<b>(10.309)</b>	<b>(25,6)%</b>
<b>RISULTATO NETTO DEL PERIODO</b>	<b>(6.004)</b>	<b>(18,1)%</b>	<b>(10.309)</b>	<b>(25,6)%</b>

\* EBITDA è pari al risultato operativo più ammortamenti e svalutazioni, mentre EBIT\* è pari al risultato operativo

\*\* EBITDA *adjusted* non include i proventi/oneri non ricorrenti, mentre EBIT *adjusted* non include i proventi/oneri non ricorrenti e le svalutazioni delle attività non correnti

### Ricavi netti

Nel corso del primo semestre 2017 la Società ha registrato ricavi pari ad Euro 33.257 migliaia, in diminuzione del 17,3% rispetto al corrispondente periodo nell'esercizio precedente (Euro 40.198 migliaia), risultato che riflette, oltre alle vendite *like-for-like*, la razionalizzazione della rete vendita, le minori vendite verso società controllate per i minori immessi delle collezioni del 2017 e il posticipo di parte delle vendite della collezione autunno-inverno 2017 verso clienti in *franchising* e in *multibrand* al terso trimestre 2017.

I negozi monomarca (c.d. *Stefanel Shops*) a gestione diretta con dati comparabili (*like-for-like*) hanno realizzato vendite in diminuzione dell'11,6%.

I ricavi per area geografica vedono l'Italia il mercato principale con una quota del 50,1% sul totale, mentre i ricavi realizzati all'estero sono pari al 49,9% del totale vendite nette (50,0% nel primo semestre 2016).

	1° semestre 2017	1° semestre 2016	Var. %
Italia	16.646	20.102	(17,2%)
Resto d'Europa	15.542	18.108	(14,2%)
Resto del mondo	1.069	1.988	(46,2%)
<b>Totale</b>	<b>33.257</b>	<b>40.198</b>	<b>(17,3%)</b>


### Negozi monomarca *business unit* Stefanel

30.06.2017

31.12.2016

	Stefanel shops	di cui DOS (*)	Stefanel shops	di cui DOS (*)
Italia	123	41	138	51
Resto d'Europa	202	109	212	109
Resto del mondo	73	0	69	0
<b>Totale</b>	<b>398</b>	<b>150</b>	<b>419</b>	<b>160</b>

(\*) DOS comprende i punti vendita a gestione diretta, compresa la rete *outlet* diretta, il WEB e i GDO.



Nel corso del primo semestre 2017 sono state effettuate 26 nuove aperture e 47 chiusure, con l'obiettivo di razionalizzare ulteriormente la rete vendita non performante e focalizzarla sui punti vendita con le migliori performance e maggiormente coerenti con il nuovo posizionamento del marchio.

### EBITDA

L'EBITDA del primo semestre 2017 si attesta su valori negativi per Euro 2.775 migliaia, registrando un peggioramento di Euro 423 migliaia rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. Tale andamento non positivo, che tuttavia risulta sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2016, riflette l'andamento dei ricavi in diminuzione del 17,3%, ed è positivamente compensato dall'incremento del margine lordo industriale, che passa dal 43,2% al 47,0%, per effetto principalmente del miglioramento delle politiche promozionali a supporto delle vendite, dalla diversa incidenza delle vendite verso le controllate e dalla riduzione delle spese amministrative e commerciali (per Euro 1.536 migliaia) e di pubblicità (per Euro 261 migliaia).

Si segnala inoltre che gli oneri non ricorrenti pari a Euro 534 migliaia includono costi per consulenze McKinsey per Euro 725 migliaia, oneri per chiusura negozi per Euro 412 migliaia, parzialmente compensati da proventi per indennità da rilascio locali per Euro 434 migliaia e da altri proventi straordinari per Euro 169 migliaia.

Si evidenzia che il *management* ha la ragionevole aspettativa che le spese amministrative e commerciali, sulla base delle significative azioni di contenimento dei costi poste in essere e della razionalizzazione della rete vendita realizzata nel primo semestre, potranno generare ulteriori *savings* nella seconda parte dell'esercizio a beneficio della marginalità.

### EBIT

L'EBIT negativo per Euro 4.981 migliaia, registra un peggioramento di Euro 212 migliaia rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Tale andamento riflette le dinamiche reddituali dell'EBITDA, già sopra commentate.

### Altre voci del conto economico

Gli **oneri finanziari netti** registrano un miglioramento di Euro 419 migliaia, passando da Euro 1.185 migliaia nel primo semestre 2016 a Euro 766 migliaia nel primo semestre 2017, in particolare per effetto di minori differenze negative nette su cambi.

I **“Proventi e oneri da partecipazioni”** del primo semestre del 2017 è negativo per Euro 228 migliaia e si riferisce all’adeguamento al valore recuperabile dei crediti di natura finanziaria a fronte della maturazione degli interessi attivi di competenza del periodo.

Le **imposte sul reddito del periodo** includono, oltre il provento da consolidato fiscale nazionale e le maggiori imposte degli esercizi precedenti emerse nel 2017, l’iscrizione di fiscalità anticipata sull’intero importo delle differenze temporanee. Al 30 giugno 2017 la Società ha prodotto un reddito imponibile negativo sia fini IRAP che ai fini IRES.

### 2.2.4 Informazioni sulla situazione patrimoniale

La tabella che segue riassume i dati patrimoniali riclassificati:


<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Immobilizzazioni immateriali	20.665	21.781
Immobili, impianti e macchinari	12.286	13.181
Altre attività non correnti – nette	35.447	35.780
Fondi TFR, fondo rischi e oneri non correnti	(3.922)	(3.899)
<b>Attività non correnti</b>	<b>64.476</b>	<b>66.843</b>
<b>Capitale circolante netto operativo</b>	<b>2.000</b>	<b>(4.033)</b>
<b>Altre attività (passività) correnti nette</b>	<b>4.172</b>	<b>3.853</b>
<b>Attività destinate alla vendita</b>	-	-
<b>Capitale investito</b>	<b>70.648</b>	<b>66.663</b>
Patrimonio netto	21.749	15.741
Posizione finanziaria netta	(92.397)	(82.404)
<b>Totale mezzi propri e di terzi</b>	<b>(70.648)</b>	<b>(66.663)</b>

#### 2.2.4.1 Attività non correnti

La tabella seguente illustra la composizione delle **immobilizzazioni immateriali** rilevate alla data del 30 giugno 2017 e la relativa movimentazione intervenuta nel periodo.

	<b>Diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno</b>	<b>Altre imm. immateriali</b>	<b>Key money</b>	<b>Totale</b>
--	---	-----------------------------------	----------------------	---------------

<b>Valore contabile netto di apertura</b>	<b>1.152</b>	<b>1.131</b>	<b>26.789</b>	<b>29.072</b>
Acquisizioni	184	65	-	249
Ammortamenti	(270)	(253)	(521)	(1.044)
Decrementi per cessioni e dismissioni	-	-	(144)	(144)
Svalutazioni	-	-	(383)	(383)
Altri movimenti	62	(77)	(286)	(301)
<b>Valore contabile netto di chiusura</b>	<b>1.128</b>	<b>866</b>	<b>25.455</b>	<b>27.449</b>



Gli avviamenti commerciali (c.d. *key money*) iscritti nel bilancio sono considerati, nei casi in cui sussistono caratteristiche contrattuali e di ubicazione del punto vendita tali da far ritenere appropriato tale trattamento, attività immateriali a vita utile indefinita e non sono, pertanto, soggetti ad ammortamento. La valutazione riconosciuta è pari al minore tra il costo storico inizialmente sostenuto ed il valore di realizzo così come risultante dalla stima del valore d'uso o da apposite perizie acquisite dall'azienda ed è soggetta ad *impairment test* con cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 36.

Non sono state iscritte attività immateriali generate internamente.

Con riferimento alla voce Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, gli investimenti del periodo si riferiscono principalmente ai costi sostenuti per il rinnovo di licenze software.

La seguente tabella evidenzia per le **immobilizzazioni materiali** il valore netto contabile alla data del 30 giugno 2017, confrontato con il valore netto contabile dell'esercizio precedente.

	<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>Investimenti e su beni di terzi</b>	<b>Altri beni</b>	<b>Totale</b>
<b>Costo storico</b>						
<b>Al 1° gennaio 2016</b>	<b>14.795</b>	<b>2.503</b>	<b>2.374</b>	<b>12.367</b>	<b>18.364</b>	<b>50.403</b>
Incrementi	2	18	20	275	426	741
Cessioni		(8)	(22)	(212)	(225)	(467)
Svalutazioni		(41)	(44)	(973)	(149)	(1.207)
Riclassifica attività destinate alla vendita						
<b>Al 31 dicembre 2016</b>	<b>14.797</b>	<b>2.472</b>	<b>2.328</b>	<b>11.457</b>	<b>18.416</b>	<b>49.470</b>
Incrementi		5	5	32	166	208
Cessioni		(7)	(6)		(244)	(257)
Svalutazioni		(234)	(90)	(1.027)	(589)	(1.940)
Riclassifica attività destinate alla vendita						
<b>Al 30 giugno 2017</b>	<b>14.797</b>	<b>2.236</b>	<b>2.237</b>	<b>10.462</b>	<b>17.749</b>	<b>47.481</b>

**Fondi ammortamenti e svalutazioni**

<b>Al 1° gennaio 2016</b>	<b>(5.572)</b>	<b>(1.873)</b>	<b>(2.090)</b>	<b>(10.212)</b>	<b>(15.747)</b>	<b>(35.494)</b>
Quota di ammortamento dell'anno	(368)	(229)	(109)	(472)	(1.039)	(2.217)
Cessioni		8	9	212	200	429
Svalutazioni		22	40	806	125	993
Riclassifica attività destinate alla vendita						
<b>Al 31 dicembre 2016</b>	<b>(5.940)</b>	<b>(2.072)</b>	<b>(2.150)</b>	<b>(9.666)</b>	<b>(16.461)</b>	<b>(36.289)</b>
Quota di ammortamento del periodo	(181)	(102)	(45)	(220)	(480)	(1.028)
Cessioni		7	4		215	226
Svalutazioni		230	89	1.006	571	1.896
Riclassifica attività destinate alla vendita						
<b>Al 30 giugno 2017</b>	<b>(6.121)</b>	<b>(1.937)</b>	<b>(2.102)</b>	<b>(8.880)</b>	<b>(16.155)</b>	<b>(35.195)</b>
<b>Valore netto contabile</b>						
<b>Al 30 giugno 2017</b>	<b>8.676</b>	<b>299</b>	<b>135</b>	<b>1.582</b>	<b>1.594</b>	<b>12.286</b>
<b>Al 31 dicembre 2016</b>	<b>8.857</b>	<b>400</b>	<b>178</b>	<b>1.791</b>	<b>1.955</b>	<b>13.181</b>

La voce "Altri beni" è così dettagliata:

	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Mobili e macchine d'ufficio	6	8
Arredi negozi	1.192	1.572
Macchine elettroniche	375	341
Automezzi	6	6
Autovetture	15	28
<b>Totale</b>	<b>1.594</b>	<b>1.955</b>

Gli **investimenti** del periodo hanno riguardato prevalentemente mobili, arredi e attrezzature relativi alla realizzazione di arredamenti di negozi ed a costi di ristrutturazione e ammodernamento di negozi e sede.

I **disinvestimenti** del periodo hanno riguardato principalmente la dismissione di mobili, arredi e attrezzature non più utilizzabili in relazione alla chiusura di alcuni punti vendita e di migliorie su beni di terzi.

**2.2.4.2 Verifica circa la presenza di perdite durevoli di valore in merito alle attività materiali e immateriali (c.d. *impairment test*)**



Come previsto dallo IAS 36 e dalle procedure interne, la Società sottopone a verifica circa la presenza di perdite durevoli di valore le attività aziendali. Tale verifica viene svolta con cadenza almeno annuale con riferimento alle immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita e, con riferimento alle altre immobilizzazioni, viene svolta in presenza di indicatori esterni od interni che possano far ritenere sussistono perdite di valore.

Al 30 giugno 2017, sulla base del nuovo Piano 2016-2022, da cui emerge la capacità della Società di recuperare una marginalità positiva nell'arco di piano compatibile con la prima formulazione di previsioni, non si è ritenuto di procedere con l'effettuazione di un *test di impairment* completo.

Pertanto, sono stati considerati ai fini della valutazione della recuperabilità degli attivi immobilizzati i risultati del *test di impairment* predisposto al 31 dicembre 2016. Solamente in presenza di chiusure di negozi già programmate si è valutata la recuperabilità degli attivi residui iscritti in bilancio e l'eventuale necessità di procedere a svalutazioni specifiche.

Il risultato dell'analisi ha portato ad iscrivere a conto economico consolidato - nel rigo "Svalutazioni" - un ammontare di Euro 360 migliaia per svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

La voce **altre attività non correnti** è così composta:

	30.06.2017	31.12.2016
Partecipazioni	26.401	26.452
Altri crediti e attività non correnti	4.434	4.650
Attività per imposte anticipate	7.678	7.688
Passività per imposte differite	(3.066)	(3.010)
<b>Totale</b>	<b>35.447</b>	<b>35.780</b>

Di seguito si riporta il dettaglio delle **partecipazioni** in società controllate e altre imprese e la movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2017.

Società controllate	Valore partecipaz. al 31/12/16	Increm./ (Decrem.)	Svalut.	Riserva di traduzione	Valore partecipaz. al 30/06/17
Interfashion S.p.A.	9.762				9.762
Hi-Int S.A.	67				67
Stefanel International Holding N.V.	-				-
Lara Stefanel S.a.s.	375				375
Stefburg Mode GmbH	5.912				5.912
Stefanel Espana S.L.	-				-

Stefanel Russia LLC	1.215				1.215
Stefpraha S.r.o.in liquid.	23	(23)			-
Stefanel Romania S.r.l.	7.429				7.429
Stefanel de Portugal Unipessoal LDA	-				-
Stefanel Fashion Turkey A.S.	-				-
Swiss Factory Outlet S.A.	-				-
Stefanel Japan Inc.	249		(13)	(8)	228
Stefanel Polonia Sp. Z o.o.	1.204				1.204
Stefanel Hellas S.A.	-				-
Stefanel (UK) Limited	-				-
Partecipazioni in altre imprese	216	(5)	(2)		209
<b>Valore netto di iscrizione</b>	<b>26.452</b>	<b>(28)</b>	<b>(15)</b>	<b>(8)</b>	<b>26.401</b>

<b>Società controllate</b>	<b>F.do rischi al 31/12/2016</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Ripristino</b>	<b>F.do rischi al 30/06/2017</b>
Stefanel International Holding N.V.	(1.473)			(1.473)
<b>Fondo copertura perdite delle società controllate</b>	<b>(1.473)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.473)</b>

Al 31 dicembre 2016 gli Amministratori si sono avvalsi del supporto metodologico di un esperto indipendente ai fini della verifica del valore di carico di alcune partecipazioni in imprese controllate, sulla base di quanto previsto dallo IAS 36. Si specifica che il metodo di valutazione utilizzato – fondato sui flussi di cassa attualizzati (DCF) – previsto dai principi contabili per la stima del «valore in uso», assume la condizione di continuità aziendale secondo cui un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

Tale condizione, nel caso specifico, appare ancora subordinata al verificarsi congiuntamente delle seguenti circostanze: (i) all'ottenimento da parte del Tribunale di Treviso del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della L.F.; (ii) al completamento delle fasi successive dell'Operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e di rafforzamento patrimoniale della Società, tra cui l'Aumento di Capitale, l'emissione degli SFP e l'erogazione della Nuova Finanza di Piano, da realizzarsi nei prossimi mesi; e (iii) alla capacità della Società e del Gruppo di realizzare le previsioni economico-finanziarie contenute nel Piano 2016-2022, caratterizzate da un oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale basati su accadimenti futuri.



Al 31 dicembre 2016 i flussi di cassa utilizzati per la verifica del valore di carico delle partecipazioni sono stati derivati dai risultati operativi del Piano 2016-2022, ed elaborati a livello di "entity" al netto delle imposte figurative (NOPAT), cui sono state risommate le poste non monetarie (ammortamenti) e le variazioni di capitale investito netto operativo.

Nelle proiezioni patrimoniali, i debiti commerciali delle partecipate verso la Società controllante sono stati calcolati in base ai COGS, ipotizzando un numero di giorni medi che la Società solitamente concede ai clienti estero terzi per il loro pagamento; la quota di debito residuale è stata considerata come passività finanziaria e collocata nella PFN (posizione finanziaria netta) alla voce "debiti finanziari verso controllante" o ad incremento delle disponibilità liquide nel caso in cui la partecipate riesca a generare cassa per un valore superiore al rimborso del debito finanziario verso controllante dell'anno precedente. Tale quota di debiti finanziari è stata classificata, parimenti, nei crediti finanziari a lungo termine nel bilancio della Stefanel e assoggettata ad *impairment test*.

L'esito di tale test, con riferimento alle voci partecipazioni in imprese controllate e crediti finanziari verso società controllate al 31 dicembre 2016 ha comportato la necessità di procedere ad ulteriori svalutazioni, al netto dei ripristini di valore, per complessivi Euro 13.516 migliaia di alcune partecipazioni e dei relativi crediti finanziari.

Al 30 giugno 2017 non sono emersi segnali di *impairment* tali per cui si sia reso necessario porre in essere un *test di impairment* completo sulle voci partecipazioni in imprese controllate e crediti finanziari verso società controllate. Pertanto le valutazioni circa la recuperabilità dei relativi valori di carico sono basate anche al 30 giugno 2017 sugli esiti del *test di impairment* posto in essere al 31 dicembre 2016 sulla base del Piano 2016-2022.

Di seguito si riporta il dettaglio degli **Altri crediti ed attività non correnti** e la movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2017.

	30.06.2017	31.12.2016
Crediti verso l'Erario	122	42
Depositi cauzionali	1.002	1.106
Depositi cauzionali verso parti correlate	250	250
Crediti verso clienti	878	1.070
Altri crediti	1.182	1.182
Crediti verso parti correlate	1.000	1.000
<b>Totale</b>	<b>4.434</b>	<b>4.650</b>

I crediti verso l'Erario includono crediti per imposte chieste a rimborso e crediti su ritenute d'acconto per circa Euro 127 migliaia; tali poste contabili sono state oggetto di attualizzazione, che ha prodotto una rettifica di valore di Euro 5 migliaia.

I depositi cauzionali nel corso del periodo risultano decrementati di Euro 104 migliaia, di cui Euro 66 migliaia per nuovi depositi, Euro 168 migliaia per incasso netto o chiusura di depositi ed Euro 2 migliaia derivanti dall'effetto negativo dell'attualizzazione dei valori.

La voce "crediti verso clienti" include la quota non corrente del piano di rientro definito con alcuni clienti.

La voce "**Altri crediti**" si compone degli importi pagati a fronte di cartelle esattoriali ricevute per addebiti oggetto del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate relativo al periodo d'imposta 2001, contabilizzati tra i crediti in quanto la Società, supportata dal parere di autorevoli esperti indipendenti, ritiene probabile che le proprie pretese saranno accolte in Cassazione.

La voce "**Crediti verso parti correlate**" si riferisce alla parte differita al 2019 del prezzo di cessione di un ramo d'azienda avvenuta nel corso del 2015 nei confronti della parte correlata Leggenda S.r.l.

Risultano iscritte **attività per imposte anticipate** per l'importo di Euro 7.678 migliaia, al lordo di **passività per imposte differire** di Euro 3.066 migliaia. Tali attività sono state rilevate in quanto si ritiene probabile il loro recupero sulla base delle aspettative, basate sul Piano 2016-2022 della Società.

Le imposte anticipate si riferiscono anche al beneficio connesso al riporto di perdite fiscali realizzate in esercizi precedenti per un importo complessivo di Euro 4.197 migliaia corrispondenti a perdite fiscali per Euro 17.489 migliaia, che alla luce dei risultati futuri attesi, si ritiene ragionevolmente recuperabile nell'arco dei prossimi 4/5 esercizi, anche tenuto conto del fatto che non sussistono limiti temporali al riporto delle perdite. In particolare, l'ammontare iscritto dalla Società tiene in considerazione il fatto che la stessa nell'esercizio 2017 potrà beneficiare di proventi straordinari imponibili, subordinati all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis della L.F., che la Società ha depositato in data 31 luglio 2017 presso il Tribunale di Treviso. Tali componenti, seppur diminuite dei risultati gestionali previsti ancora non positivi per l'esercizio 2017, comporterà per la stessa il realizzo di un reddito imponibile positivo per valori che permetteranno l'utilizzo già nell'esercizio 2017 di una parte importante delle perdite fiscali sulle quali sono state stanziare le imposte anticipate al 31 dicembre 2016. La parte residuale del credito per imposte anticipate sarà utilizzato a fronte dei redditi imponibili che saranno prodotti nell'arco dei successivi 2/3 anni di Piano.

I **fondi per rischi ed oneri** ammontano ad Euro 2.337 migliaia e sono dettagliati come risulta dal prospetto di seguito esposto:

	Saldo al 31.12.2016	Accant.ti	Utilizzi	Saldo al 30.06.2017
Fondo rischi e oneri per cause in corso	319		(15)	304
Fondo indennità fine rapporto d'agenzia	507	6	(7)	506
Fondi rischi su contenziosi fiscali	54			54
Fondo copertura perdite delle società controllate	1.473			1.473
<b>Totale fondi rischi e oneri futuri non correnti</b>	<b>2.353</b>	<b>6</b>	<b>(22)</b>	<b>2.337</b>



Nell'ambito della chiusura di alcuni rapporti commerciali si sono originate delle controversie da cui è sorto un contenzioso. La Società in base al parere dei propri legali, ritiene che con riferimento ad alcune di tali controversie l'esito dell'azione legale giudiziale possa tradursi in un probabile onere e, di conseguenza, è stato previsto un fondo nel bilancio a copertura del danno potenziale che risulta, al 30 giugno 2017, pari ad Euro 304 migliaia.

Il fondo indennità di fine rapporto di agenzia viene stanziato sulla base delle previsioni normative e degli accordi economici collettivi ed è determinato sulla base di stime degli esborsi futuri elaborati anche sulla base dell'esperienza storica. Trattandosi di esborsi che sono stimati nel medio - lungo termine, si è provveduto alla loro attualizzazione secondo quanto previsto dallo IAS 37 applicando ai flussi finanziari attesi un tasso di attualizzazione pari allo 1,08%, tasso desunto dai rendimenti dei titoli di Stato con durata collegata a quella delle passività di cui si è effettuata la valutazione. L'attualizzazione alla data del 30 giugno 2017 di tale passività ha comportato l'iscrizione a conto economico di un provento finanziario da attualizzazione di Euro 7 migliaia.

Il "Fondo copertura perdite delle società controllate" al 30 giugno 2017 è relativo al valore del patrimonio netto negativo di una società controllata.

#### Situazione fiscale

I contenziosi fiscali in essere alla data di chiusura del periodo sono di seguito descritti:

- con riferimento al contenzioso avente ad oggetto il periodo d'imposta 2001 ai fini IRAP, IRES e IVA, in data 20 aprile 2017 si è tenuta la pubblica udienza di trattazione in Corte di Cassazione avverso la decisione negativa, in primo e secondo grado, della Commissione Tributaria Regionale di Venezia. Siamo in attesa della decisione dei supremi giudici. La Società, pur in presenza dei giudizi avversi finora espressi, supportata dal parere autorevole di esperti indipendenti dalla stessa interpellati, ritiene che la passività massima emergente da detto contenzioso non sia significativa. Tale passività è coperta dal fondo rischi stanziato dalla società. Tra gli "Altri crediti non correnti" sono state rilevate le somme, pari ad Euro 1.182 migliaia, corrisposte

all'Amministrazione Finanziaria in pendenza del giudizio. Tra i rilievi oggetto del predetto contenzioso, quello di maggiore impatto attiene alla presunta antieconomicità dei canoni di locazione passivi ove gli stessi vengano riaddebitati a terzi per importi inferiori, sebbene nell'ambito di un più ampio schema di accordi commerciali. Si evidenzia – a titolo informativo – che dall'eventuale accoglimento dei rilievi sollevati dall'Amministrazione finanziaria potrebbe conseguire un impatto a conto economico pari a circa Euro 1.064 migliaia, senza tenere conto del fondo rischi stanziato. Gli Amministratori ritengono che la posizione della Società sia validamente supportata e considerano la relativa passività non probabile;

- con riferimento al contenzioso avente ad oggetto l'accertamento di maggiori diritti doganali (dazi e IVA), interessi di mora e sanzioni pecuniarie relativi ad operazioni effettuate tra il 2004 e il 2006 con la Croazia, in data 3 maggio 2017 si sono tenute le pubbliche udienze presso la Corte di Cassazione, a seguito ricorsi per Cassazione presentati dall'Avvocatura dello Stato in data 25 novembre 2011 avverso le sentenze di appello, che confermano il positivo esito per la Società delle controversie in primo grado. In attesa di deposito delle sentenze, si rimane nella convinzione circa la validità delle motivazioni, quindi si è ritenuto di non stanziare alcun fondo rischi con riferimento a tale contenzioso.

Il **Trattamento di fine rapporto** ammonta ad Euro 1.585 migliaia e riflette l'indennità maturata a fine periodo dai dipendenti della Società in conformità alle disposizioni di legge.

<b>Fondo trattamento di fine rapporto al 31.12.2016</b>	<b>1.546</b>
Liquidazioni e trasferimenti	46
Onere finanziario da attualizzazione	3
(Utile)/perdita attuariale rilevata tra le altre componenti del conto economico complessivo	(10)
<b>Valore contabile netto di chiusura al 30.06.2017</b>	<b>1.585</b>

La componente interessi dell'onere relativo ai piani per benefici a dipendenti è contabilizzata a conto economico nella voce "Oneri finanziari".

Il tasso di interesse utilizzato per la determinazione del valore attuale dell'obbligazione è stato determinato con riferimento alla curva dei rendimenti medi che scaturisce dai titoli di Stato in circolazione nel mese della data di valutazione. Per il 30 giugno 2017 è stato utilizzato un tasso annuo di attualizzazione costante pari allo 0,60%.

### **2.2.4.3 Capitale circolante netto operativo e altre attività (passività) correnti**



La tabella che segue mostra la composizione e l'evoluzione del capitale circolante netto operativo e delle altre attività (passività) correnti:

(in migliaia di Euro)	30.06.2017	31.12.2016
Rimanenze nette	23.872	21.447
Crediti commerciali	22.341	19.996
Debiti commerciali	(44.213)	(45.476)
<b>Capitale circolante netto operativo</b>	<b>2.000</b>	<b>(4.033)</b>
Altre attività correnti non finanziarie	9.785	8.499
Altre passività correnti non finanziarie	(5.613)	(4.646)
<b>Altre attività (passività) correnti nette</b>	<b>4.172</b>	<b>3.853</b>

La dinamica del capitale circolante netto operativo riflette, oltre alla stagionalità del *business*, il risultato delle azioni poste in essere dal *management* ai fini di ridurre i volumi delle scorte delle stagioni precedenti, con politiche di immissione e di acquisto più oculate, oltre che l'effetto di una più attenta politica di gestione del credito verso terzi e la fiducia che continua ad essere accordata alla Società dai suoi fornitori. L'incremento dei crediti commerciali è dovuto quasi interamente all'incremento dei crediti commerciali verso le società controllate

Si evidenzia che la dinamica dei debiti commerciali è stata inevitabilmente influenzata dalla domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, a cui la Società è ricorsa in data 2 novembre 2016. A partire da tale data la normativa di riferimento non permette il pagamento dei creditori per la parte maturata sino a quella data. Alla data del 30 giugno 2017 tale voce include debiti verso fornitori e verso la società di *factoring* sorti *ante* 2 novembre 2016 (data del Ricorso) per Euro 36.916 migliaia. Questi ultimi sono stati oggetto di specifici accordi di remissione e di dilazione del debito nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F., la cui efficacia è subordinata all'omologazione dello stesso.

Si evidenzia che le **Altre attività correnti non finanziarie** includono la parte corrente (per Euro 2.300 migliaia) del credito residuo pari a Euro 3.300 migliaia derivante dalla cessione in data 30 giugno 2015 di un punto vendita alla correlata Leggenda S.r.l. in liquidazione. Tale credito residuo scadeva, come da rinegoziazione intervenuta nel mese di luglio 2016, per Euro 2.300 migliaia il 31 dicembre 2016 e per la differenza nell'esercizio 2019.

In merito a tale posizione, in data 22 dicembre 2016 Leggenda S.r.l. in liquidazione ha comunicato a Stefanel di aver sospeso il pagamento del proprio debito in scadenza al 31 dicembre 2016 ed ha contestualmente chiesto alla stessa un periodo di moratoria che la

Società si è riservata di valutare. Nel corso del mese di gennaio la Società ha ricevuto da parte di Leggenda S.r.l. in liquidazione la documentazione a supporto della propria richiesta, che è stata esaminata dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dal Consiglio di Amministrazione. In data 24 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, ha deliberato di concedere un periodo di moratoria sino al 30 giugno 2017 e di procedere nel frattempo con regolarità al pagamento di tutti i canoni di locazione e di affitto d'azienda in essere.

In data 29 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, ha deliberato, anche a fronte della disponibilità da parte di Leggenda S.r.l. in liquidazione ad estendere la durata del contratto di affitto relativo al suddetto ramo d'azienda al 31 dicembre 2017, di concedere il posticipo del pagamento per Euro 2.300 migliaia del suddetto credito al 31 dicembre 2017, e di confermare il pagamento del residuo credito per Euro 1.000 migliaia, come peraltro già convenuto, entro il 31 dicembre 2019, subordinatamente all'approvazione e all'omologazione per entrambe le società di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F..

### **2.2.5 Informazioni sul patrimonio**

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO DI PERIODO**

**al 31 dicembre 2016**

	Capitale sociale	Azioni Proprie	Altre riserve di capitale	Utili/(perdite) a nuovo	Riserva cash flow hedge	Utili/(perdite) attuariale su piani a benefici definiti	Riserva di conversione	Totale patrimonio netto
<i>(in unità di Euro)</i>								
Saldo al 1° gennaio 2016	16.496.438	(428.620)	-	(3.586.087)	-	(411.619)	-	12.070.112
Risultato dell'esercizio				(27.771.720)				(27.771.720)
Altri utili/perdite complessivi						(56.175)	16.435	(39.740)
Totale utile/(perdita) complessivo	-	-	-	(27.771.720)		(56.175)	16.435	(27.811.460)
Riclassifica riserve IAS								
Saldo al 31 dicembre 2016	16.496.438	(428.620)		(31.357.807)		(467.794)	16.435	(15.741.348)

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO DI PERIODO**

**al 30 giugno 2017**

	Capitale sociale	Azioni Proprie	Altre riserve di capitale	Utili/(perdite) a nuovo	Riserva cash flow hedge	Utili/(perdite) attuariale su piani a benefici definiti	Riserva di conversione	Totale patrimonio netto
<i>(in unità di Euro)</i>								
Saldo al 1° gennaio 2017	16.496.438	(428.620)	-	(31.357.807)	-	(467.794)	16.435	(15.741.348)
Risultato del periodo				(6.004.483)				(6.004.483)
Altri utili/perdite complessivi						4.358	(7.863)	(3.505)
Totale utile/(perdita) complessivo	-	-	-	(6.004.483)		4.358	(7.863)	(6.007.988)
Riclassifica riserve IAS								
Saldo al 30 giugno 2017	16.496.438	(428.620)	-	(37.362.290)	-	(463.436)	8.572	(21.749.336)



## 2.2.6 Situazione finanziaria al 30 giugno 2017

La tabella che segue mostra la composizione della posizione finanziaria netta secondo la configurazione prevista dalla comunicazione CESR/05-054b del febbraio 2005 (ovvero con l'esclusione delle attività finanziarie immobilizzate):

(in migliaia di Euro)	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>6.372</b>	<b>3.516</b>	<b>316</b>
Cassa	36	360	45
C/c bancari	6.336	3.156	271
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>5.488</b>	<b>4.845</b>	<b>3.767</b>
Attività finanziarie non immobilizzate	131	239	101
Attività finanziarie non immobilizzate verso società del Gruppo	5.357	4.606	3.666
<b>Debiti verso banche a breve termine</b>	<b>(106.533)</b>	<b>(93.069)</b>	<b>(89.368)</b>
Passività finanziarie correnti	(106.533)	(93.069)	(89.368)
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<b>CORRENTE</b>	<b>(94.673)</b>	<b>(84.708)</b>	<b>(85.285)</b>
<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>(2.335)</b>	<b>(2.323)</b>	-
Passività finanziarie non correnti verso società del Gruppo	(2.335)	(2.323)	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON</b>			
<b>CORRENTE</b>	<b>(2.335)</b>	<b>(2.323)</b>	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<b>CIVILISTICA</b>	<b>(97.008)</b>	<b>(87.031)</b>	<b>(85.285)</b>


Il precedente accordo di ristrutturazione dell'indebitamento (l'Accordo 2014) prevedeva la verifica del rispetto dei parametri finanziari (c.d. *covenants*) su base semestrale. Sulla base dei dati consuntivi al 31 dicembre 2015, alcuni parametri finanziari previsti dall'Accordo 2014, rilevanti rispetto alla possibilità di invocare la risoluzione del contratto di finanziamento, risultavano non rispettati. Il mancato rispetto di tali parametri finanziari aveva comportato la Società la decadenza del beneficio del termine sui finanziamenti a medio lungo termine in essere che, pertanto, sono stati riflessi tra le passività a breve termine, oltre al rischio di revoca da parte delle banche finanziatrici delle linee di finanza operativa in scadenza al 31 dicembre 2015.

Si ritiene utile segnalare che le Banche, nelle more della definizione del nuovo accordo di ristrutturazione, perfezionato in data 28 luglio 2017, non hanno fatto venir meno il supporto finanziario alla Società ed al Gruppo, mantenendo disponibili e utilizzabili le linee

di finanza operativa, che l'Emittente e le società alla stessa facenti capo hanno potuto utilizzare sino alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Si evidenzia che, in data 12 aprile 2017, successivamente all'autorizzazione, da parte del Tribunale di Treviso ai sensi del 182-*quinquies*, primo comma, della L.F. a contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell'art. 111 della L.F., la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per la Nuova finanza d'Urgenza per un ammontare pari a Euro 10 milioni, che è stato erogato il giorno successivo.

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario di Stefanel al 30 giugno 2017:



**STEFANEL RENDICONTO FINANZIARIO**

(in unità di Euro)

	<b>1° semestre 2017</b>	<b>1° semestre 2016</b>	<b>Esercizio 2016</b>
Utile (perdita) di esercizio	(6.004.483)	(10.309.077)	(27.771.720)
Plusvalenze e minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	(419.302)	(16.447)	(13.543)
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti	2.206.368	2.417.456	5.507.555
Svalutazione (rialutazione) partecipazioni	228.341	4.334.176	13.515.306
Interessi attivi su crediti finanziari non incassati	(184.827)	-	(710.945)
Incremento (decremento) del fondo imposte differite	55.196	34.913	(146.631)
Decremento (incremento) dei crediti per imposte anticipate	4.351	261.008	(182.929)
Incremento (decremento) dei fondi rischi ed oneri	84.256	(207.806)	(230.408)
Incremento (decremento) del trattamento di fine rapporto	49.866	(28.251)	(71.260)
Decremento (incremento) delle rimanenze	(2.424.688)	2.757.352	9.617.679
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(2.344.673)	(1.902.949)	(573.024)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	(1.262.741)	3.864.977	1.475.450
Variazione delle attività/passività operative	(307.600)	(863.372)	981.203
<b>A) FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL' ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>(10.319.936)</b>	<b>341.980</b>	<b>1.396.733</b>
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(128.979)	(174.956)	(261.028)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(208.271)	(359.745)	(741.513)
Ricavato dalla vendita di immobili impianti e macchinari e key money	560.404	191.269	196.569
Incasso da liquidazione da società controllate	23.203	-	-
Disinvestimenti (investimenti) in partecipazioni	-	12.059	-
Disinvestimenti (investimenti) in attività finanziarie	104.304	10.066	(36.811)
<b>B) FLUSSI DI CASSA DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>350.661</b>	<b>(321.307)</b>	<b>(842.783)</b>
Variazione finanziamenti a medio/lungo termine	12.354	-	-
Variazione netta passività finanziarie correnti	3.463.816	146.213	4.689.684
Erogazione Finanza d'Urgenza	10.000.000	-	-
Variazione nelle altre attività finanziarie correnti	(642.941)	17.585	(1.821.649)
Altre variazioni di patrimonio netto	(7.863)	37.276	-
<b>C) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA'/PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>12.825.366</b>	<b>201.074</b>	<b>2.868.035</b>
<b>D) VARIAZIONI DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>2.856.091</b>	<b>221.747</b>	<b>3.421.985</b>
<b>E) DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI</b>	<b>3.516.012</b>	<b>94.027</b>	<b>94.027</b>
<b>F) DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI (D+E)</b>	<b>6.372.103</b>	<b>315.774</b>	<b>3.516.012</b>

**2.3. Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il rimpianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale.**



Come precisato al par. 1 che precede, in data 28 luglio 2017 è stato perfezionato l'Accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale della Società. Nel corso della riunione consiliare del 4 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Stefanel nonché all'Amministratore Delegato Stefano Visalli, in via tra loro disgiunta, di convocare l'Assemblea Straordinaria per il 21 settembre 2017 e il 26 settembre 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in esecuzione dell'Accordo e subordinatamente alle condizioni sospensive dallo stesso previste:

- a) l'Aumento di Capitale, secondo i termini e condizioni illustrati (sinteticamente) al precedente par. 1, nonché nel successivo par. 3;
- b) l'emissione degli SFP Stefanel, previa modifica dello statuto della Società, secondo i termini e condizioni illustrati (sinteticamente) al precedente par. 1.

Come sarà illustrato più ampiamente nel par. 3 della presente Relazione, al quale quindi si rinvia per una migliore comprensione della proposta relativa ai provvedimenti da assumere da parte dell'Assemblea Straordinaria, il rafforzamento patrimoniale della Società sarà determinato dall'esecuzione degli impegni assunti in forza dell'Accordo medesimo.

Tali impegni sono stati, infatti, riflessi nelle proposte rivolte all'Assemblea Straordinaria convocata come sopra indicato e l'adozione da parte di tale Assemblea delle conseguenti delibere, oltre al verificarsi di alcune condizioni parimenti previste dall'Accordo stipulato (quali saranno riferite nel medesimo paragrafo 3), determinerà per la Società:

- la ricapitalizzazione della Società e dunque la rimozione della fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale, e
- l'eliminazione della causa di scioglimento della Società per il caso di perdita del capitale sociale previsto per il tipo societario, seppur temporaneamente non operante per effetto di quanto disposto dall'art. 182-*sexies* della Legge Fallimentare.

Infatti, in caso di esecuzione delle delibere di Aumento di Capitale e di emissione degli SFP che l'Assemblea Straordinaria è chiamata ad assumere, e di avveramento delle condizioni previste dall'Accordo, il patrimonio netto, sulla base dei dati *pro-forma* al 30 giugno 2017 della Società, risulterà pari ad Euro 57.623 migliaia, per effetto dell'Aumento

di Capitale e dell'emersione di una nuova posta di patrimonio netto, rappresentativa appunto degli SFP Stefanel sottoscritti da HoldCo e dalle Banche Debito Consolidato, secondo le modalità descritte al par. 1, nonché per gli ulteriori effetti contabili positivi legati all'Operazione, derivanti dal perfezionamento, in seguito all'omologa, degli accordi con i fornitori, da cui deriveranno "stralci" per circa Euro 16.145 migliaia, oltre che dalla valutazione al *fair value* della parte di debito bancario e verso la società di *factoring* oggetto di consolido. Quest'ultimo trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS è applicabile al debito oggetto di consolido in quanto la rinegoziazione dei termini di pagamento e di tasso d'interesse ha comportato modifiche significative rispetto ai termini originari applicabili allo stesso, pertanto l'Operazione viene inquadrata come un'estinzione della passività preesistente mediante l'accensione di una nuova passività.

Per tale motivo, gli Amministratori della Società propongono all'Assemblea dei soci, che per l'appunto è convocata per il ripianamento delle perdite, di adottare tutti i provvedimenti meglio declinati nella presente Relazione.

#### ***2.4. Le iniziative che l'Emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale.***

Nel determinare la sussistenza del presupposto della prospettiva di continuazione dell'attività, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili in relazione a un periodo prospettico di almeno dodici mesi dopo la data di riferimento della Situazione Patrimoniale, e riferisce qui di seguito in merito alle specifiche iniziative poste in essere per il risanamento della gestione e quindi per il mantenimento di tale presupposto.

A conclusione delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di dodici mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale) per redigere la medesima situazione contabile, nonostante siano stati identificati taluni aspetti di incertezza.

Per l'individuazione dei sopra menzionati elementi di incertezza, si rinvia alle note esplicative contenute nella Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2017 (il cui contenuto si intende quindi qui integralmente ripreso, per quanto applicabile).

#### ***2.5 Indicazione dei principali contenuti del piano di ristrutturazione dell'indebitamento, e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'Emittente dall'attuazione dei medesimi.***



### ***2.5.1 Principali contenuti del piano di ristrutturazione dell'indebitamento.***

Come ampiamente riferito, l'Accordo è stato perfezionato in data 28 luglio 2017. L'Accordo è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Treviso ai sensi dell'articolo 182-bis, comma 2, della Legge Fallimentare in data 3 agosto 2017 ed in data 31 luglio 2017 la Società ha presentato al Tribunale di Treviso il ricorso per l'omologazione dello stesso. Le informazioni sui principali contenuti, termini e condizioni (ivi incluse le condizioni sospensive) dell'Accordo, sono illustrate al par. 1 al quale si rinvia.

### ***2.5.2 Prevedibili effetti sull'andamento gestionale derivanti dall'attuazione del piano di ristrutturazione dell'indebitamento***

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esecuzione dell'Accordo a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive e in definitiva l'esecuzione dell'Operazione determinerà in definitiva il recupero di condizioni finanziarie e di patrimonializzazione adeguate e compatibili con uno scenario di continuità dell'attività della Società e del Gruppo.

A tale riguardo si ricorda che gli effetti di rafforzamento patrimoniale già illustrati nella presente Relazione si produrranno solo per effetto dell'esecuzione dell'Accordo a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dall'Accordo stesso.

Per quanto riguarda gli effetti sull'andamento gestionale, l'erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Complessiva consentirà alla Società di soddisfare le esigenze finanziarie di carattere operativo e quelle derivanti dal soddisfacimento delle obbligazioni conseguenti all'Accordo e garantendo, con un ragionevole grado di certezza, la continuità aziendale.

## **3. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 E 6, DEL CODICE CIVILE E DELL'ART.72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

### ***3.1 Introduzione***

Come già precisato nei precedenti paragrafi della presente Relazione, ai sensi delle previsioni dell'Accordo, fra i provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile di cui è richiesta l'approvazione all'Assemblea Straordinaria, sono contemplati:

a) l'approvazione dell'Aumento di Capitale della Società, riservato a HoldCo, per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), tale da consentire a HoldCo di detenere fino al 75% (e comunque non meno del 66,67%) del capitale sociale della Società, la cui sottoscrizione è sospensivamente condizionata a: (i) l'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro la Seconda Data di Esecuzione; (ii) l'integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la medesima data; (iii) l'integrale liberazione degli strumenti finanziari partecipativi che HoldCo prevede di emettere a favore delle Banche Nuova Finanza nell'ambito dell'Operazione. La liberazione da parte di HoldCo dell'Aumento di Capitale avverrà tramite la compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto e con il Credito Ceduto Ulteriore;


b) previa modifica dello statuto della Società, l'emissione al nominale di SFP Stefanel non quotati ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile, per un valore nominale pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) secondo le seguenti modalità e proporzioni:

I. sino a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) a favore delle Banche Debito Consolidato che abbiano esercitato tale facoltà, le quali libereranno la propria quota di SFP Stefanel (che attribuiranno alle predette Banche Debito Consolidato esclusivamente i diritti amministrativi previsti dal relativo Regolamento SFP Stefanel in quanto i relativi diritti patrimoniali saranno oggetto di rinuncia/cessione a beneficio e in accrescimento dei Diritti Patrimoniali-SFP Stefanel di HoldCo) tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con una quota parte proporzionale di indebitamento delle banche;

II. quanto a Euro 13.500.000,00 (tredicimilione cinquecentomila/00) (maggiorato del valore nominale degli SFP Stefanel in relazione a cui le Banche Debito Consolidato non abbiano esercitato la facoltà loro attribuita) da parte di HoldCo, che libererà la propria quota di SFP Stefanel tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto. In caso di mancato esercizio, da parte di una o più delle Banche Debito Consolidato, della facoltà di sottoscrivere SFP

Stefanel, l'ammontare del Credito Ceduto si intenderà correlativamente aumentato, in ogni caso sino ad un importo nominale non superiore a Euro 24.990.000,00 (ventiquattromilioninovecentonovantamila/00).

sottoscrizione da parte di HoldCo degli SFP avverrà con efficacia: (i) sospensivamente condizionata all'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro la Seconda Data di Esecuzione; e (ii) risolutivamente condizionata alla mancata integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la Seconda Data di Esecuzione.



Per tali ragioni gli Amministratori, nell'ambito della Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'Assemblea Straordinaria convocata per il 21 e 26 settembre 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, hanno preparato la presente Relazione che illustra la proposta di Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e la proposta di emissione degli SFP, previa modifica dello statuto della Società. La presente Relazione è pertanto redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, e dall'art. 72 del Regolamento Emittenti nonché in conformità agli schemi 2 e 3 previsti dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

In particolare, poiché l'Aumento di Capitale sarà offerto in sottoscrizione a HoldCo, con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale è stato determinato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2441, comma 6, del codice civile, e la società di revisione esprimerà il proprio parere circa la congruità del predetto prezzo di emissione ai sensi dell'art. 158 TUF.

La proposta di Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e di emissione degli SFP Stefanel non quotati si colloca nell'ambito dell'Operazione di rafforzamento patrimoniale meglio descritta nei paragrafi che precedono (in particolare al par. 1), finalizzata sia a ridurre l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito sia a rimuovere i presupposti previsti dagli artt. 2447 e 2484, comma 1, n. 4 del codice civile, fattispecie manifestatasi sia al 31 dicembre 2016 sia al 30 giugno 2017.

Il rafforzamento patrimoniale sarà realizzato per effetto dell'esecuzione dell'Accordo, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 182-bis della Legge Fallimentare, e tenuto conto delle condizioni sospensive in esso previste.

Infatti, in caso di esecuzione delle delibere di Aumento di Capitale e di emissione degli SFP che l'Assemblea Straordinaria è chiamata ad assumere, e di avveramento delle condizioni previste dall'Accordo, il patrimonio netto sulla base dei dati *pro-forma* al 30 giugno 2017 della Società, risulterà pari circa ad Euro 57.623 migliaia, per effetto. (i) dell'Aumento di Capitale; (ii) dell'emissione di una nuova posta di patrimonio netto,

rappresentativa appunto degli SFP Stefanel sottoscritti da HoldCo e dalle Banche Debito Consolidato, secondo le modalità descritte *supra*, nonché (iii) per gli ulteriori effetti contabili positivi legati all'Operazione, derivanti dal perfezionamento, in seguito all'omologazione dell'Accordo, degli accordi con i fornitori, da cui deriveranno "stralci" per circa Euro 16.145 migliaia, oltre che dalla valutazione al *fair value* della parte di debito bancario e verso la società di *factoring* oggetto di consolido. Quest'ultimo trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS è applicabile al debito oggetto di consolido in quanto la rinegoziazione dei termini di pagamento e di tasso d'interesse ha comportato modifiche significative rispetto ai termini originari applicabili allo stesso, pertanto l'Operazione viene inquadrata come un'estinzione della passività preesistente mediante l'accensione di una nuova passività. Quest'ultima va iscritta al costo ammortizzato, con il valore iniziale ottenuto mediante attualizzazione dei flussi finanziari in linea capitale ed interesse del debito oggetto di consolido ad un tasso di interesse che riflette il rischio di credito della società. L'effetto economico positivo è dunque pari alla differenza fra il valore nominale del debito oggetto di consolido ed il suo valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato, al netto degli oneri di transazione.

Si segnala che non esistono, per l'Operazione in esame, consorzi di garanzia e/o di collocamento, né sono previste forme particolari di collocamento, dal momento che l'Aumento di Capitale sarà destinato esclusivamente e irrevocabilmente a HoldCo, mediante compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto e con il Credito Ceduto Ulteriore.

---

### ***3.2 Motivazioni dell'Aumento di Capitale e dell'emissione degli SFP e destinazione delle risorse derivanti dall'Aumento di Capitale e dall'emissione degli SFP.***

---

La complessa Operazione che prevede l'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP (previa modifica dello statuto della Società), quali elementi essenziali dell'Accordo, costituisce per la Società il mezzo di recupero delle condizioni di continuità aziendale altrimenti insussistenti avuto riguardo alla situazione finanziaria e patrimoniale della Società, come già ampiamente riferito in tutti i documenti di informazione finanziaria rilasciati dalla Società a partire dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

Infatti, per effetto delle perdite accumulate al 30 giugno 2017, ivi incluse le perdite registrate nei precedenti esercizi, il patrimonio netto della Società risulta essere negativo per Euro 21.749.337. La Società si trova dunque nelle fattispecie previste dall'art. 2447 e dall'art. 2484, comma 1, n. 4, del codice civile, seppur temporaneamente non applicabili ai sensi

dell'art. 182-*sexies* della Legge Fallimentare per effetto del deposito della domanda di omologazione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-*bis*, primo comma, della Legge Fallimentare.



Solamente l'esecuzione degli impegni previsti dall'Accordo, ivi inclusi l'esecuzione, la sottoscrizione e la liberazione dell'Aumento di Capitale nonché l'emissione degli SFP, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dall'Accordo stesso, potrà consentire alla Società, con la rimozione delle fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2484, comma 1, n. 4 del codice civile, che altrimenti determinerebbero la necessità della messa in liquidazione, il recupero della consistenza patrimoniale necessaria alla prosecuzione dell'attività operativa.

Inoltre, il miglioramento della situazione finanziaria e patrimoniale della Società, che risulterà per effetto della definitiva esecuzione di tutti gli impegni previsti dall'Accordo, permetterà alla Società stessa di disporre delle condizioni operative necessarie per poter porre in esecuzione il proprio Piano 2016-2022, che ha costituito la base del procedimento di ristrutturazione dei debiti. La Società si troverà infatti, una volta verificatesi tutte le condizioni previste dall'Accordo, ad avere un livello di patrimonializzazione adeguato alle sue dimensioni e ad aver sensibilmente ridotto la propria esposizione debitoria complessiva, in particolare verso i fornitori, oltre che un netto miglioramento degli impegni di rimborso e di corresponsione dei relativi oneri per interessi in relazione all'indebitamento finanziario.

Come già precisato nella presente Relazione, la liberazione dell'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP avverrà mediante compensazione per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con crediti vantati da HoldCo e dalle Banche Debito Consolidato nei confronti della Società. Pertanto pur non essendovi acquisizione di nuove risorse finanziarie da parte della Società, la liberazione dell'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP consentirà una riduzione dell'indebitamento complessivo della Società. In considerazione del mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Società e del Gruppo conseguente alla liberazione dell'Aumento di Capitale e all'emissione degli SFP, di seguito sono forniti i prospetti, riferiti a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve e medio-lungo termine al 30 giugno 2017, con il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio annuale e dalla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2016 pubblicati, sia a livello della Società che consolidato.

#### **Prospetto dell'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017, al 31 dicembre**

2016 e al 30 giugno 2016 della Società e del Gruppo, secondo la configurazione prevista dalla comunicazione CESR/05-054b del febbraio 2005 (ovvero con l'esclusione delle attività finanziarie immobilizzate).

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>6.372</b>	<b>3.516</b>	<b>316</b>
Cassa	36	360	45
C/c bancari	6.336	3.156	271
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>5.487</b>	<b>4.845</b>	<b>3.767</b>
Attività finanziarie non immobilizzate	130	239	101
<i>Fair value</i> strumenti derivati su cambi	-	-	-
Attività finanziarie non immobilizzate verso società del Gruppo	5.357	4.606	3.666
<b>Debiti verso banche a breve termine</b>	<b>(106.533)</b>	<b>(93.069)</b>	<b>(89.368)</b>
Passività finanziarie correnti	(106.533)	(93.069)	(89.368)
<i>Fair value</i> strumenti derivati su cambi	-	-	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE</b>	<b>(94.674)</b>	<b>(84.708)</b>	<b>(85.285)</b>
<b>Debiti verso banche a medio-lungo termine</b>	<b>(2.335)</b>	<b>(2.323)</b>	-
Passività finanziarie non correnti	(2.335)	(2.323)	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	<b>(2.335)</b>	<b>(2.323)</b>	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'</b>	<b>(97.009)</b>	<b>(87.031)</b>	<b>(85.285)</b>

### Gruppo Stefanel

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>10.370</b>	<b>7.605</b>	<b>3.778</b>
Cassa	255	732	291
C/c bancari	10.115	6.873	3.487
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>131</b>	<b>239</b>	<b>101</b>
Attività finanziarie non immobilizzate	131	239	101
<i>Fair value</i> strumenti derivati su cambi	-	-	-
<b>Debiti verso banche a breve termine</b>	<b>(106.533)</b>	<b>(93.069)</b>	<b>(89.368)</b>
Passività finanziarie correnti	(106.533)	(93.069)	(89.368)
<i>Fair value</i> strumenti derivati su cambi	-	-	-
<b>Debiti verso altri finanziatori a breve termine</b>	-	-	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE TERMINE</b>	<b>(96.032)</b>	<b>(85.225)</b>	<b>(85.489)</b>
<b>Debiti verso banche a medio-lungo termine</b>	-	-	-
Passività finanziarie non correnti	-	-	-
<b>Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine</b>	-	-	-
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A MEDIO-LUNGO TERMINE</b>	-	-	-

TERMINE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO

(96.032)

(85.225)

(85.489)



Per tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Accordo e l'esecuzione dell'Operazione nel suo complesso (incluse l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP) risponda pienamente all'interesse della Società.

### **3.3 Descrizione dell'Aumento di Capitale**

In data 4 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione ha determinato i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in un valore pari a Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) il prezzo unitario delle nuove azioni da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale, tenuto conto della disponibilità del destinatario dell'offerta, l'Investitore, a riconoscere tale valore per l'ingresso nel capitale sociale della Società con una quota pari al 71%.

La copertura delle perdite complessive pregresse complessivamente pari ad Euro 38.245.775,04 risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 avverrà come segue:

- (i) quanto ad Euro 16.145.341,00 per effetto delle sopravvenienze attive ("stralci") derivanti dagli accordi di remissione e di dilazione sottoscritti con i creditori della Società, la cui efficacia è subordinata all'emissione del decreto di omologazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 182-bis L.F. da parte del Tribunale di Treviso;
- (ii) quanto ad Euro 7.200.000,00, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo connessa all'Aumento di Capitale, come meglio descritto di seguito;
- (iii) quanto ad Euro 14.900.434,04, mediante utilizzo della riserva connessa all'emissione di SFP.

Conseguentemente, si propone di aumentare il capitale di nominali Euro 2.800.000,00 da Euro 16.496.437,95 a Euro 19.296.437,95, oltre sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (e quindi per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00), mediante l'emissione di n. 206.944.327 azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo), da offrire in via riservata a HoldCo – con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili.

### **3.4 Descrizione degli SFP**

Le principali caratteristiche e dei diritti incorporati negli SFP sono sinteticamente descritti al precedente par. 1. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e sui diritti incorporati negli SFP si rinvia al regolamento degli SFP allegato alla presente Relazione sub Allegato 1.

### **3.5 Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione**

Nel corso del 2016 la Società ha conferito incarico all'Advisor Finanziario al fine di procedere con il processo di ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario e all'individuazione di un'operazione tesa al rafforzamento patrimoniale e finanziario, anche mediante la ricerca di potenziali *partner*, del Gruppo. A partire dal mese di febbraio 2016, la Società ha condotto colloqui ed incontri sia con le proprie banche creditrici, sia con soggetti potenzialmente interessati a valutare eventuali operazioni tese al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente e delle società alla stessa facenti capo.

Tale processo ha condotto all'individuazione di soggetti interessati di primario *standing*, alcuni dei quali hanno fatto pervenire alla Società proposte formali non vincolanti.

Nell'ambito del processo decisionale che ha condotto all'individuazione dell'Operazione sin qui delineata quale strumento più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi sia di strategia industriale sia di rafforzamento patrimoniale della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato la possibilità di individuare soluzioni alternative all'Operazione, idonee al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

Ad esito di tale esame, il Consiglio di Amministrazione ha constatato l'assenza di soluzioni alternative all'Operazione prospettata praticabili ed altrettanto efficaci e di gradimento del ceto bancario per il perseguimento degli obiettivi della Società. Il perseguimento dei medesimi obiettivi non sarebbe stato, infatti, possibile tramite operazioni alternative a quella prospettata in assenza di offerte o manifestazioni di interesse concrete da parte di soggetti terzi e equiparabili a quella ricevuta e descritta nella presente Relazione nei suoi tratti essenziali.

L'elevato livello di indebitamento della Società avrebbe, infatti, comunque impedito l'attuazione di operazioni alternative astrattamente idonee a conseguire i medesimi obiettivi come, ad esempio, aumenti di capitale sul mercato che avrebbero comportato rilevanti oneri, tempi di realizzazione non compatibili con le esigenze della Società ed incertezza in merito al successo degli stessi.

In definitiva, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il perfezionamento dell'Operazione (che comprende l'esecuzione dell'Aumento di Capitale nonché l'emissione degli SFP) rappresenta l'unica soluzione effettivamente perseguibile per procurare i mezzi patrimoniali necessari per poter porre in esecuzione il Piano 2016-2022 sotteso al procedimento di ristrutturazione dei debiti, rimuovendo al tempo stesso le fattispecie di cui all'art. 2447 e 2484, comma 1, n. 4 del codice civile, che comportano lo scioglimento della Società per la perdita del capitale sociale minimo di legge.

L'Operazione nel suo complesso costituisce per la Società lo strumento per ripristinare i presupposti di continuità aziendale che altrimenti verrebbero meno avuto riguardo alla situazione finanziaria e patrimoniale della Società, come peraltro risulta dall'informativa finanziaria pubblicata dalla Società nel corso degli ultimi anni.

In ragione di quanto riferito, l'esclusione del diritto di opzione risulta pienamente giustificata, costituendo la condizione imprescindibile per conseguire nel modo più rapido ed efficiente possibile l'interesse della Società alla prosecuzione della propria attività operativa con la rimozione delle condizioni di difficoltà verificatesi.

In conclusione, alla luce delle circostanze esistenti, la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo ha rappresentato e rappresenta l'unica alternativa concreta per garantire il salvataggio della Società e per evitare una procedura di liquidazione degli attivi aziendali, nell'ambito di una procedura di concordato o di fallimento, nonché per salvaguardare la continuità aziendale della Società, consentendo alla Società di continuare la propria attività, in una situazione patrimoniale e finanziaria migliore, grazie alla riduzione della propria esposizione debitoria e alla conseguente ricapitalizzazione della Società stessa.

Nel caso infatti in cui si fosse addivenuti alla liquidazione della Società, agli attuali azionisti non sarebbe residuo alcun valore e gli stessi avrebbero perso integralmente il loro investimento, in quanto il patrimonio netto della Società è attualmente negativo e la liquidazione degli attivi della stessa non avrebbe verosimilmente consentito, se non in misura parziale, la soddisfazione dei creditori della Società. Di contro si evidenzia che l'Accordo consente agli attuali azionisti della Società di mantenere una partecipazione nel suo capitale sociale, benché diluita, nonché di poter beneficiare di futuri ed eventuali incrementi del valore del capitale della Società.

### ***3.6 Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni***

L'art. 2441, comma 6, del codice civile dispone che, a tutela degli azionisti ai quali non viene riconosciuto il diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni debba essere



determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le società quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre.

Al riguardo, è opinione comune che il prezzo di emissione con esclusione del diritto di opzione debba essere idoneo, da un lato, a tutelare gli azionisti della Società che sono privati del diritto di opzione, al fine di evitare un'espropriazione del valore delle azioni da loro detenute a beneficio dei terzi e, dall'altro, a consentire di cogliere le migliori opportunità esistenti nell'interesse della Società sia sotto il profilo industriale che per la raccolta di risorse finanziarie al servizio del Piano 2016-2022. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinveniente dall'Aumento di Capitale implica dunque, oltre ad un giudizio di congruità, anche una valutazione sul corretto bilanciamento tra le posizioni dei soci della Società risultanti prima dell'Aumento di Capitale e di quelli nuovi cui è riservato l'Aumento di Capitale, nonché una valutazione di convenienza, legata ai vantaggi connessi alla creazione di valore che l'Aumento di Capitale con speciali finalità comporta e che, nel caso in discorso, sono riconducibili alla necessità di garantire innanzitutto la continuità aziendale e di perseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale alla luce delle difficoltà economiche attraversate dalla Società.


Inoltre si segnala che per sua stessa natura, il prezzo di emissione delle azioni in un'ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è un prezzo di offerta a potenziali sottoscrittori e, come tale, se da un lato deve tener conto del valore del capitale economico attribuibile alla Società, dall'altro deve considerare la disponibilità dei destinatari dell'offerta a riconoscere tale valore di ingresso, tenuto conto di tutte le circostanze, ivi incluse quelle relative alla situazione economico-patrimoniale della Società.

---

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato in un valore unitario pari a Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo), il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale. Nell'ambito del processo di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, e ha preliminarmente determinato il valore delle azioni in circolazione sulla base del patrimonio netto della Società e del Gruppo alla data del 31 dicembre 2016 e del 30 giugno 2017), nonché dell'andamento delle quotazioni di borsa, nei dodici mesi antecedenti il giorno precedente la firma dell'Accordo Quadro e nel primo semestre 2017, delle azioni in circolazione. Tuttavia a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale non può essere determinato sulla base di alcuno di tali parametri per le ragioni meglio illustrate qui di seguito.

Quanto al primo parametro indicato dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, si segnala che sia alla data del 31 dicembre 2016 che alla data del 30 giugno 2017, il patrimonio netto della Società e del Gruppo risultano entrambi negativi; le azioni ad oggi emesse, pari a 84.524.316 (di cui 2.240 azioni proprie) senza indicazione del valore nominale hanno valore patrimoniale implicito negativo.

Si riportano di seguito il valore del patrimonio netto della Società e del Gruppo contenuti nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 di Stefanel e nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2017.



(in Euro migliaia)	<b>Stefanel 30 giugno 2017</b>	<b>Gruppo Stefanel 30 giugno 2017</b>
Patrimonio netto della Società e del Gruppo	(21.749)	(36.334)
Numero complessivo di azioni in circolazione alla data*	84.524.316	84.524.316
Valore per azione in Euro	(0,257)	(0,430)

\*Al netto di n. 2240 azioni proprie in portafoglio ordinarie

Si riportano di seguito anche i dati relativi all'ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2016:

(in Euro migliaia)	<b>Stefanel 31 dicembre 2016</b>	<b>Gruppo Stefanel 31 dicembre 2016</b>
Patrimonio netto della Società e del Gruppo	(15.741)	(23.962)
Numero complessivo di azioni in circolazione alla data*	84.524.316	84.524.316
Valore per azione in Euro	(0,186)	(0,281)

\*Al netto di n. 2240 azioni proprie in portafoglio ordinarie


Pertanto sulla base di tali valori di patrimonio netto, il valore unitario delle azioni di Stefanel in circolazione risulta essere negativo. Per tale ragione non è possibile ancorare il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale al valore del patrimonio netto.

Quanto al parametro del prezzo medio delle azioni della Società sul mercato telematico di Borsa Italiana, si riporta qui di seguito la tabella relativa all'andamento delle quotazioni delle azioni Stefanel nei dodici mesi antecedenti il giorno precedente la firma dell'Accordo Quadro e nel periodo 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2017, con evidenziazione della volatilità del titolo nel periodo di 12 mesi antecedenti il 22 marzo 2017.

<b>Prezzo medio al 22 marzo 2017</b>	<b>Media Volumi Scambi azionari (in migliaia)</b>	<b>Media aritmetica (in Euro)</b>	<b>Media ponderata (in Euro)</b>
Medio del 22 marzo 2017	373,0	0,13	0,13
Media 1 mese precedente	293,5	0,13	0,13
Media 2 mesi precedenti	431,7	0,13	0,13
Media 3 mesi precedenti	542,4	0,13	0,13
Media 6 mesi precedenti	609,1	0,13	0,13
Media 9 mesi precedenti	474,0	0,15	0,15
Media 12 mesi precedenti	477,9	0,16	0,16

<b>Prezzo medio 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2017</b>	<b>Media Volumi Scambi azionari (in migliaia)</b>	<b>Media aritmetica (in Euro)</b>	<b>Media ponderata (in Euro)</b>
Media 1 mese	1.185,0	0,21	0,21
Media 2 mesi	1.058,0	0,21	0,21
Media 3 mesi	1.177,0	0,21	0,21
Media 4 mesi	1.422,0	0,20	0,20
Media 5 mesi	1.210,0	0,18	0,18
Media 6 mesi	1.118,0	0,17	0,17

Inoltre di seguito si riporta la tabella relativa al c.d. *bid-ask spread* (differenza tra prezzo lettera e prezzo denaro) dei titoli azionari Stefanel comparato a quello degli altri titoli del listino FTSE MIB per il periodo antecedente il 22 marzo 2017.



<b>Bid – Ask Spread Analysis</b>	<b>Stefanel</b>	<b>FTSE MIB</b>
Al 22 marzo 2017	1,5%	0,1%
Media di 1 mese	0,7%	0,1%
Media di 3 mesi	0,8%	0,1%
Media di 6 mesi	1,3%	0,1%
Media di 12 mesi	1,6%	0,1%
Media di 24 mesi	1,7%	0,1%
Media di 36 mesi	1,7%	0,1%

Inoltre di seguito si riporta la tabella relativa all'analisi di volatilità del titolo azionario Stefanel comparata a quella degli altri titoli del listino FTSE MIB per il periodo antecedente il 22 marzo 2017.

<b>Analisi di volatilità</b>	<b>Stefanel</b>	<b>FTSE MIB</b>
Volatilità a 30 giorni	37,5	13,9
Volatilità a 90 giorni	63,9	18,3
Volatilità a 180 giorni	88,5	18,5
Volatilità a 360 giorni	77,9	28,3

La media del prezzo ponderato delle azioni Stefanel nei 12 mesi antecedenti la data di annuncio dell'Operazione (22 marzo 2017) e nel primo semestre 2017 risulta essere pari rispettivamente a Euro 0,16 e a Euro 0,17.

Tuttavia a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la media ponderata del prezzo di quotazione delle azioni di Stefanel non può essere utilizzato ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dell'Aumento di Capitale in ragione delle seguenti considerazioni:

- il mercato dei titoli azionari Stefanel risulta essere particolarmente sottile e caratterizzato da volumi di scambio molto ridotti;
- la trattazione dei titoli azionari Stefanel risulta essere significativamente più volatile rispetto a quella media registrata nel listino FTSE MIB;
- il prezzo dei titoli azionari Stefanel si forma sulla base di differenze di prezzo denaro-prezzo lettera rilevanti e significativamente più elevate di quelle registrate nel listino FTSE MIB;
- il prezzo di quotazione risulta influenzato da fattori di natura speculativa del tutto avulsi dall'effettivo valore delle azioni e pertanto non è attendibile. In particolare, si

segnala che anche in situazioni analoghe verificatesi in passato (si vedano i casi Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Arquati S.p.A., Parmalat Finanziaria S.p.A., It Holding S.p.A., Premuda S.p.A.), nelle quali il patrimonio delle società in questione era negativo o pressoché pari a zero (con conseguente azzeramento integrale o pressoché integrale del valore delle partecipazioni azionarie), nonostante il mercato fosse a conoscenza dello stato di grave crisi finanziaria, i titoli quotavano a valori superiori allo zero e dunque a prezzi non espressivi del valore reale delle azioni.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha dunque proceduto a verificare il valore equo delle azioni sulla base di un metodo basato sull'attualizzazione dei dividendi prospettici (metodo DDM).


Le principali assunzioni utilizzate nell'applicazione del metodo DDM sono di seguito riportate:

- le assunzioni operative (conto economico fino all'EBIT, attivo fisso e capitale circolante netto normalizzato), fanno riferimento al Piano 2016-2022;
- non sono inclusi gli effetti di ristrutturazione del debito finanziario connessi all'Operazione;
- in assenza dell'Operazione è stato previsto l'integrale rimborso del debito finanziario esistente mediante mezzi propri. Tale debito è stato determinato in Euro 110.000 migliaia;
- il tasso di attualizzazione utilizzato, coincidente con il costo del capitale proprio, è pari al 13,5% e il tasso "g" è pari al 2,1%;
- il *surplus asset* derivante dalle perdite fiscali pregresse è stato valutato pari ad un valore di Euro 12.511 migliaia.

Si riportano di seguito i risultati sintetici dell'applicazione del metodo DDM:

<b>DDM</b>							
<b>(in Euro migliaia)</b>	<b>2017B</b>	<b>2018P</b>	<b>2019P</b>	<b>2020P</b>	<b>2021P</b>	<b>2022P</b>	<b>TV</b>
Ricavi	147.688	158.595	172.786	189.066	205.388	220.639	225.267
<b>EBITDA</b>	<b>(2.564)</b>	<b>5.364</b>	<b>9.814</b>	<b>14.782</b>	<b>20.209</b>	<b>24.953</b>	<b>25.477</b>
<i>EBITDA Margin %</i>	(1,7%)	3,4%	5,7%	7,8%	9,8%	11,3%	11,3%
<b>Dividendi</b>	-	-	<b>2.859</b>	<b>6.787</b>	<b>10.752</b>	<b>14.177</b>	<b>16.514</b>
<i>Periodi di attualizzazione</i>	1	2	3	4	5	6	6
<i>Fattore di attualizzazione</i>	0,88	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,47

<b>Dividendi attualizzati</b>	-	-	<b>1.957</b>	<b>4.095</b>	<b>5.717</b>	<b>6.644</b>	<b>7.739</b>
Valore attuale dividendi periodo esplicito	18.414						
Valore attuale TV	68.089						
<b>Equity Value Core</b>	<b>86.503</b>						
Utilizzo perdite fiscali	12.511						
Ancap	(110.000)						
<b>Equity Value</b>	<b>(10.986)</b>						



Anche sulla base dell'applicazione di tale metodo di valutazione, il valore delle azioni risulta essere negativo e quindi non può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore equo di emissione senza tener conto dei criteri di cui sopra.

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, nel caso di specie, ai fini della valutazione circa la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale assume valore determinante la circostanza che la selezione degli Investitori sia stata preceduta dalla valutazione comparativa da parte della Società, con il supporto dell'Advisor Finanziario, delle diverse offerte ricevute da terzi potenziali investitori con riferimento al possibile investimento nel capitale sociale della Società.

In particolare, nella selezione dell'Investitore, il Consiglio di Amministrazione ha seguito una procedura trasparente proprio nella prospettiva di selezionare l'offerta formulata nel migliore interesse della Società e dei suoi creditori. Al riguardo, giova rilevare come le diverse manifestazioni di interesse presentate da parte dei potenziali investitori siano pervenute a seguito di un invito della Società a manifestare l'interesse.

All'esito del completamento di tale procedura, ed anche alla luce della valutazione espressa dall'Advisor Finanziario, l'offerta presentata dall'Investitore è stata ritenuta la più vantaggiosa sia sotto il profilo economico che contrattuale, con particolare riferimento alla maggiore certezza del perfezionamento dell'Aumento di Capitale.

Ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in un valore pari a Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) il prezzo unitario delle nuove azioni da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale tenuto conto della disponibilità dei destinatari dell'offerta, l'Investitore, a riconoscere tale valore per l'ingresso nel capitale sociale della Società con una quota pari al 71%.

Stefanel metterà a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla legge la relazione della

società di revisione da redigersi ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile e dell'art. 158 del TUF.

### ***3.7 Difficoltà di valutazione relative alla determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale***

In relazione alla inapplicabilità dei criteri legali previsti dell'art. 2441, comma 6, del codice civile per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale, nonché all'inapplicabilità del metodo finanziario e dunque alle difficoltà di valutazione, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo che precede.

### ***3.8 Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.***

Poiché l'Aumento di Capitale oggetto della presente Relazione prevede, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, l'esclusione del diritto di opzione, non spetta agli attuali azionisti il diritto la facoltà di esercitare il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e pertanto non è possibile la sottoscrizione, neppure parziale, dell'Aumento di Capitale da parte degli azionisti esistenti.

### ***3.8 Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale.***

In considerazione del fatto che l'Assemblea Straordinaria è convocata per il 21 e 26 settembre 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e del fatto che l'Accordo prevede che l'Operazione debba essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2017, si ritiene che l'Aumento di Capitale venga sottoscritto e liberato entro tale data.

### ***3.9 Data di godimento delle azioni di nuova emissione.***

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione al momento dell'emissione.

### ***3.10 Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'operazione di***

***aumento del capitale sociale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'Emittente.***



Di seguito, si illustrano i principali effetti economico-patrimoniali e finanziari *pro-forma* dell'Operazione nel suo complesso (inclusi degli effetti derivanti dall'Aumento di Capitale e dall'emissione degli SFP) sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'Emittente, partendo dai dati contabili al 30 giugno 2017.

<b>(in Euro migliaia)</b>	
<b>Patrimonio netto al 30 giugno 2017 dell'Emittente</b>	<b>(21.749)</b>
<b>Aumento di Capitale</b>	10.000
<b>Emissione SFP</b>	15.000
<b>Effetti economici e patrimoniali correlati all'Accordo:</b>	
<i>Sopravvenienze attive derivanti dagli accordi di remissione e di dilazione definiti con gli altri creditori</i>	16.145
<i>Valutazione al Fair Value del debito consolidato e ipotecario</i>	34.788
<i>Valutazione al Fair Value del debito verso la società di factoring</i>	3.439
<b>Patrimonio netto <i>pro-forma</i> al 30 giugno 2017 dell'Emittente</b>	<b>57.623</b>

Gli effetti dell'Operazione riportati nel prospetto soprastante sono riassumibili nelle seguenti note di commento:

- Aumento di Capitale: è stato riflesso l'Aumento di Capitale per Euro 10.000 migliaia previsto dai termini dell'Operazione;
- Emissione SFP: è stata iscritta una riserva SFP pari al previsto valore di emissione degli stessi nell'ambito dell'Operazione per Euro 15.000 migliaia;
- Sopravvenienze attive ("stralci"): sono state iscritte le sopravvenienze attive ("stralci") per Euro 16.145 migliaia derivanti dagli accordi di remissione e di dilazione sottoscritti con gli altri creditori, la cui efficacia è subordinata all'emissione del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ai

sensi dell'art. 182-bis L.F. da parte del Tribunale di Treviso;

- Valutazione al *fair value* del debito consolidato e del debito ipotecario verso le Banche: tali debiti i cui termini di rimborso e di remunerazione sono stati oggetto di una significativa rinegoziazione dall'ambito dell'Accordo, sono stati valutati al *fair value* alla data del 30 giugno 2017 sulla base di un tasso di interesse pari a rispettivamente 14,3% e 13,1%, determinato con l'ausilio di un esperto esterno e indipendente; tale trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS è applicabile al debito preesistente in quanto la rinegoziazione dei termini di pagamento e di tasso d'interesse ha comportato modifiche significative rispetto ai termini originari, pertanto l'Operazione viene inquadrata come un'estinzione della passività preesistente mediante l'accensione di una nuova passività;
- Valutazione al *fair value* del debito consolidato verso la società di factoring tale debito i cui termini di rimborso e di remunerazione sono stati oggetto una significativa rinegoziazione nell'ambito di un accordo tra le parti, è stato valutato al *fair value* alla data del 30 giugno 2017 sulla base di un tasso di interesse pari a 14,3%, determinato con l'ausilio di un esperto esterno e indipendente; tale trattamento contabile secondo gli IAS/IFRS è applicabile al debito preesistente in quanto la rinegoziazione dei termini di pagamento e di tasso d'interesse ha comportato modifiche significative rispetto ai termini originari, pertanto l'Operazione viene inquadrata come un'estinzione della passività preesistente mediante l'accensione di una nuova passività;
- i costi di transazione sostenuti per l'Operazione sino al 30 giugno 2017 pari a Euro 2.313 migliaia sono ancora sospesi nell'attivo della Società, pertanto non sono ancora stati riflessi per la parte di competenza rispettivamente a conto economico, a riduzione del patrimonio netto e nel costo ammortizzato della Nuova Finanza di Piano;
- i maggiori oneri finanziari derivanti dall'erogazione della Nuova Finanza di Piano al tasso d'interesse del 9% su un importo erogato di Euro 23.763 migliaia non sono stati considerati nelle rettifiche *pro-forma* sopra riportate;
- tutte le rettifiche sopra riportate sono iscritte senza tener conto dei correlati effetti fiscali.

### **3.11 Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore**



L'esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà i seguenti effetti sul capitale sociale della Società valore unitario delle azioni della Società e sul valore della parità contabile.

Ripartizione del capitale sociale post AUCAP, post omologazione Accordo	Ammontare di Capitale Post AUCAP	N. Azioni	% di partecipazione	Ammontare di Capitale Post AUCAP e Integrale copertura perdite
Attuali Soci	16.496.438	84.526.556	29%	5.595.967
River Tre S.p.A.	2.800.000	206.944.327	71%	13.700.471
<b>Totale</b>	<b>19.296.438</b>	<b>291.470.883</b>	<b>100%</b>	<b>19.296.438</b>

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà una consistente diluizione dell'attuale capitale sociale che rappresenterà il 29% del capitale sociale *post* Aumento di Capitale; pertanto gli attuali azionisti subiranno una diluizione della propria partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale, pari al 71%.

Il valore unitario delle azioni della Società passerebbe da un valore di parità contabile alla data del 30 giugno 2017 di Euro 0,1952 a una parità contabile, *post* esecuzione dell'Aumento di Capitale, di Euro 0,0662.

### **3.12 Proposta di nomina del liquidatore**

In considerazione della circostanza che l'esecuzione dell'Operazione (e quindi anche l'esecuzione delle delibere oggetto della presente Relazione) è subordinata agli eventi meglio illustrati nella presente Relazione, in conformità alle disposizioni di legge, si rende necessario, per l'ipotesi in cui le delibere sottoposte all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria non trovassero esecuzione entro il termine del 31 dicembre 2017, deliberare in ordine alla nomina del liquidatore, invitando i signori Azionisti a sottoporre le proprie proposte nel corso dell'Assemblea stessa.

### **4. Modifiche statutarie.**

L'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e l'esecuzione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Accordo comporterà le seguenti modifiche statutarie:

(a) l'introduzione nello statuto sociale della Società del Titolo II-bis rubricato "Strumenti finanziari partecipativi" contenente gli articoli 5-ter) e 5-quater):

Testo vigente	Testo proposto
	<p style="text-align: center;"><b>Titolo II-bis</b> <b><u>Strumenti finanziari partecipativi</u></b></p> <p><b>Art. 5-ter)</b> La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile, in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.</p> <p><b>Art. 5-quater)</b> L'assemblea straordinaria del [21 settembre 2017] ha deliberato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, c. 6, c.c., l'emissione - in via inscindibile - di n. 15.000.000 (quindicimilioni) strumenti finanziari partecipativi del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuno, per un complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), riservati in sottoscrizione a River Tre S.p.A. e alle Banche Debito Consolidato, da liberarsi anche attraverso la compensazione di crediti vantati dagli stessi verso la società, relativamente alla quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017 (gli "SFP Stefanel"). In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dal relativo regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 (Regolamento SFP) il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto (il "Regolamento SFP Stefanel").</p> <p>Per "Banche Debito Consolidato" si intendono Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca</p>



	<b>S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..</b>
--	--

(b) la modifica degli articoli 6, 8, 9, 10, 12 e 20 dello statuto della Società, nonché l'introduzione degli articoli 8-bis e 12-bis al fine adeguare lo statuto alle previsioni del regolamento degli SFP relative ai diritti incorporati negli SFP, secondo il testo allegato alla presente relazione come Allegato 1, nonché alle previsioni correlate all'Accordo:

<b>Statuto vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p>Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera".</p> <p>Nel medesimo avviso di convocazione può essere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera".</p> <p>Nel medesimo avviso di convocazione può essere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione.</p> <p><b>Fermi e impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP Stefanel e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP Stefanel,</b> l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni</p>

<p>Art. 8) Per l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p>	<p>dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p><b>Art. 8) Fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, per</b> l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p> <p><b>Art. 8-bis) Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, l'assemblea straordinaria approva ovvero l'assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c.: (x) le operazioni straordinarie aventi a oggetto esclusivamente fusioni, trasformazioni e scissioni riguardanti la società; (y) qualsivoglia modifica del Regolamento SFP Stefanel e qualsivoglia modifica dello statuto della società (ivi incluse a titolo</b></p>
---	--



<p>Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 11 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente il numero complessivo degli amministratori da eleggere e la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola</p>	<p><b>esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della società e degli SFP Stefanel e le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel; e (z) qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile; diverse da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.</b></p> <p>Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da <del>5 a 11</del> <b>9</b> membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente <del>il numero complessivo degli amministratori da eleggere</del> la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno <del>uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero</del> <b>due</b> dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.</p>
---	--

<p>lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.</p> <p>Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.</p> <p>In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.</p> <p>Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.</p> <p>All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società</li> </ul>	<p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.</p> <p>Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.</p> <p>In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.</p> <p>Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.</p> <p>All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da</li> </ul>
---	---



quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità

ciascun candidato presso ~~altre società~~ quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

<p>sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente</p>	<p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la</p>
--	--



articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, **fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 12-bis**). La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori



svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

**Art. 12-bis) Le deliberazioni del Consiglio di seguito elencate richiederanno il voto favorevole di almeno 8 consiglieri di amministrazione su 9:**

- (i) acquisizioni o investimenti non previsti nel Piano, purché di valore singolo o comunque riconducibile ad una operazione economica unitaria, superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ovvero di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), restando inteso che le suddette soglie saranno calcolate facendo riferimento ai singoli esercizi;
- (ii) atti di Disposizione diversi dagli atti Atti di Disposizione Consentiti purché di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), restando inteso che la suddetta soglia sarà calcolata facendo riferimento a singoli esercizi.

**Per "Atti di Disposizione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo**

esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, scissione ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno e usufrutto) su un bene o un complesso di beni, di partecipazioni, di crediti *pro-soluto*, nonché di eventuali diritti derivanti da contratti di *leasing*.

Per "Atti di Disposizione Consentiti" si intendono (a) le dismissioni espressamente previste dal Piano, (b) la dismissione di beni nell'ambito dell'attività ordinaria della Società e (c) la dismissione di beni strumentali obsoleti, (d) la dismissione di beni strumentali, finalizzata alla loro sostituzione con altri beni strumentali ed (e) le Dismissione Key Money Consentite.

"Dismissioni Negozi Key-Money Consentite" ha il significato attribuito a tale espressione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis legge fallimentare, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa).

Per "Piano" si intende il piano industriale e finanziario, inclusivo della manovra finanziaria ivi definita, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2017, che costituisce la base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis legge fallimentare, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa).

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio è assegnato un

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale;



dividendo fino alla concorrenza del 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

**Per chiarezza, i diritti patrimoniali attribuiti ai titolari degli SFP Stefanel emessi ai sensi dell'art. 5-ter) del presente statuto non pregiudicano i diritti patrimoniali degli azionisti di risparmio di cui alla lett. b) del presente articolo dello statuto.**

(c) l'adozione di un Regolamento disciplinante i diritti incorporati negli SFP secondo il testo allegato alla presente relazione come Allegato 1;

(d) la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale della Società, per le ragioni espresse sub (b) che

precede, e l'introduzione dell'art. 5-bis:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 5) Il capitale sociale è di euro 16.496.437,95 (sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventisei milacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.</p> <p>Le azioni ordinarie sono nominative; quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.</p> <p>In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.</p> <p>In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri</p>	<p>Art. 5) Il capitale sociale è di euro 16.496.437,95 (sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventisei milacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.</p> <p>Le azioni ordinarie sono nominative; quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.</p> <p>In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.</p> <p>In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione</p>



diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della

dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie, **fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel.**

L'Assemblea - **fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel** - potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea - **fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel** - potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale

<p>revisione contabile.</p>	<p>preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p><b>Art. 5-bis) L'assemblea straordinaria del [21 settembre 2017] ha deliberato l'aumento del capitale sociale della società per un importo di nominali Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero) e quindi da Euro 16.496.437,95 (sedicimilioni quattrocento novantasei mila quattrocento trentasette virgola novantacinque) a Euro 19.296.437,95 (diciannovemilioni duecento novantasei mila quattrocento trentasette virgola novantacinque), con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (settemilioni duecentomila virgola zero zero), e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante l'emissione di n. 206.944.327 (duecentoseimilioni novecento quarant aquattromilatrecentoventisette) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) riservato in sottoscrizione a River Tre S.p.A., anche attraverso la compensazione di crediti vantati dalla stessa verso la società, relativamente al quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.</b></p>
-----------------------------	---

Si segnala che nessuna delle modifiche statutarie proposte attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

tutto ciò considerato, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:



"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Stefanel S.p.A., riunitasi oggi in data 21 settembre 2017,

- esaminata la situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2017 da cui emergono perdite complessive di Euro 38.245.775,04, che determinano un patrimonio netto negativo di Euro 21.749.337, configurandosi la fattispecie di cui all'articolo 2447 del codice civile,
- esaminata la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2447 e dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile nonché degli articoli 72 e 74 del regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le proposte ivi contenute,
- esaminate le osservazioni del collegio sindacale redatte ai sensi dell'art. 2447 del codice civile,
- preso atto del parere rilasciato dalla società di revisione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile e art. 158 del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni,
- tenuto conto dei tempi necessari per l'omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare,

delibera di:

**1.** procedere alla copertura delle perdite complessive pari ad Euro 38.245.775,04 come segue:

(i) per l'importo di Euro 16.145.341,00, mediante utilizzo di poste economiche attive derivanti da stralci dei debiti della società effettuati nel contesto delle operazioni descritte nella relazione illustrativa degli amministratori;

(ii) per l'importo di Euro 7.200.000,00, mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva sovrapprezzo riveniente dall'esecuzione dell'aumento di capitale di cui *infra* al punto 6.);

(iii) per l'importo di Euro 14.900.434,04, mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva SFP Stefanel riveniente dall'emissione degli SFP Stefanel di cui *infra* al punto 4.); senza ridurre il capitale sociale;

**2.** introdurre nello statuto sociale della Società del Titolo II-bis rubricato "Strumenti finanziari partecipativi" contenente gli articoli 5-ter) e 5-quater), secondo il seguente testo:

**"Titolo II-bis**  
**Strumenti finanziari partecipativi**

Art. 5-ter) La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile, in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

Art. 5-quater) L'assemblea straordinaria del [21 settembre 2017] ha deliberato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, c. 6, c.c., l'emissione - in via inscindibile - di n. 15.000.000 (quindicimilioni) strumenti finanziari partecipativi del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuno, per un complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), riservati in sottoscrizione a River Tre S.p.A. e alle Banche Debito Consolidato, da liberarsi anche attraverso la compensazione di crediti vantati dagli stessi verso la società, relativamente alla quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017 (gli "SFP Stefanel"). In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dal relativo regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 (Regolamento SFP) il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto (il "Regolamento SFP Stefanel").

Per "Banche Debito Consolidato" si intendono Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.."

3. di modificare gli articoli 6, 8, 9, 10, 12 e 20 dello statuto della Società, nonché di introdurre gli articoli 8-bis) e 12-bis) secondo il seguente testo:

"Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera". Nel medesimo avviso di convocazione può essere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio



di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione.

Fermi e impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP Stefanel e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP Stefanel, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8) Fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, per l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 8-bis) Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, l'assemblea straordinaria approva ovvero l'assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, c. 1, n. 5, c.c.: (x) le operazioni straordinarie aventi a oggetto esclusivamente fusioni, trasformazioni e scissioni riguardanti la società; (y) qualsivoglia modifica del Regolamento SFP Stefanel e qualsivoglia modifica dello statuto della società (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della società e degli SFP Stefanel e le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel; e (z)

qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile; diverse da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.

Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro

tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;
- b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non



hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza



vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 12-bis. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare

documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

Art. 12-bis) Le deliberazioni del Consiglio di seguito elencate richiederanno il voto favorevole di almeno 8 consiglieri di amministrazione su 9:

- (i) acquisizioni o investimenti non previsti nel Piano, purché di valore singolo o comunque riconducibile ad una operazione economica unitaria, superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ovvero di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), restando inteso che le suddette soglie saranno calcolate facendo riferimento ai singoli esercizi;
- (ii) atti di Disposizione diversi dagli Atti di Disposizione Consentiti purché di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), restando inteso che la suddetta soglia sarà calcolata facendo riferimento a singoli esercizi.

Per "Atti di Disposizione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, scissione ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno e usufrutto) su un bene o un complesso di beni, di partecipazioni, di crediti *pro-soluto*, nonché di eventuali diritti derivanti da contratti di *leasing*.

Per "Atti di Disposizione Consentiti" si intendono (a) le dimissioni espressamente previste dal Piano, (b) la dimissione di beni nell'ambito dell'attività ordinaria della Società e (c) la


dismissione di beni strumentali obsoleti, (d) la dismissione di beni strumentali finalizzata alla loro sostituzione con altri beni strumentali ed (e) le Dismissione Key Money Consentite. "Dismissioni Negozi Key-Money Consentite" ha il significato attribuito a tale espressione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis legge fallimentare, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa).

Per "Piano" si intende il piano industriale e finanziario, inclusivo della manovra finanziaria ivi definita, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2017 e nella sua versione finale in data 20 luglio 2017, che costituisce la base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-bis legge fallimentare, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa).

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Per chiarezza, i diritti patrimoniali attribuiti ai titolari degli SFP Stefanel emessi ai sensi dell'art. 5-ter) del presente statuto non pregiudicano i diritti patrimoniali degli azionisti di




risparmio di cui alla lett. b) del presente articolo dello statuto.";

4. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, l'emissione – in via inscindibile – entro il 31 dicembre 2017 di n. 15.000.000 (quindicimilioni) strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), denominati SFP Stefanel, disciplinati dal regolamento che si allega allo statuto della società *sub* Allegato 1, per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di River Tre S.p.A. per Euro 13.500.000,00 (tredicimilioneicinquacentomila virgola zero zero) e delle seguenti banche: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per Euro 1.500.000,00 (unmilioneicinquacentomila virgola zero zero), secondo le proporzioni tra le banche stesse meglio indicate nel regolamento SFP, restando inteso che gli SFP eventualmente non sottoscritti dalle predette banche saranno offerti in sottoscrizione a River Tre S.p.A., a fronte di compensazione di crediti di natura finanziaria certi, liquidi ed esigibili, vantati dagli stessi nei confronti della società nella misura di un apporto unitario pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascun emittendo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);

5. di approvare il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati SFP Stefanel, secondo il testo che si allega allo statuto della società *sub* Allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di aumentare, in via inscindibile, il capitale sociale da Euro ~~16.496.437,95~~ (sedicimilioni quattrocento novantaseimila quattrocentotrentasette virgola novantacinque) a Euro 19.296.437,95 (diciannovemilioni duecento novantaseimila quattrocentotrentasette virgola novantacinque), e quindi per Euro 2.800.000,00 (duemilioni ottocentomila virgola zero zero), con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (settemilioni duecentomila virgola zero zero), e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00, mediante l'emissione di n. 206.944.327 (duecentoseimilioni novecento quarantaquattromilatrecentoventisette) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483, (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo), da offrire in via riservata a River Tre S.p.A. – con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, e da liberare, anche mediante compensazione di

crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili, entro la data del 31 dicembre 2017.



7. conseguentemente di modificare l'art. 5 e di introdurre l'art. 5-bis dello Statuto della Società secondo il seguente testo:

"Art. 5) Il capitale sociale è di euro 16.496.437,95 (sedicimilioni quattrocento novantaseimila quattrocentotrentasette virgola novantacinque), diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilioni cinquecentoventiseimilacinquecentocinquantesi) azioni ordinarie e numero 1.994 (milenovecento novantaquattro) azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie sono nominative: quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli

azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie, fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel.

L'Assemblea - fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel - potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea - fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel - potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Art. 5)-bis L'assemblea straordinaria del [21 settembre 2017] ha deliberato l'aumento del capitale sociale della società, in via inscindibile, per un importo di nominali Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero) e quindi da Euro 16.496.437,95 (sedecimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque) a Euro 19.296.437,95 (diciannovemilioniduecentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila virgola zero zero, e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante l'emissione di n. 206.944.327 (duecentoseimilioninovecentoquarantaquattromilatrecentoventisetze) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) riservato in sottoscrizione a River Tre S.p.A., anche attraverso la compensazione di crediti vantati dalla stessa verso la società, relativamente al quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.";



**8.** di disporre che l'esecuzione delle precedenti deliberazioni sia subordinata all'avverarsi entro la data del 31 dicembre 2017 delle seguenti circostanze:

(i) l'omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare; (ii) la mancata proposizione di reclami ai sensi dell'art. 182-bis, comma 5, della legge fallimentare ovvero l'avvenuto rigetto degli stessi ove proposti; (iii) l'effettiva integrale sottoscrizione degli SFP Stefanel di cui sopra al punto 4. e (iv) l'effettiva integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale di cui sopra al punto 6.;

**9.** di prendere sin d'ora atto che, ove le delibere di cui sopra non trovassero esecuzione entro il predetto termine ultimo, la Società si troverà in stato di liquidazione, e di conseguentemente nominare sin da ora – per il caso appunto in cui ciò si verifichi - quale liquidatore unico della Società il sig. [\*], domiciliato per la carica presso la sede sociale, investito della legale rappresentanza della Società così come di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione, ivi inclusa la cessione dell'azienda, di suoi rami, di singoli beni o blocchi di essi, ed ivi incluso pure l'esercizio provvisorio dell'azienda medesima o di suoi rami; il tutto, dando pure mandato sin d'ora al Consiglio di Amministrazione per convocare un'Assemblea che proceda a nuova nomina ove il liquidatore di cui sopra non dovesse accettare l'incarico;

**10.** di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministratore Giuseppe Stefanel e all'Amministratore Delegato Stefano Visalli, in via tra loro disgiunta, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle suddette deliberazioni, ivi compreso – a titolo esemplificativo – il potere di provvedere all'iscrizione delle modifiche statutarie, al deposito dello statuto aggiornato, all'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del capitale in aumento ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile.

\*\*\*

Ponte di Piave, 4 agosto 2017

Giuseppe Stefanel

Presidente del Consiglio di amministrazione

**Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).**

La sottoscritta Monica Cipolotti, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società Stefanel S.p.A., attesta in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154-bis del "Testo unico delle disposizioni in materia delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che, a quanto consta, i prospetti della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 di Stefanel S.p.A. che costituiscono oggetto della prima parte della presente Relazione corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Ponte di Piave, 4 agosto 2017.

Dott.ssa Monica Cipolotti

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

\*\*\*\*\*

Allegato 1: Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi



**REGOLAMENTO DEGLI  
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI  
DI STEFANEL S.P.A.**

**Articolo 1  
Oggetto**

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le modalità, i termini, il regime di circolazione, le condizioni di emissione, le caratteristiche, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi non quotati (gli “**SFP Stefanel**” o “**SFP**”) che saranno emessi da Stefanel S.p.A. (la “**Società**”) in data [●] ai sensi dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) in virtù di delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del [21 settembre 2017].
- 1.2 Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante dello Statuto, ai sensi di quanto disposto dall’*Articolo 5-quater* dello Statuto medesimo.
- 1.3 Gli SFP Stefanel possono essere Trasferiti soltanto in conformità alle disposizioni del Regolamento e dello Statuto. Tutti gli SFP Stefanel hanno le medesime caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto.
- 1.4 Gli SFP Stefanel sono rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i “**Certificati**”).
- 1.5 I Certificati sono nominativi e contengono la denominazione di “*Certificato Rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Stefanel S.p.A.*”, con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare (il “**Titolare**”), nonché del numero di SFP Stefanel rappresentati dal Certificato e del valore complessivo dell’Apporto (come *infra* definito) riferibile agli SFP Stefanel rappresentati dal singolo Certificato.
- 1.6 I Certificati devono riportare l’indicazione dei Trasferimenti e dei vincoli sugli stessi.
- 1.7 Il Titolare ha facoltà di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei propri Certificati, fermo restando che il singolo SFP Stefanel non può essere frazionato.
- 1.8 Ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio dei diritti, patrimoniali e amministrativi, incorporati negli SFP Stefanel, la Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il “**Registro**”) con indicazione:
  - (a) del numero degli SFP emessi e in circolazione, nonché dei relativi Certificati;
  - (b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari;
  - (c) dell’indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;

- (d) dei Trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP Stefanel; e
  - (e) dei dati identificativi del Rappresentante Comune dei Titolari nominato ai sensi del successivo Paragrafo 6.2(e) del Regolamento e dell'indirizzo di tale Rappresentante Comune (se diverso da quello indicato al Paragrafo 1.8(e) che precede) per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi dello Statuto e/o del Regolamento.
- 1.9 I termini che non siano altrove definiti nel Regolamento avranno il significato di cui all'Allegato 1.9 (Definizioni Ulteriori).

## Articolo 2 Apporto, valore nominale e destinatari

- 2.1 La Società ha deliberato l'emissione, in un'unica soluzione, di SFP Stefanel del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuno, da sottoscrivere alla pari, per un importo complessivo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).
- 2.2 Gli SFP saranno offerti in sottoscrizione a River Tre S.p.A., con sede in Milano, via San Barnaba 32, codice fiscale e partita IVA 09923060967 ("**River Tre**") e alle Banche Debito Consolidato (come *infra* definite), ciascuna nelle proporzioni indicate nell'Allegato 2.2 (SFP Stefanel-Banche), o nella diversa proporzione che le Banche Debito Consolidato sarano libere di convenire. Gli SFP eventualmente non sottoscritti dalle Banche Debito Consolidato saranno offerti in sottoscrizione a River Tre.
- 2.3 Tutti gli SFP dovranno essere sottoscritti e contestualmente liberati mediante apporto in denaro di una somma pari al valore nominale degli SFP Stefanel sottoscritti (l'"**Apporto**"), con la precisazione che il debito da Apporto potrà essere estinto dai sottoscrittori degli SFP anche tramite compensazione volontaria, per pari importo, con crediti vantati da ciascun rispettivo sottoscrittore nei confronti della Società.
- 2.4 In considerazione del fatto che gli SFP Stefanel sono titoli aventi natura partecipativa, l'Apporto, effettuato a fondo perduto, viene contabilizzato in un'apposita riserva indisponibile di patrimonio netto denominata "*Riserva Apporti Strumenti Finanziari Partecipativi*" (la "**Riserva SFP**") costituita secondo i principi contabili applicabili. La titolarità degli SFP Stefanel, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto di restituzione e/o rimborso dell'Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP, se non in caso di scioglimento della Società. In tale ultima ipotesi, gli SFP Stefanel avranno diritto di concorrere alla ripartizione dell'attivo secondo quanto disposto dal Paragrafo 4.3 che segue.
- 2.5 La Riserva SFP non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere distribuita o utilizzata (salvo quanto previsto nel Regolamento) se non con il consenso scritto di tutti i Titolari. La Riserva SFP può essere utilizzata al fine di adottare una delibera volta a coprire perdite della Società, solo a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
- (a) tutte le altre riserve volontarie della Società siano state preventivamente e integralmente utilizzate a copertura perdite;



- (b) le perdite siano rilevanti ai sensi dell'art. 2446, comma 2, cod. civ., ovvero dell'art. 2447 cod. civ..
- 2.6 La copertura delle perdite verrà effettuata: (i) in primo luogo, mediante utilizzo delle riserve volontarie diverse dalla Riserva SFP; (ii) in secondo luogo, mediante utilizzo della Riserva SFP; e (iii) in terzo luogo, mediante utilizzo delle riserve legali e riduzione del capitale.
- 2.7 In ogni caso, l'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva SFP per perdite non pregiudicherà in alcun modo i diritti dei Titolari né comporterà in alcun caso l'estinzione degli SFP Stefanel, che resta regolata unicamente dal successivo Articolo 7 del Regolamento.

### Articolo 3 Competenza per l'emissione

L'emissione degli SFP Stefanel, in conformità e nei limiti di cui al Paragrafo 2.1 del Regolamento, è assunta sulla base di una delibera dell'assemblea straordinaria della Società.

### Articolo 4 Diritti patrimoniali

- 4.1 Gli SFP Stefanel attribuiscono ai Titolari – a prescindere dall'ammontare degli SFP Stefanel nonché dall'ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) e nei limiti di quanto previsto nel Titolo VII dello Statuto con riferimento alle azioni di risparmio – i seguenti diritti patrimoniali (i “Diritti Patrimoniali SFP”):
- (a) a far tempo dal momento in cui si sia verificata la Condizione di Maturazione degli SFP (come *infra* definita), il diritto di percepire, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 100% (cento per cento) delle Distribuzioni, sino a che i Titolari abbiano percepito un importo complessivo pari alla Soglia SFP;
- (b) a far tempo dal momento in cui sia stata raggiunta la Soglia SFP, il diritto di percepire, *pari passu* con le azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 15% (quindici per cento) delle Distribuzioni.
- 4.2 Gli SFP Stefanel attribuiscono a ciascun Titolare, che sia regolarmente iscritto nel Registro, il diritto di ricevere un ammontare di Pagamenti ai sensi del precedente Paragrafo 4.1, in proporzione al numero di SFP posseduti rispetto al numero totale di SFP, il tutto entro i limiti di quanto previsto dal Titolo VII dello Statuto con riferimento alle azioni di risparmio.
- 4.3 In sede di scioglimento della Società, ciascun SFP Stefanel attribuisce al Titolare il diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione (inclusa la Riserva SFP, se esistente), dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, secondo la priorità e nei limiti di quanto previsto dallo

Statuto, anche con riferimento alle azioni di risparmio di cui al Titolo VII dello Statuto, e dai Paragrafi 4.1 e 4.2 che precedono.

- 4.4 Ai Titolari non spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di nuove azioni e/o obbligazioni convertibili.
- 4.5 Resta inteso che i Diritti Patrimoniali SFP verranno meno in caso di ammissione della Società a una Procedura Concorsuale, senza pregiudizio per quanto già acquisito da ciascun Titolare in conformità al Regolamento.

#### **Articolo 5**

##### **Diritti amministrativi**


Gli SFP attribuiscono ai Titolari – a prescindere dall'ammontare degli SFP nonché dall'ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) – i seguenti diritti amministrativi:

- (a) il diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci della Società;
- (b) il diritto di veto su:
  - (i) le operazioni straordinarie che riguardino la Società aventi a oggetto fusioni, trasformazioni e scissioni;
  - (ii) qualsivoglia modifica del Regolamento e qualsivoglia modifica dello statuto della Società (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della Società e degli SFP nonché le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari; e
  - (iii) le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società su qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari anche ai sensi dell'art. 2376 cod. civ.;
- (c) il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società che siano lesive dei propri diritti ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, sempre che, con riferimento a tali delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società, le stesse non siano assunte in conformità a una delibera dell'Assemblea Speciale ai sensi del successivo Articolo 6.

#### **Articolo 6**

##### **Assemblea speciale dei Titolari**

- 6.1 I Titolari non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci della Società.
- 6.2 Ferma ogni ulteriore competenza prevista dalla legge o dal presente Regolamento, i Titolari hanno diritto di riunirsi e di votare in un'apposita assemblea speciale (<sup>1</sup>“Assemblea Speciale”) al fine di deliberare, anche ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., su:
- (a) le materie di cui all'Articolo 5(b) e (c);



- (b) l'approvazione di delibere dell'assemblea dei soci della Società che possano pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari;
- (c) l'approvazione di tutte le modifiche, quand'anche non pregiudizievoli, del presente Regolamento;
- (d) l'approvazione delle modifiche delle disposizioni dello Statuto relative agli SFP Stefanel e/o alla distribuzione di utili e/o riserve;
- (e) la nomina, la revoca, la sostituzione del rappresentante comune dei Titolari (il **"Rappresentante Comune"**) e la determinazione dei relativi compensi i quali saranno posti a carico della Società.

Nei predetti casi *sub* (a), (b), (c) e (d), il Presidente dell'Assemblea Speciale o altro rappresentante comune designato dall'Assemblea Speciale medesima parteciperà all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) senza diritto di voto per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale.

- 6.3 Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Paragrafo 6.2, l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) dovranno essere portati a conoscenza dell'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale e l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) non potranno assumere validamente una deliberazione ove l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa. Al fine di evitare ogni dubbio, resta pertanto inteso che l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) non potranno assumere validamente una deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Paragrafo 6.2 qualora l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa in conformità ai *quorum* costitutivo e deliberativo di cui al successivo Paragrafo 6.8.
- 6.4 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del Paragrafo 6.2 ed esprimere il relativo orientamento e/o contenuto della decisione, il consiglio di amministrazione della Società convocherà in tempo utile l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta inviata, ai sensi del successivo Articolo 11 del Regolamento, ai Titolari, con l'ordine del giorno dell'assemblea generale o della riunione dell'organo amministrativo (a seconda del caso) e ogni ulteriore elemento informativo. Tale comunicazione deve essere ricevuta dai Titolari almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza generale o il consiglio di amministrazione (a seconda del caso).
- 6.5 I Titolari, rappresentativi di almeno il 5% (cinque per cento) degli SFP Stefanel in circolazione, ovvero la diversa minore percentuale rappresentativa degli SFP Stefanel in circolazione di cui siano complessivamente Titolari una o più Banche Debito Consolidato, avranno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea Speciale, la quale sarà effettuata, in conformità al Regolamento, dal Rappresentante Comune.
- 6.6 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito con le modalità di cui all'Articolo 11 del presente Regolamento. Esso deve essere ricevuto dai Titolari almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Speciale.

- 6.7 L'Assemblea Speciale delibera altresì validamente, anche ove non convocata come sopra, allorchando siano presenti tutti i Titolari e il Rappresentante Comune nonché la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione.
- 6.8 L'Assemblea Speciale, in prima, seconda convocazione e ogni ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, e delibera con il voto favorevole, di tanti Titolari che rappresentino oltre il 91% (novantun per cento) degli SFP in circolazione, ovvero la diversa maggiore percentuale risultante dalla somma tra: **(x)** la percentuale rappresentativa degli SFP Stefanel in circolazione di cui siano complessivamente Titolari River Tre o, ove applicabile, i suoi successori o aventi causa; e **(y)** l'1% (uno per cento).
- 6.9 L'Assemblea Speciale è presieduta dal Rappresentante Comune dei Titolari o da altra persona nominata dalla stessa assemblea speciale a maggioranza dei Titolari presenti, calcolata in base al valore nominale degli SFP.
- 6.10 I Titolari hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia: **(a)** della documentazione relativa al bilancio, delle relazioni infrannuali e di ogni altra relazione e/o documentazione della Società a cui abbiano accesso i soci; e **(b)** dei documenti che, ai sensi di legge, devono essere depositati presso la sede sociale a beneficio dei soci prima dello svolgimento delle assemblee dei Soci.
- 6.11 ~~I Titolari possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2372 cod. civ. espressamente applicabili a tale delega.~~
- 6.12 Le Assemblee Speciali possono tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che:
- (a)** possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate;
  - (b)** vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
  - (c)** venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - (d)** venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- 6.13 Le decisioni assunte dall'Assemblea Speciale ai sensi del presente Articolo 6 saranno vincolanti per tutti i Titolari (inclusi quelli assenti e quelli dissenzienti) e, una volta riportate alla Società, per la Società e per i suoi soci.

## **Articolo 7**

### **Durata**

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento e/o dallo Statuto gli SFP Stefanel hanno scadenza pari a quella della Società, come eventualmente prorogata ai sensi della legge e dello Statuto, senza pregiudizio per quanto già acquisito dai Titolari.



## Articolo 8 Regime di circolazione

- 8.1 Sino al 2° (secondo) anniversario della data di avvenuta distribuzione ai creditori sociali, ai Titolari e agli azionisti della Società di tutti i proventi derivanti dal perfezionamento della Dismissione Stefanel (come definita nell'Accordo di Ristrutturazione), gli SFP Stefanel non potranno essere Trasferiti, fatta eccezione per i Trasferimenti effettuati a soggetti di gradimento delle Banche Debito Consolidato che siano Titolari di SFP (i "Cessionari").
- 8.2 Resta fermo che: (a) i Cessionari non potranno comunque essere soggetti giuridici che operino nel settore dei c.d. *turnaround* aziendali e che siano concorrenti diretti di Oxy Capital, restando inteso che tra tali soggetti che non potranno essere Cessionari sono inclusi: (i) le società di cartolarizzazione in cui i suddetti soggetti siano investitori nei titoli in misura prevalente rispetto ad altri sottoscrittori ovvero abbiano sottoscritto la quota non allocata sul mercato tramite quotazione dei titoli e/o agiscano quali *special servicer*; (ii) i fondi in cui detti soggetti operino quali *management company* e/o SGR; (b) i Trasferimenti di SFP dovranno essere in ogni caso condizionati alla avvenuta adesione, da parte dei Cessionari, all'Accordo di Ristrutturazione e agli altri accordi relativi alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società, tramite sottoscrizione di una lettera di adesione e all'assunzione da parte dei Cessionari di tutti gli obblighi previsti da tali accordi a carico del Titolare che abbia Trasferito SFP.
- 8.3 Ai fini del Trasferimento degli SFP Stefanel, la Società provvederà ad annotare il nome del beneficiario del Trasferimento di SFP Stefanel sul Certificato e nel Registro oppure, in alternativa, provvederà a rilasciare un nuovo Certificato intestato al beneficiario del Trasferimento previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento del Certificato del Titolare che abbia Trasferito SFP Stefanel sul Registro. Il soggetto che chieda l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato a esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal beneficiario del Trasferimento di SFP Stefanel, questi dovrà esibire il Certificato e dimostrare il proprio diritto mediante atto autentificato da un notaio.

## Articolo 9 Pagamenti e arrotondamenti

- 9.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari o, ove applicabile, ai loro successori e aventi causa, ai sensi del presente Regolamento, verrà eseguito sul Conto Paying Agent.
- 9.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari o, ove applicabile, dei successori ed aventi causa, per importi non inferiori al centesimo di euro. Qualora ad essi risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro superiore, mentre

se il terzo decimale è inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore di tale Titolare o, ove applicabile, dei successori e aventi causa sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

#### **Articolo 10** **Investimento di rischio**

Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP Stefanel, riconosce ed accetta che gli SFP Stefanel costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

#### **Articolo 11** **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via email, inviata, se alla Società, presso la sede della Società all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

#### **Articolo 12** **Legge applicabile**

Il Regolamento e gli SFP Stefanel sono regolati dalla legge italiana.

#### **Articolo 13** **Foro competente**

Per tutte le controversie relative agli SFP Stefanel, all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

#### **Articolo 14** **Ulteriori Disposizioni**

- 14.1 La sottoscrizione e il possesso degli SFP Stefanel comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.
- 14.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

\*\*\*

#### **Elenco Allegati**

##### **Allegato 1.9**


*(Definizioni Ulteriori)*

Allegato 1.9-bis

Allegato 2.2

*(Credito Banche)*

*(SFP Stefanel-Banche)*



**ALLEGATO 1.9**  
**DEFINIZIONI ULTERIORI**

“**Accordo di Ristrutturazione**” indica l'accordo di ristrutturazione del debito della Società ex art. 182-*bis*, comma 1, l. fall. stipulato fra, *inter alios*, la Società e le Banche Aderenti in data 21/28 luglio 2017.

“**Apporto**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.3.

“**Assemblea Speciale**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2.

“**Banche Aderenti**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..

“**Banche Debito Consolidato**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

“**Certificati**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.4.

“**Condizione di Maturazione degli SFP**” indica il momento in cui la Società abbia effettuato sul Conto Paying Agent il pagamento integrale di un importo complessivo pari alla somma tra: **(i)** la Nuova Finanza Post Omologa (per capitale e interessi tempo per tempo maturati); **(ii)** un importo convenzionalmente pari agli interessi tempo per tempo maturati dalla data del 2 novembre 2016 e non pagati al tasso convenzionale dell'1% annuo sulla quota capitale dei Crediti Banche; e **(iii)** un importo pari a Euro 66.600.000,00 (sessantaseimilioneiseicentomila/00).

“**Conto Paying Agent**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Crediti Banche**”: indica i crediti delle Banche Debito Consolidato nei confronti della Società (con esclusione dei crediti relativi alle Linee di Credito non Consolidate) come risultanti alla data del 2 novembre 2016 (inclusa), maggiorati dei relativi interessi sulla base dei Contratti Originari (come definiti nell'Accordo di Ristrutturazione): (x) corrispettivi maturati e maturandi, non pagati, sino alla Data di Avveramento della Condizione Sospensiva (inclusa), sulla base, ove applicabili, dei tassi di interesse previsti dall'Accordo 2014 (come definito nell'Accordo di Ristrutturazione); e (y) di mora maturati, non pagati, sino alla data del 2 novembre 2016 (inclusa); e indicati nell'**Allegato 1.9-bis (Crediti Banche)** al presente Regolamento.


“**Data di Avveramento della Condizione Sospensiva**” indica la data in cui sia intervenuta l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione a seguito del verificarsi di tutte le relative condizioni ivi previste all'articolo 18 entro il relativo termine di avveramento.

“**Diritti Patrimoniali SFP**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.

“**Distribuzioni**” indica qualsiasi flusso, diverso dal pagamento di un debito, distribuito dalla Società ai suoi soci (quali, a titolo di mero esempio, distribuzioni di utili, riserve di utili e capitale e/o saldo di liquidazione).

“**Linee di Credito non Consolidate**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

**“Nuova Finanza Post Omologa”** indica il finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 23.763.051,00 (ventitremilionisettescentosessantatremilacinquantuno/00) con carattere di prededucibilità ai sensi dell’Articolo 111 l. fall., erogato alla Società in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione.



**“Pagamento/Pagamenti”** indica i versamenti di denaro effettuati a qualsivoglia titolo, ivi incluso, ma non limitatamente a, il rimborso di esposizioni, la corresponsione di interessi e qualsiasi distribuzione in relazione agli SFP Stefanel.

**“Procedura Concorsuale”** ha il significato attribuito a tale espressione nell’Accordo di Ristrutturazione.

**“Rappresentante Comune”** ha il significato di cui al Paragrafo 6.2(c).

**“Registro”** ha il significato di cui al Paragrafo 1.8.

**“Regolamento”** ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

**“Riserva SFP”** ha il significato di cui al Paragrafo 2.4.

**“River Tre”** ha il significato di cui al Paragrafo 2.2.

**“SFP”** ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

**“SFP Stefanel”** ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

**“Società”** ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

**“Soglia SFP”** indica l’ammontare complessivo dei Pagamenti effettuati dalla Società ai Titolari, a titolo di Diritti Patrimoniali SFP, per un importo complessivo pari a Euro 81.400.000,00 (ottantunomilioniquattrocentomila/00).

**“Statuto”** ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

**“Titolare”** ha il significato di cui al Paragrafo 1.5.

**“Trasferire” e/o “Trasferimento”** qualsiasi negozio o atto, tra vivi o a causa di morte, anche a titolo gratuito (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l’impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d’azienda, la vendita forzata, la vendita in blocco, la costituzione in pegno o altre forme di garanzia), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta e anche solo potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) o dell’impegno al trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) della proprietà o della nuda proprietà o dei diritti (pegno, usufrutto o in genere diritti amministrativi o patrimoniali) inerenti agli SFP Stefanel.

**ALLEGATO 1.9-BIS  
CREDITI BANCHE**

<i>Istituto di Credito</i>	<i>RIDERTAMENTO CONSOLIDATO</i>	<i>Credito Ceduto</i>	<i>SFP Holdco - Banche</i>	<i>SFP Stefanet - Banche</i>	<i>Nuova Finanza post arrogia</i>	<i>Linee di Credito non Consolidate</i>	<i>CREDITI BANCHE</i>
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	17.816,742	6.223,253	3.625	357.338	4.082.613	436.899	28.960,730
LANCRET S.P.A.	15.675,410	5.475,302	3.183	348.636	3.692.114	1.041.794	26.937.436
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	2.386,167	833,466	485	53.223	946.902	-	3.820.134
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	6.599,419	2.957.881	1.743	191.116	1.963.303	639.156	14.356.819
VENETO BANCA S.P.A.	3.315,414	2.393.920	-	165.436	-	103.941	11.808,710
BANCO POPOLARE	6.890,777	2.466,741	957	153.687	1.077.818	-	10.528.890
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.	4.614,483	1.401,943	-	83.324	-	-	5.505.949
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	3.585,633	1.252,465	-	75.981	-	-	4.919.016
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>67.250,879</b>	<b>23.496,069</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500,006</b>	<b>11.283,051</b>	<b>3,021,795</b>	<b>106,838,768</b>

**ALLEGATO 2.2**  
**SFP STEFANEL BANCHE**



<i>Istituto di Credito</i>	<i>% allocazione indicativa SFP Stefanel - Banche</i>	<i>SFP Stefanel - Banche</i>
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	26%	397.398
UNICREDIT S.P.A.	23%	349.636
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	4%	53.223
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	13%	191.116
VENETO BANCA S.P.A.	12%	185.436
BANCO POPOLARE	10%	153.687
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.	6%	89.524
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	5%	79.981
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA	0%	-
BANCA MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	0%	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>100%</b>	<b>1.500.000</b>

**STEFANEL S.P.A.**

Via Postumia n. 85 -31047 PONTE DI PIAVE (TV)

Capitale Sociale € 16.496.437,95 i.v.

Registro Imprese di Treviso e C.F. 01413940261

ooooo

**Osservazioni del Collegio Sindacale alla Relazione degli Amministratori  
sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 predisposta ai sensi dell'art.  
2446 c.c., nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 c.c.**


Signori Azionisti,


il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporvi la situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2017 e per le delibere da assumere ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, primo comma, e 2447 del Codice Civile, in riferimento al deficit patrimoniale ivi emergente.

La situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2017 evidenzia una perdita complessiva di esercizio pari ad Euro 6.007.988- che, sommata a riserve negative preesistenti per Euro 32.237.786-, porta ad una consistenza del patrimonio netto negativa per Euro 21.749.336-, determinando il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile.

Ai sensi degli artt. 2446, primo comma, e 2447 cod. civ., il Collegio Sindacale è tenuto a formulare le proprie osservazioni in merito alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2017.

Preliminarmente, il Collegio Sindacale ritiene opportuno richiamare gli eventi societari più significativi recentemente intervenuti, relativi alle attività di natura straordinaria svolte dalla società al fine di perseguire il risanamento della gestione e il rafforzamento patrimoniale della società, rimandando alle nostre Osservazioni sulla situazione patrimoniale al 30 novembre 2016, emesse in data 30 gennaio 2017, per il riepilogo di quanto accaduto in precedenza.





### ***Eventi rilevanti***

Il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2016, ha deliberato, al fine di ottenere gli effetti protettivi del patrimonio della Società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, procedura nell'ambito della quale la Società si è riservata di presentare un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis e/o art. 182-septies della Legge Fallimentare.

In data 7 novembre 2016, il Tribunale di Treviso ha accettato il ricorso ex art. 161, Legge Fallimentare, e concesso alla Società un termine di 120 giorni -- fino al 6 marzo 2017 - per la presentazione definitiva di un concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti.

In data 24 febbraio 2017 l'Assemblea straordinaria di Stefanel S.p.A., convocata per l'esame della situazione patrimoniale della società al 30 novembre 2016 e per le delibere da assumere ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, primo comma, e 2447 del Codice Civile, in riferimento al deficit patrimoniale ivi emergente, prendeva atto dell'accesso da parte della Società alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare che, ai sensi del disposto dell'articolo 182-sexies della Legge Fallimentare determina la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del Codice Civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, quarto comma, del Codice Civile. In seguito a ciò l'Assemblea ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti in corso.

In data 7 marzo 2017 il Tribunale di Treviso concedeva alla Stefanel S.p.A. la proroga, fino al 5 maggio 2017, del termine per la presentazione di una

A handwritten signature, possibly "S. S.", written in black ink.

proposta definitiva di concordato preventivo o per la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In data 23 marzo 2017 Stefanel S.p.A. ha sottoscritto con gli investitori Oxy Capital Italia S.r.l. e Attestor Capital LLP un accordo quadro avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento, il rafforzamento patrimoniale ed il rilancio della società nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fallimentare. In particolare, l'Operazione prospettata prevedeva:

- (i) l'erogazione da parte di Trinity Investments Designated Activity Company (già Trinity Investment Limited, in seguito "Trinity"), un fondo di investimento gestito da Attestor, in favore della Società di un importo di Euro 10 milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza entro il 31 luglio 2017 (la "Nuova Finanza d'Urgenza"), utilizzabile dalla Società al fine di supportare le esigenze di tesoreria e la continuità aziendale;
- (ii) l'erogazione da parte degli Investitori, di alcune banche e di Giuseppe Stefanel ("GS") di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), da utilizzarsi da parte della Società per il rimborso della Nuova Finanza d'Urgenza e per supportare l'implementazione del Piano industriale 2016-2022;
- (iii) la cessione *pro soluto* da parte delle principali banche creditrici della Società ad una società di nuova costituzione detenuta al 100% dagli Investitori ("Holdco") di parte del credito dalle stesse vantato nei confronti della Società;
- (iv) la conversione da parte di HoldCo del credito da questa acquisito dal ceto bancario in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società;
- (v) il consolidamento del residuo credito del ceto bancario nei confronti della Società; e
- (vi) il riscadenziamento del debito ipotecario.



In data 6 aprile 2017 il Tribunale di Treviso ha autorizzato la Stefanel S.p.A., ai sensi dell'art. 182- *quinquies* L.F., a contrarre un finanziamento prededucibile (la nuova finanza d'urgenza) per un ammontare di € 10 milioni, concedendo in pegno a garanzia le azioni della controllata Interfashion S.p.A.. In data 12 aprile è stato quindi sottoscritto il contratto di finanziamento ed il giorno successivo Trinity Investment Limited ha erogato a Stefanel S.p.A. la somma concordata.

In data 20 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2016 -2022.

In data 28 giugno 2017, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Stefanel S.p.A., è stato sottoscritto l'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito ed al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società ai sensi dell'art. 182-*bis* della L.F. (l'Accordo 2017).

L'Accordo 2017 non è mai stato perfezionato in quanto Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., per ragioni tecniche, non hanno aderito secondo i termini convenuti.

In conseguenza di ciò, in data 21 luglio 2017, Stefanel ha approvato e sottoscritto un nuovo accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale (il "Nuovo Accordo") che sostituisce integralmente ed annulla l'Accordo 2017, al quale hanno aderito tutte le banche e che è stato depositato per l'omologa, presso il Tribunale di Treviso, ai sensi dell'art. 182-*bis* L.F., in data 31 luglio 2017.

Le condizioni del Nuovo Accordo sono le medesime dell'Accordo 2017 sopra riportate, fatto salvo per le variazioni di seguito indicate:

- l'ammontare della Nuova Finanza Piano non ammonterà ad euro 25 milioni, come previsto nell'Accordo 2017, bensì ad euro 23,8 milioni con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F.;
- l'ammontare della Nuova Finanza Banche non ammonterà ad euro 12,5 milioni, come previsto nell'Accordo 2017, bensì ad euro 11,3 milioni con

- carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F., in quanto Veneto Banca S.p.A. non farà più parte del pool delle c.d. Banche Nuova Finanza;
- il Nuovo Accordo non include più tra le condizioni a cui l'efficacia dello stesso è condizionata, il rilascio, da parte di Consob, dell'Esenzione OPA, in quanto l'organo di controllo del mercato, in data 12 luglio 2017, ha confermato che l'Operazione non determina l'insorgenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi di Legge.


### *Situazione patrimoniale al 30 giugno 2017*

Ai sensi del disposto dell'art. 182-*sexies* L.F., il deposito presso il Tribunale di Treviso della domanda per l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare determina la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, quarto comma, del codice civile. Ciò nonostante il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno convocare l'Assemblea Straordinaria anche ai sensi dell'art. 2447 del codice civile in quanto l'esecuzione dell'Operazione e in particolare dell'Aumento di Capitale è finalizzata al superamento dello stato di crisi ed è volta alla ricapitalizzazione della Società.

Premesso quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 e, tra l'altro, la relazione illustrativa predisposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2446, primo comma, e 2447 cod. civ., citati, dell'art. 125-ter del D.Lgs 58/1998 e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, in conformità allo schema n. 5 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti. Detti documenti, presentati ed illustrati per la Vostra approvazione, comprendono:

1. situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2017 e conto economico dei primi sei mesi del 2017, corredati dalle note esplicative,





con aggiornamento relativo alle principali variazioni successive alla chiusura del periodo;

2. situazione finanziaria della Società al 30 giugno 2017, con aggiornamento delle principali variazioni successive alla chiusura del periodo;
3. proposte relative ai provvedimenti da assumere per l'aumento del capitale sociale e l'emissione di SFP;
4. iniziative per il risanamento della gestione e il ripristino di condizioni di continuità aziendale;
5. indicazione dei principali contenuti e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale della Società derivanti dall'attuazione del piano di ristrutturazione dell'indebitamento e di ricapitalizzazione, subordinatamente alla sua esecuzione.

Il Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza, ha accertato l'osservanza delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la formazione della relazione e della situazione patrimoniale, redatta in applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), omologati dalla Commissione Europea e già adottati dalla Società per la redazione dei Bilanci d'esercizio e dei Bilanci consolidati dell'esercizio 2016 e precedenti.

I dati e le informazioni contenuti nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30 giugno 2017 e nella relazione illustrativa non sono stati assoggettati a revisione contabile.

#### ***Continuità aziendale***

Nel redigere la situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 gli Amministratori hanno ritenuto di poter confermare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, per l'orizzonte temporale di dodici mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale, nonostante siano stati identificati alcuni

aspetti di incertezza. La valutazione degli amministratori, basata su tutte le informazioni disponibili, è frutto di un giudizio che tiene conto degli effetti, sull'andamento gestionale della Società, derivanti dall'esecuzione dell'operazione di ristrutturazione del debito e ricapitalizzazione che determinerà il recupero di condizioni finanziarie e di patrimonializzazione adeguate e compatibili con uno scenario di continuità dell'attività del Gruppo, tenendo conto del grado di probabilità di avveramento degli eventi e delle incertezze evidenziate dagli amministratori stessi, per il cui dettaglio si rimanda all'apposito paragrafo contenuto nella relazione.


### **Conclusioni**

In base alle considerazioni che precedono ed alla luce della relazione degli Amministratori e della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 oggetto di approvazione, il Collegio Sindacale osserva che:

- la situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 redatta dagli Amministratori è stata predisposta sulla base dei principi contabili omogenei rispetto a quelli adottati per la predisposizione dei bilanci precedenti;
- gli Amministratori hanno reso completa e tempestiva informativa in merito a) alla gestione sociale nei confronti degli Azionisti, degli Organi preposti al controllo e al monitoraggio del mercato azionario e dei terzi, in ossequio alle disposizioni normative applicabili; b) alle articolate e complesse operazioni facenti parte dell'Accordo per la ristrutturazione del debito e la ricapitalizzazione della società, c) alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, in un futuro prevedibile.

Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale esprime parere favorevole sulle proposte presentate dagli Amministratori all'Assemblea degli azionisti ed in particolare sulla proposta di:

1. prendere atto della situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2017 da cui emerge una perdita complessiva pari ad euro 6.007.988,25 (seimilionesettemilanovecentootantotto,25) che determina un patrimonio negativo al 30 giugno 2017 di euro 21.749.337,09





(ventunmilionesettecentoquarantanovemilatrecentotrentasette,09) e della  
relativa Relazione degli Amministratori;


2. approvare l'Aumento di Capitale della Società, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, riservato a River Tre S.p.A., per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) al nominale;
3. previa modifica dello statuto della Società, l'emissione al nominale di SFP Stefanel non quotati ai sensi dell'art. 2346, comma 6, cod. civ., per un valore nominale pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

Treviso, 4 agosto 2017

PER IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

dott. Paolo De Mattia





Building a better  
working world

## Stefanel S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione  
delle azioni relative all'aumento di capitale con esclusione del  
diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma e sesto  
comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, D.  
Lgs. 58/1998



## Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, D. Lgs. 58/1998

Agli Azionisti della  
Stefanel S.p.A.

### 1. Motivo e oggetto dell'incarico

In relazione alla proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, quinto e sesto comma del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), abbiamo ricevuto dalla Stefanel S.p.A. ("Stefanel" o la "Società" e congiuntamente alle sue controllate, il "Gruppo Stefanel") la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 4 agosto 2017 predisposta ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 72 del Regolamento Consob Emittenti 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva la suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, così come descritta nella Relazione degli Amministratori, ha per oggetto un insieme di operazioni tra le quali: a) l'approvazione di un aumento di capitale della Società ("Aumento di Capitale"), riservato a HoldCo (come di seguito definita), per l'importo complessivo di Euro 10.000.000, tale da consentire a HoldCo di detenere fino al 75% (e comunque non meno del 66,67%) del capitale sociale della Società, la cui sottoscrizione è sospensivamente condizionata ad alcune condizioni, e la cui liberazione da parte di HoldCo avverrà tramite la compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto e con il Credito Ceduto Ulteriore (come di seguito definiti); e b) previa modifica dello statuto della Società, l'emissione al nominale di strumenti finanziari partecipativi ("SFP" o "SFP Stefanel") non quotati ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del Codice Civile, per un valore nominale complessivo pari a Euro 15.000.000 secondo specifiche modalità e proporzioni da parte delle Banche Debito Consolidato (come di seguito definite) e della HoldCo, e la cui sottoscrizione da parte di quest'ultima avverrà con efficacia condizionata ad alcune condizioni sospensive e risolutive.

La proposta del suddetto Aumento di Capitale, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della Società, convocata per il 21 e 26 settembre 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, rientra nell'ambito di applicazione *ex lege* dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui agli articoli 106, c.5, lett. a) del D. Lgs 58/1998 e 49, primo comma, lett. b) n.1 del Regolamento CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, subordinatamente al rilascio del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ("L.F.").

Nella nostra qualità di società incaricata della revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società, ci è stato richiesto dal Consiglio di Amministrazione di esprimere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, del TUF, il nostro parere sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni della Stefanel.



## 2. Natura e portata del presente parere

Il presente parere di congruità, emesso ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/1998, ha la finalità di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, in ordine alle metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto Aumento di Capitale.

Più precisamente, il presente parere di congruità indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze e sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, di tali metodi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori.

## 3. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione ottenuta, ed in particolare:

- a) la Relazione degli Amministratori del 4 agosto 2017 che illustra e giustifica le operazioni di aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile, indicando i criteri adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione;
- b) il verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2017 che ha approvato la Relazione degli Amministratori di cui sopra;
- c) il bilancio d'esercizio e consolidato della Stefanel al 31 dicembre 2016, da noi assoggettati a revisione legale, e sui quali, rilevando che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati su tali bilanci, non siamo stati in grado di esprimere un giudizio, come riportato nelle nostre relazioni di revisione emesse in data 28 aprile 2017;
- d) il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Stefanel al 30 giugno 2017, da noi assoggettato a revisione contabile limitata, e sul quale, rilevando che il presupposto della continuità aziendale continua ad essere soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati su tale bilancio, non siamo stati in grado di esprimere una conclusione, come riportato nella nostra relazione di revisione contabile limitata emessa in data 4 agosto 2017;
- e) il Nuovo Accordo (come di seguito definito), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Stefanel in data 21 luglio 2017, sottoscritto e perfezionatosi in data 28 luglio 2017 tra gli Investitori e le altre Parti dell'Accordo (come di seguito definite), finalizzato alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale della Società,
- f) il precedente Accordo Quadro (come di seguito definito) approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dall'Emittente con gli Investitori in data 23 marzo 2017 e l'Accordo Giugno 2017 (come di seguito definito) sottoscritto da alcune parti in data 28 giugno

- 2017, non perfezionatosi per la mancata adesione allo stesso, entro i termini ivi previsti, da parte delle Banche Venete (come di seguito definite);
- g) Il Piano 2016-2022, approvato nella versione finale e definitiva dal Consiglio di Amministrazione della Stefanel in data 20 luglio 2017;
  - h) la relazione dell'esperto dott. Ermanno Sgaravato relativa all'Accordo Giugno 2017 datata 23 giugno 2017 e successivamente integrata in data 21 luglio 2017 con riferimento al Nuovo Accordo, predisposta ai sensi dell'art. 182-bis L.F.;
  - i) le bozze del documento di presentazione "Manovra finanziaria e waterfall" del 14 febbraio 2017, del 12 aprile 2017 e del luglio 2017 predisposte da Rothschild S.p.A. (l'"Advisor Finanziario");
  - j) il parere di congruità del prezzo delle nuove azioni e delle condizioni di erogazione dei nuovi finanziamenti redatto da KPMG Advisory S.p.A. ed emesso in data 27 giugno 2017 a favore del Comitato Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - k) la documentazione bancaria comprovante l'indebitamento lordo della Società e del Gruppo al 31 dicembre 2016;
  - l) lo statuto vigente della Società;
  - m) l'andamento dei prezzi di mercato delle azioni della Stefanel S.p.A. registrati nei periodi precedenti alla data della Relazione degli Amministratori;
  - n) le ulteriori informazioni contabili ed extracontabili ritenute utili ai fini della presente relazione.


Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non sono intervenute variazioni rilevanti ai dati ed alle informazioni utilizzate nello svolgimento delle nostre analisi, o altri fatti e circostanze che possano avere un impatto significativo sui criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni indicati nella Relazione degli Amministratori che, come tali, potrebbero essere rilevanti per le finalità della presente relazione.

#### 4. Metodi di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

##### 4.1 Sintesi dell'operazione

Come indicato nella Relazione degli Amministratori, sulla base dei dati consuntivi al 31 dicembre 2015, alcuni dei *covenants* previsti dall'accordo, sottoscritto in data 10 giugno 2014 (l'"Accordo 2014") con gli istituti di credito finanziari (le "Banche"), rilevanti rispetto alla possibilità di invocare la risoluzione del contratto di finanziamento, risultavano non rispettati. Il mancato rispetto di tali *covenants* ha comportato per il Gruppo Stefanel la decadenza del beneficio del termine sui finanziamenti a medio-lungo termine in essere che, pertanto, sono stati riflessi a partire dal bilancio al 31 dicembre 2015 tra le passività a breve termine, oltre al rischio di revoca da parte delle banche finanziatrici delle linee di finanza operativa in scadenza al 31 dicembre 2015.

In considerazione di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2016 aveva ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 al fine di: (i) avviare la predisposizione di un nuovo piano industriale del Gruppo Stefanel per il periodo 2016-2019 (in seguito il "Piano 2016-2019"); (ii) avviare le attività funzionali



ad una revisione dei termini e condizioni dell'Accordo 2014; (ii) avviare un processo organizzato teso all'individuazione e strutturazione di possibili operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario anche - eventualmente - mediante l'individuazione di potenziali *partner*.

Tale Piano 2016-2019 è stato oggetto di esame da parte di un primario *advisor* industriale, KPMG Advisory S.p.A., ed è stato approvato, ante definizione della nuova manovra finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016.

La Società, in tale contesto e ai fini di quanto su indicato ai punti (ii) e (iii), ha conferito uno specifico incarico all'Advisor Finanziario.

Unitamente all'Advisor Finanziario, al fine di procedere con la ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario, a partire dal mese di febbraio 2016, la Società ha condotto colloqui e incontri sia con le Banche, sia con soggetti potenzialmente interessati a valutare eventuali operazioni tese al rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo Stefanel.

Tale processo ha condotto all'individuazione di soggetti interessati di primario *standing*, alcuni dei quali hanno fatto pervenire alla Società proposte formali non vincolanti. Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione delle proposte ricevute, ha convenuto di proseguire la negoziazione con Oxy Capital Italia S.r.l. ("Oxy" o "Oxy Capital") e Attestor Capital LLP ("Attestor"), la quale gestisce il fondo di investimento Trinity Investments Designated Activity Company ("Trinity"), che erano, per l'appunto, uno dei soggetti inizialmente interessati.

Nel mese di luglio 2016 sono state sottoposte all'esame delle Banche: (i) la proposta ricevuta da Oxy e Attestor; (ii) un nuovo Piano 2016-2019 elaborato da Oxy con il supporto della Società - poi esteso sino al 2022 (il "Piano 2016-2022") - e (iii) la connessa manovra finanziaria. Tale piano è stato approvato nella sua versione finale e definitiva dal Consiglio di Amministrazione della Stefanel in data 20 luglio 2017 e sulla cui base è stato definito il Nuovo Accordo di ristrutturazione del debito, asseverato ai sensi dell'art. 182-bis L.F. da parte dell'esperto dott. Ermanno Sgaravato nella sua relazione datata 23 giugno 2017 (riferita all'Accordo Giugno 2017) e successivamente integrata in data 21 luglio 2017 con riferimento al Nuovo Accordo.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2016, ha valutato e deliberato, al fine di beneficiare degli effetti protettivi del patrimonio della Società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" o "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F., procedura nell'ambito della quale la Società si è riservata di poter presentare un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F..

In data 7 novembre 2016, il Tribunale di Treviso ha accolto il ricorso ex art. 161 L.F. e concesso alla Società un termine di 120 giorni (fino al 6 marzo 2017), poi prorogato di ulteriori 60 giorni (fino al 5 maggio 2017), per la presentazione definitiva di una proposta di concordato preventivo o di una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Ad esito delle negoziazioni svolte, in data 22 dicembre 2016 la Società ha ricevuto da parte di Attestor e Oxy una più articolata manifestazione di interesse, non vincolante, a portare avanti le

trattative con l'Emittente e con le Banche per la realizzazione di un'operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del Gruppo Stefanel nell'ambito di un accordo che include:

- (i) la ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.,
- (ii) la ripatrimonializzazione della Società e del Gruppo Stefanel, nonché
- (iii) l'iniezione di nuove risorse per Euro 25 milioni a supporto dell'implementazione del piano di sviluppo (complessivamente l'"Operazione").

In data 15 febbraio 2017 le Banche, attraverso i propri consulenti legali, hanno informato la Società circa la loro disponibilità a proseguire nella disamina e negoziazione dell'Operazione.

In data 24 febbraio 2017, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria, che ha preso atto della situazione patrimoniale della Stefanel al 30 novembre 2016, dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo per Euro 2.124.497,76, e dell'accesso della Società alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, L.F. che, ai sensi del disposto dell'art. 182-sexies L.F., ha determinato la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del Codice Civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, n. 4), del Codice Civile, e ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti.

In data 23 marzo 2017 la Società ha sottoscritto con Trinity e Oxy Partners S.r.l. ("Oxy Partners"), per il tramite di HoldCo (congiuntamente gli "Investitori") un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") avente ad oggetto l'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento, di rafforzamento patrimoniale e di rilancio della Società, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F..

L'Accordo Quadro riassumeva i principi, i termini e le condizioni essenziali sulle cui basi gli Investitori si proponevano di definire con la Società i necessari documenti contrattuali disciplinanti la predetta Operazione. In particolare, l'Operazione prospettata prevedeva:

- (i) l'erogazione da parte di Trinity, un fondo di investimento gestito da Attestor, in favore della Società di un importo di Euro 10 milioni a titolo di nuova finanza d'urgenza (la "Nuova Finanza d'Urgenza") entro il 31 luglio 2017, utilizzabile dalla Società al fine di supportare le esigenze di tesoreria e la continuità aziendale;
- (ii) l'erogazione da parte degli Investitori, di alcune banche e di Giuseppe Stefanel di nuove risorse finanziarie in favore della Società per un importo complessivo pari ad Euro 25 milioni (la "Nuova Finanza di Piano"), che sarebbero state utilizzate dalla Società per il rimborso della Nuova Finanza d'Urgenza e per supportare l'implementazione del Piano 2016-2022;
- (iii) la cessione *pro soluto* da parte delle principali banche creditrici della Società a HoldCo di parte del credito dalle stesse vantato nei confronti della Società;
- (iv) la conversione da parte di HoldCo del credito da questa acquisito dal ceto bancario in azioni di nuova emissione e in strumenti partecipativi della Società;



(v) il consolidamento del residuo credito del ceto bancario nei confronti della Società;

(vi) il riscadenziamento del debito ipotecario.

In data 12 aprile 2017, successivamente all'autorizzazione da parte del Tribunale di Treviso ai sensi del 182-*quinquies*, primo comma, della L.F. a contrarre un finanziamento predefucibile, ai sensi dell'art. 111 della L.F., la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per la Nuova Finanza d'Urgenza per un ammontare pari a Euro 10 milioni, che è stato erogato il giorno successivo. Si evidenzia, inoltre, che la Nuova Finanza d'Urgenza è garantita dalla costituzione di pegno sulle azioni detenute dalla Società in Interfashion S.p.A. (rappresentative del 100% del capitale sociale della stessa).

L'erogazione della Nuova Finanza d'Urgenza era condizionata al verificarsi, in particolare, delle seguenti condizioni, che si sono tutte verificate:

- (i) ottenimento del decreto del Tribunale di Treviso di concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, primo comma, L.F., in relazione alla Nuova Finanza d'Urgenza;
- (ii) cooptazione di un rappresentante degli Investitori nel Consiglio di Amministrazione della Società con conferimento allo stesso di specifici poteri gestori;
- (iii) nomina della società McKinsey quale *advisor* del *turnaround* secondo quanto previsto dagli accordi.

In data 30 maggio 2017 le Banche, attraverso i propri consulenti legali, hanno informato la Società che i rispettivi organi deliberanti hanno approvato l'Operazione, "*subordinatamente, tra l'altro, alla partecipazione all'Operazione stessa di tutte le Banche, degli Investitori e del dott. Giuseppe Stefanel, alla ricezione di adeguata attestazione e alla definizione della documentazione contrattuale a termini e condizioni che riflettano quanto dalle Banche stesse deliberato*".

In pari data è pervenuta una comunicazione da parte degli Investitori, attraverso i propri consulenti legali, mediante cui è stata confermata la disponibilità "*a definire e completare l'Operazione ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo Quadro sottoscritto in data 23 marzo 2017, e in linea con quanto la Società ha successivamente comunicato al mercato*".

In data 28 giugno 2017, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Stefanel, è stato sottoscritto l'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società ai sensi dell'art. 182-*bis* della L.F. (**"Accordo Giugno 2017"**).

L'Accordo Giugno 2017 non si è tuttavia perfezionato in quanto Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. ("**Veneto Banca**") e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. ("**BPV**") (le "**Banche Venete**") - per ragioni tecniche - non hanno aderito secondo i termini convenuti.

Si precisa che a seguito di istanza depositata dagli Investitori in data 21 aprile 2017, in data 12 luglio 2017 Consob "ha trasmesso una nota mediante cui, in merito all'Operazione, ha preso atto di quanto rappresentato in relazione all'applicazione *ex lege* dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui agli articoli 106, c.5, lett. a) del D. Lgs 58/1998 e 49, primo comma, lett. b) n.1 del

Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, subordinatamente al rilascio del decreto di omologazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. ".

Come illustrato nella Relazione degli Amministratori, a seguito dell'approvazione in data 21 luglio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione della Stefanel, in data 28 luglio 2017 è stato sottoscritto e si è perfezionato l'accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito e al rafforzamento patrimoniale della Società (l'"**Accordo**" o il "**Nuovo Accordo**"). Di detto Accordo sono parti: (i) la Società, (ii) HoldCo; (iii) Trinity; (iv) Oxy Partners; (v) Oxy Capital; (vi) Credito Fondiario S.p.A. (la "**Banca Mandataria**"); (vii) Giuseppe Stefanel ("**GS**"); (viii) Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. ("**MPS**"); (ix) Unicredit S.p.A. ("**UCI**"); (x) Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**"); (xi) Cassa Di Risparmio Del Veneto S.p.A. ("**CR Veneto**"); (xii) Banco Bpm S.p.A. ("**Banco BPM**"); (xiii) Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A. ("**BNL**"); (xiv) Banca Mediocredito Del Friuli Venezia Giulia S.p.A. ("**BMFVG**"); (xv) Veneto Banca; (xvi) BPV (cumulativamente, le "**Parti dell'Accordo**"), nonché (xvii) in qualità di agente Loan Agency Services S.r.l..

A seguito della stipula dell'Accordo, il 31 luglio 2017 è stata presentata la domanda di omologazione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis, primo comma, L.F., presso il Tribunale di Treviso. Di seguito sono riepilogate e illustrate in sintesi le principali condizioni dell'Accordo e, in generale, dell'Operazione di ristrutturazione dei debiti e di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, incluse anche nel Piano 2016-2022.

Le condizioni del Nuovo Accordo prevedono, *inter alia*, quanto segue:

- (i) l'erogazione alla Società di un finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 23.763.051 con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 L.F. (la "**Nuova Finanza Post Omologa Complessiva**") - che sarà garantito dal pegno sui 100% delle azioni di Interfashion S.p.A. (a seguito di liberazione delle medesime azioni dal pegno posto a garanzia della Nuova Finanza d'Urgenza) e sul marchio "Stefanel" - da parte di: (a) gli Investitori, ai sensi dell'art. 182-*quater*, terzo comma, secondo periodo, L.F., per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.250.000 (la "**Nuova Finanza Post Omologa Investitori**") al tasso convenzionale del 9% annuo; (b) alcune banche segnatamente identificate nell'Accordo (le "**Banche Nuova Finanza**"), ai sensi dell'art. 182-*quater*, primo comma, L.F., per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.263.051, (la "**Nuova Finanza Post Omologa Banche**") al tasso convenzionale del 9% annuo; e (c) GS ovvero una società di nuova costituzione il cui capitale sia interamente detenuto da GS (la "**Società GS**"), ai sensi dell'art. 182-*quater*, primo comma, L.F., per un ammontare pari a Euro 1.250.000 in linea capitale (la "**Nuova Finanza Post Omologa GS**") al tasso convenzionale del 9% annuo. La Nuova Finanza Post Omologa Complessiva sarà disciplinata da appositi contratti che prevedono condizioni specifiche inerenti, *inter alia*, i termini di rimborso ed il pagamento degli interessi da parte della Società;
- (ii) contestualmente all'avvenuta erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS, l'indebitamento relativo alla Nuova Finanza d'Urgenza, per capitale e accessori dovrà essere integralmente rimborsato da parte della Società, in quanto scaduto ed esigibile;
- (iii) il consolidamento, da parte di Veneto Banca; MPS; Banco BPM; ISP; CR Veneto; UCI; BNL; e BPV (di seguito le "**Banche Debito Consolidato**"), della relativa quota di indebitamento (con esclusione



delle linee di credito non consolidate e dell'indebitamento relativo ai crediti che saranno oggetto di conversione secondo quanto meglio specificato infra, per un ammontare complessivo pari a Euro 25.000.000), per un ammontare pari complessivamente, in linea capitale e interessi sino al 2 novembre 2016, a Euro 67.253.928 (l'"**Indebitamento Consolidato**"), che sarà maggiorato dei relativi interessi corrispettivi, maturati e maturandi, non pagati e calcolati ai sensi di quanto espressamente previsto dall'Accordo. Sull'Indebitamento Consolidato sarà applicato un tasso fisso nei termini espressamente indicati nell'Accordo. Il rimborso integrale dell'Indebitamento Consolidato avverrà nella forma tecnica c.d. *bullet* e dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

- (iv) il riscadenziamento del credito ipotecario di BMFVG nei confronti della Società pari a Euro 3.846.331 in linea capitale comprensivo dell'esposizione residua di circa Euro 1.700.000 relativa al finanziamento perfezionato in data 9 settembre 2004 e concesso in *pool* con BNL con quota paritetica di partecipazione del 50% (l'"**Indebitamento Ipotecario**"), il quale sarà maggiorato dei relativi interessi corrispettivi e di mora, maturati e maturandi, non pagati e calcolati ai sensi di quanto espressamente previsto dall'Accordo. Sull'Indebitamento Ipotecario matureranno interessi a un tasso fisso nei termini espressamente indicati nell'Accordo. Il rimborso dell'Indebitamento Ipotecario avverrà: (i) quanto a Euro 1.600.000, in 8 rate semestrali di uguale importo in linea capitale, la prima scadente il 30 giugno 2020 e l'ultima il 31 dicembre 2023, (ii) quanto al residuo importo dell'Indebitamento Ipotecario, in un'unica rata scadente il 31 dicembre 2024.

L'Accordo prevede inoltre i termini delle operazioni finalizzate alla patrimonializzazione della Società, la quale avverrà mediante l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP.

In particolare, subordinatamente: (x) al verificarsi di alcune condizioni come nello specifico previste nell'Accordo, e (z) all'intervenuta autorizzazione, da parte di Consob, alla pubblicazione del prospetto di quotazione relativo alle azioni di Stefanel emesse nel contesto dell'Aumento di Capitale, River Tre S.p.A., con sede legale in Milano, via San Barnaba 32, Capitale Sociale Euro 50.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 09923060967 ("HoldCo"), interamente partecipata dagli Investitori, si è impegnata a procedere:

- a) alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale della Società, riservato alla medesima HoldCo, per l'importo complessivo di Euro 10.000.000, tale da consentire a HoldCo di detenere fino al 75% (e comunque non meno del 66,67%) del capitale sociale della Società, la cui efficacia è sospensivamente condizionata a: (i) all'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro una data determinata nell'Accordo sulla base del verificarsi di alcune condizioni specifiche (la "**Seconda Data di Esecuzione**"); (ii) l'integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la medesima data; e (iii) l'integrale liberazione degli strumenti finanziari partecipativi che HoldCo prevede di emettere a favore delle Banche Nuova Finanza nell'ambito dell'Operazione;
- b) unitamente alle Banche Debito Consolidato che abbiano esercitato tale facoltà, alla sottoscrizione e liberazione al nominale di SFP Stefanel non quotati emessi dalla Società ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del Codice Civile, per un valore nominale complessivo pari a Euro 15.000.000, secondo le seguenti modalità e proporzioni:
- i. sino a Euro 1.500.000 da parte delle Banche Debito Consolidato che abbiano esercitato tale



Building a better  
working world

facoltà di sottoscrizione loro attribuita, che libereranno la propria quota di SFP Stefanel (che attribuiranno alle predette Banche Debito Consolidato esclusivamente i diritti amministrativi previsti dal relativo regolamento SFP Stefanel, in quanto i relativi diritti patrimoniali saranno oggetto di rinuncia/cessione a beneficio e in accrescimento dei diritti patrimoniali SFP Stefanel di HoldCo) tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con una quota parte proporzionale di indebitamento delle banche;


- ii. quanto a Euro 13.500.000 (maggiorato del valore nominale degli SFP Stefanel in relazione a cui le Banche Debito Consolidato non abbiano esercitato la facoltà loro attribuita) da parte di HoldCo, che libererà la propria quota di SFP Stefanel tramite compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del credito vantato da talune banche nei confronti dell'Emittente ed acquistato da HoldCo per un ammontare complessivo pari a Euro 23.490.000 (il "Credito Ceduto"), al prezzo complessivo di Euro 1,00, maggiorato di un *earn out* pari sino a Euro 25.000.000. In caso di mancato esercizio, da parte di una o più delle Banche Debito Consolidato, della facoltà di sottoscrivere SFP Stefanel, l'ammontare del Credito Ceduto si intenderà correlativamente aumentato, in ogni caso sino ad un importo nominale non superiore a Euro 24.990.000. La sottoscrizione da parte di HoldCo degli SFP avverrà con efficacia: (i) sospensivamente condizionata all'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro la Seconda Data di Esecuzione; e (ii) risolutivamente condizionata alla mancata integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la Seconda Data di Esecuzione;
- c) alla liberazione dell'Aumento di Capitale tramite la compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto (non utilizzato ai fini della sottoscrizione degli SFP Stefanel) e di un ulteriore credito vantato da talune banche nei confronti dell'Emittente e precedentemente acquistato da HoldCo, secondo separati accordi con dette banche, di un valore pari ad Euro 10.000 (il "Credito Ceduto Ulteriore").

Pertanto, a fronte delle operazioni sopra previste, i complessivi crediti oggetto di compensazione a fronte dell'Aumento di Capitale e dell'emissione degli SFP Stefanel sono pari a 25.000.000. Gli SFP Stefanel, le cui caratteristiche saranno disciplinate da apposito regolamento (il "Regolamento SFP") accluso alla Relazione degli Amministratori sub Allegato 1, attribuiranno ai titolari (i "Titolari"), alcuni diritti patrimoniali e alcuni diritti amministrativi.

#### 4.2 Condizioni sospensive

Come previsto dall'Accordo e riportato nella Relazione degli Amministratori, l'Efficacia dell'Accordo è subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive (le "Condizioni Sospensive dell'Accordo"):

- (i) all'intervenuta emissione del decreto di omologazione da parte del competente Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis L.F.;
- (ii) alternativamente: (a) all'intervenuto decorso del termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione dell'Accordo, senza che sia stato presentato alcun reclamo ai sensi dell'art. 182-bis, quinto comma, L.F. ovvero (b) in caso di presentazione di uno o più reclami, al



loro rigetto;

- (iii) alla consegna da parte della Società di determinati documenti/dichiarazioni (usuali nell'ambito di accordi e operazioni di ristrutturazione del debito).

Nel contesto dell'Accordo sono previste talune ipotesi di eventi che determinano la risoluzione per inadempimento dell'Accordo medesimo ex art. 1456 del Codice Civile, ovvero la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile (tra i quali la convocazione di un'assemblea per deliberare la presentazione di un'istanza a Borsa Italiana S.p.A. avente ad oggetto l'esclusione delle azioni della Società dalla negoziazione sui mercati regolamentati; il patrimonio netto della Società divenga per qualunque motivo negativo, salvo che lo stesso venga ripristinato entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni di calendario; siano emessi nei confronti della Società decreti ingiuntivi esecutivi o ingiunzioni di pagamento di somme di denaro esecutive o provvisoriamente esecutive per importi determinati nell'Accordo; sia iniziata una procedura esecutiva e/o il procedimento per la costituzione di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o di altra misura cautelare o di altra natura nei confronti della Società per crediti il cui valore sia superiore a quanto espressamente indicato nell'Accordo; i beni della Società siano sottoposti a, e/o siano oggetto di, un procedimento penale; sia convocata l'assemblea per deliberare la liquidazione volontaria della Società; la società di revisione esprima nella propria relazione relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati della Società un giudizio negativo ovvero rilasci una dichiarazione motivata di impossibilità di esprimere un giudizio; il mancato rispetto di determinati parametri finanziari indicati nell'Accordo; ecc.).

Come riportato nella Relazione degli Amministratori, la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è altresì subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive (le "Condizioni Sospensive dell'Aumento di Capitale"):

- (i) l'integrale erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori e della Nuova Finanza Post Omologa GS entro la Seconda Data di Esecuzione;
- (ii) l'integrale liberazione degli SFP Stefanel entro la medesima data; e
- (iii) l'integrale liberazione degli strumenti finanziari partecipativi che HoldCo prevede di emettere a favore delle Banche Nuova Finanza nell'ambito dell'Operazione.

#### **4.3 Motivazioni dell'Aumento di Capitale e dell'esclusione del diritto di opzione**

La proposta di Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e di emissione degli SFP Stefanel non quotati si colloca nell'ambito dell'Operazione di rafforzamento patrimoniale sopra descritta, finalizzata sia a ridurre l'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito sia a rimuovere i presupposti previsti dagli artt. 2447 e 2484, primo comma, n. 4 del Codice Civile, fattispecie manifestatasi sia al 31 dicembre 2016 sia al 30 giugno 2017.

Infatti, per effetto delle perdite accumulate al 30 giugno 2017, ivi incluse le perdite registrate nei precedenti esercizi, il patrimonio netto della Società risulta essere negativo per Euro 21.749.337. La Società si trova dunque nelle fattispecie previste dall'art. 2447 e dall'art. 2484, primo comma, n. 4, del Codice Civile, seppur temporaneamente non applicabili ai sensi dell'art. 182-sexies L.F. per effetto del deposito della domanda di omologazione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis,

primo comma, L.F..

Il rafforzamento patrimoniale sarà realizzato per effetto dell'esecuzione dell'Accordo, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 182-bis L.F., e tenuto conto delle condizioni sospensive in esso previste.

Gli Amministratori segnalano che non esistono, per l'Operazione in esame, consorzi di garanzia e/o di collocamento, né sono previste forme particolari di collocamento, dal momento che l'Aumento di Capitale sarà destinato esclusivamente e irrevocabilmente a HoldCo, mediante compensazione, per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con quota parte del Credito Ceduto e con il Credito Ceduto Ulteriore.

Come precisato nella Relazione degli Amministratori, la liberazione dell'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP avverrà mediante compensazione per pari importo, del relativo prezzo di sottoscrizione con crediti vantati da HoldCo e dalle Banche Debito Consolidato nei confronti della Società. Pertanto pur non essendovi acquisizione di nuove risorse finanziarie da parte della Società, la liberazione dell'Aumento di Capitale e l'emissione degli SFP consentirà una riduzione dell'indebitamento complessivo della Società.

In data 4 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione ha determinato i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in un valore pari a Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) il prezzo unitario delle nuove azioni da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale, tenuto conto della disponibilità del destinatario dell'offerta, l'Investitore, a riconoscere tale valore per l'ingresso nel capitale sociale della Società con una quota pari al 71%.

La copertura delle perdite complessive pregresse complessivamente pari ad Euro 38.245.775,04 risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 avverrà come segue: (i) quanto ad Euro 16.145.341,00 per effetto delle sopravvenienze attive ("stralci") derivanti dagli accordi di remissione e di dilazione sottoscritti con i creditori della Società, la cui efficacia è subordinata all'emissione del decreto di omologazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 182-bis L.F. da parte del Tribunale di Treviso; (ii) quanto ad Euro 7.200.000,00, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo connessa all'Aumento di Capitale, come meglio descritto di seguito; (iii) quanto ad Euro 14.900.434,04, mediante utilizzo della riserva connessa all'emissione di SFP.

Conseguentemente, gli Amministratori propongono di aumentare il capitale di nominali Euro 2.800.000 da Euro 16.496.437,95 a Euro 19.296.437,95, oltre sovrapprezzo di Euro 7.200.000 (e quindi per l'importo complessivo di Euro 10.000.000), mediante l'emissione di n. 206.944.327 azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo), da offrire in via riservata a HoldCo - con esclusione quindi del diritto di opzione a favore degli attuali azionisti ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, e da liberare anche mediante compensazione di crediti finanziari certi, liquidi ed esigibili.

L'Accordo ed il conseguente Aumento di Capitale rappresentano la conclusione del processo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e di individuazione di un'operazione tesa al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, anche mediante la ricerca di potenziali partner, iniziato a partire dal mese di febbraio 2016, e attraverso cui la Società, insieme al proprio Advisor Finanziario, ha condotto colloqui ed incontri sia con le proprie banche creditrici, sia con soggetti potenzialmente interessati a valutare eventuali operazioni tese al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'Emittente e delle società alla stessa facenti capo.



Tale processo ha condotto all'individuazione di soggetti interessati di primario standing, alcuni dei quali hanno fatto pervenire alla Società proposte formali non vincolanti.

Nell'ambito del processo decisionale che ha condotto all'individuazione dell'Operazione quale strumento più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi sia di strategia industriale sia di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione della stessa ha esaminato la possibilità di individuare soluzioni alternative all'Operazione, idonee al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

Ad esito di tale esame, il Consiglio di Amministrazione ha constatato l'assenza di soluzioni alternative all'Operazione prospettate praticabili ed altrettanto efficaci e di gradimento del ceto bancario. Il perseguimento di tali obiettivi non sarebbe stato, infatti, possibile tramite operazioni alternative a quella prospettata in assenza di offerte o manifestazioni di interesse concrete da parte di soggetti terzi e equiparabili a quella ricevuta e descritta nella presente Relazione nei suoi tratti essenziali.

L'elevato livello di indebitamento della Società avrebbe, infatti, comunque impedito l'attuazione di operazioni alternative astrattamente idonee a conseguire i medesimi obiettivi come, ad esempio, aumenti di capitale sul mercato che avrebbero comportato rilevanti oneri, tempi di realizzazione non compatibili con le esigenze della Società ed incertezza in merito al successo degli stessi.

In definitiva, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il perfezionamento dell'Operazione (che comprende l'esecuzione dell'Aumento di Capitale nonché l'emissione degli SFP) rappresenta l'unica soluzione effettivamente perseguibile per procurare i mezzi patrimoniali necessari per poter porre in esecuzione il Piano 2016-2022 sotteso al procedimento di ristrutturazione dei debiti, rimuovendo al tempo stesso le fattispecie di cui all'art. 2447 e 2484, primo comma, n. 4 del Codice Civile, che comportano lo scioglimento della Società per la perdita del capitale sociale minimo di legge.

L'Operazione nel suo complesso costituisce per la Società lo strumento per ripristinare i presupposti di continuità aziendale che altrimenti verrebbero meno avuto riguardo alla situazione finanziaria e patrimoniale della Società, come peraltro risulta dall'informativa finanziaria pubblicata dalla Società nel corso degli ultimi anni.

In ragione di quanto riferito, l'esclusione del diritto di opzione risulta pienamente giustificata, costituendo la condizione imprescindibile per conseguire nel modo più rapido ed efficiente possibile l'interesse della Società alla prosecuzione della propria attività operativa con la rimozione delle condizioni di difficoltà verificatesi.

In conclusione, alla luce delle circostanze esistenti, la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo ha rappresentato e rappresenta l'unica alternativa concreta per garantire il salvataggio della Società e per evitare una procedura di liquidazione degli attivi aziendali, nell'ambito di una procedura di concordato o di fallimento, nonché per salvaguardare la continuità aziendale della Società, consentendo alla stessa di continuare la propria attività, in una situazione patrimoniale e finanziaria migliore, grazie alla riduzione della propria esposizione debitoria e alla conseguente sua ricapitalizzazione.

Nel caso infatti in cui si fosse addivenuti alla liquidazione della Società, agli attuali azionisti non sarebbe residuo alcun valore e gli stessi avrebbero perso integralmente il loro investimento, in quanto il patrimonio netto della Società è attualmente negativo e la liquidazione degli attivi della stessa non avrebbe verosimilmente consentito, se non in misura parziale, la sola soddisfazione dei creditori della Società, senza alcun beneficio per gli attuali azionisti. Di contro si evidenzia che



Building a better  
working world

L'Accordo consente agli attuali azionisti della Società di mantenere una partecipazione nel suo capitale sociale, benché diluita, nonché di poter beneficiare di futuri ed eventuali incrementi del valore della Società.

#### **4.4 Criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle Azioni**

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quinto comma, del Codice Civile, il sesto comma del medesimo articolo statuisce che il prezzo di emissione delle azioni è determinato dagli Amministratori "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre".

Al riguardo, è opinione comune che il prezzo di emissione con esclusione del diritto di opzione debba essere idoneo, da un lato, a tutelare gli azionisti della Società che sono privati del diritto di opzione, al fine di evitare un'espropriazione del valore delle azioni da loro detenute a beneficio dei terzi e, dall'altro, a consentire di cogliere le migliori opportunità esistenti nell'interesse della Società, nel caso in specie sia sotto il profilo industriale che per la raccolta di risorse finanziarie al servizio del Piano 2016-2022.

La determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinveniente dall'Aumento di Capitale implica dunque, oltre ad un giudizio di congruità, anche una valutazione sul corretto bilanciamento tra le posizioni dei soci della Società risultanti prima dell'Aumento di Capitale e di quelli nuovi cui è riservato l'Aumento di Capitale, nonché una valutazione di convenienza, legata ai vantaggi connessi alla creazione di valore che l'Aumento di Capitale con speciali finalità comporta e che, nel caso in discorso, sono riconducibili alla necessità di garantire innanzitutto la continuità aziendale e di perseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale alla luce delle difficoltà economiche attraversate dalla Società.

Inoltre si segnala che per sua stessa natura, il prezzo di emissione delle azioni in un'ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è un prezzo di offerta a potenziali sottoscrittori e, come tale, se da un lato deve tener conto del valore del capitale economico attribuibile alla Società, dall'altro deve considerare la disponibilità dei destinatari dell'offerta a riconoscere tale valore di ingresso, tenuto conto di tutte le circostanze, ivi incluse quelle relative alla situazione economico-patrimoniale della Società.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato in un valore unitario pari a Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo), il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale. Nell'ambito del processo di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, e ha preliminarmente determinato il valore delle azioni in circolazione sulla base del patrimonio netto della Società e del Gruppo alla data del 31 dicembre 2016 e del 30 giugno 2017, nonché dell'andamento delle quotazioni di borsa, nei dodici mesi antecedenti il giorno precedente la firma dell'Accordo Quadro e nel primo semestre 2017, delle azioni in circolazione. Tuttavia a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale non può essere determinato sulla base di alcuno di tali parametri per le ragioni meglio illustrate qui di seguito.

Quanto al primo parametro indicato dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, si segnala che sia alla data del 31 dicembre 2016 che alla data del 30 giugno 2017, il patrimonio netto della Società è



Building a better  
working world



del Gruppo risultano entrambi negativi; le azioni ad oggi emesse, pari a 84.526.556 (di cui 2.240 azioni proprie) senza indicazione del valore nominale hanno valore patrimoniale implicito negativo.

Si riportano di seguito il valore del patrimonio netto della Società e del Gruppo contenuti nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2017 di Stefanel e nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2017.

(in Euro migliaia)	Stefanel 30 giugno 2017	Gruppo Stefanel 30 giugno 2017
Patrimonio netto della Società e del Gruppo	(21.749)	(36.334)
Numero complessivo di azioni in circolazione alla data*	84.524.316	84.524.316
Valore per azione in Euro	(0,257)	(0,430)

\* Al netto di n. 2.240 azioni proprie in portafoglio ordinarie

Si riportano di seguito anche i dati relativi all'ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2016:

(in Euro migliaia)	Stefanel 31 dicembre 2016	Gruppo Stefanel 31 dicembre 2016
Patrimonio netto della Società e del Gruppo	(15.741)	(23.962)
Numero complessivo di azioni in circolazione alla data*	84.524.316	84.524.316
Valore per azione in Euro	(0,186)	(0,281)

\* Al netto di n. 2.240 azioni proprie in portafoglio ordinarie

Pertanto sulla base di tali valori di patrimonio netto, il valore unitario delle azioni di Stefanel in circolazione risulta essere negativo. Per tale ragione non è possibile ancorare il prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale al valore del patrimonio netto.

Quanto al parametro del prezzo medio delle azioni della Società sul mercato telematico di Borsa Italiana, si riporta qui di seguito la tabella relativa all'andamento delle quotazioni delle azioni Stefanel nei dodici mesi antecedenti il giorno precedente la firma dell'Accordo Quadro e nel periodo 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2017, con evidenziazione della volatilità del titolo nel periodo di 12 mesi antecedenti il 22 marzo 2017.

Prezzo medio al 22 marzo 2017	Media Volumi Scambi azionari (in migliaia)	Media aritmetica (in Euro)	Media ponderata (in Euro)
Medio del 22 marzo 2017	373,0	0,13	0,13
Media 1 mese precedente	293,5	0,13	0,13
Media 2 mesi precedenti	431,7	0,13	0,13
Media 3 mesi precedenti	542,4	0,13	0,13
Media 6 mesi precedenti	609,1	0,13	0,13
Media 9 mesi precedenti	474,0	0,15	0,15
Media 12 mesi precedenti	477,9	0,16	0,16



Building a better  
working world

Prezzo medio 1 gennaio 2017 - 30 giugno 2017	Media Volumi Scambi azionari (in migliaia)	Media aritmetica (in Euro)	Media ponderata (in Euro)
Media 1 mese	1.185,0	0,21	0,21
Media 2 mesi	1.058,0	0,21	0,21
Media 3 mesi	1.177,0	0,21	0,21
Media 4 mesi	1.422,0	0,20	0,20
Media 5 mesi	1.210,0	0,18	0,18
Media 6 mesi	1.118,0	0,17	0,17

Inoltre di seguito si riporta la tabella relativa al c.d. *bid-ask spread* (differenza tra prezzo lettera e prezzo denaro) dei titoli azionari Stefanel comparato a quello degli altri titoli del listino FTSE MIB per il periodo antecedente il 22 marzo 2017.

Bid - Ask Spread Analysis	Stefanel	FTSE MIB
Al 22 marzo 2017	1,5%	0,1%
Media di 1 mese	0,7%	0,1%
Media di 3 mesi	0,8%	0,1%
Media di 6 mesi	1,3%	0,1%
Media di 12 mesi	1,6%	0,1%
Media di 24 mesi	1,7%	0,1%
Media di 36 mesi	1,7%	0,1%

Inoltre di seguito si riporta la tabella relativa all'analisi di volatilità del titolo azionario Stefanel comparata a quella degli altri titoli del listino FTSE MIB per il periodo antecedente il 22 marzo 2017.

Analisi di volatilità	Stefanel	FTSE MIB
Volatilità a 30 giorni	37,5	13,9
Volatilità a 90 giorni	63,9	18,3
Volatilità a 180 giorni	88,5	18,5
Volatilità a 360 giorni	77,9	28,3

La media del prezzo ponderato delle azioni Stefanel nei 12 mesi antecedenti la data di annuncio dell'Operazione (22 marzo 2017) e nel primo semestre 2017 risulta essere pari rispettivamente a Euro 0,16 e a Euro 0,17.

Tuttavia a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la media ponderata del prezzo di quotazione delle



azioni di Stefanel non può essere utilizzato ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dell'Aumento di Capitale in ragione delle seguenti considerazioni:

il mercato dei titoli azionari Stefanel risulta essere particolarmente sottile e caratterizzato da volumi di scambio molto ridotti;

la trattazione dei titoli azionari Stefanel risulta essere significativamente più volatile rispetto a quella media registrata nel listino FTSE MIB;

il prezzo dei titoli azionari Stefanel si forma sulla base di differenze di prezzo denaro-prezzo lettera rilevanti e significativamente più elevate di quelle registrate nel listino FTSE MIB;

il prezzo di quotazione risulta influenzato da fattori di natura speculativa del tutto avulsi dall'effettivo valore delle azioni e pertanto non è attendibile. In particolare, si segnala che anche in situazioni analoghe verificatesi in passato (si vedano i casi Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., Arquati S.p.A., Parmalat Finanziaria S.p.A., It Holding S.p.A., Premuda S.p.A.), nelle quali il patrimonio delle società in questione era negativo o pressoché pari a zero (con conseguente azzeramento integrale o pressoché integrale del valore delle partecipazioni azionarie), nonostante il mercato fosse a conoscenza dello stato di grave crisi finanziaria, i titoli quotavano a valori superiori allo zero e dunque a prezzi non espressivi del valore reale delle azioni.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha dunque proceduto a verificare il valore eguo delle azioni sulla base di un metodo basato sull'attualizzazione dei dividendi prospettici (metodo DDM).

Le principali assunzioni utilizzate nell'applicazione del metodo DDM sono di seguito riportate:

le assunzioni operative (conto economico fino all'EBIT, attivo fisso e capitale circolante netto normalizzato), fanno riferimento al Piano 2016-2022;

non sono inclusi gli effetti di ristrutturazione del debito finanziario connessi all'Operazione;

in assenza dell'Operazione è stato previsto l'integrale rimborso del debito finanziario esistente mediante mezzi propri, per un importo determinato complessivamente in Euro 110.000 migliaia;

il tasso di attualizzazione utilizzato, coincidente con il costo del capitale proprio, è pari al 13,5% e il tasso "g" è pari al 2,1%;

il surplus asset derivante dalle perdite fiscali pregresse è stato valutato pari ad un valore di Euro 12.511 migliaia.

Si riportano di seguito i risultati sintetici dell'applicazione del metodo DDM:

DDM

(in Euro migliaia)	2017B	2018P	2019P	2020P	2021P	2022P	TV
Ricavi	147.688	158.595	172.786	189.066	205.388	220.639	225.267
EBITDA	(2.564)	5.364	9.814	14.782	20.209	24.953	25.477
EBITDA Margin %	(1,7%)	3,4%	5,7%	7,8%	9,8%	11,3%	11,3%



Building a better  
working world

Dividendi	-	-	2.859	6.787	10.752	14.177	16.514
Periodi di attualizzazione	1	2	3	4	5	6	6
Fattore di attualizzazione	0,88	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,47
Dividendi attualizzati	-	-	1.957	4.095	5.717	6.644	7.739
Valore attuale dividendi periodo esplicito	18.414						
Valore attuale TV	68.089						
Equity Value Core	86.503						
Utilizzo perdite fiscali	12.511						
Aumento capitale	(110.000)						
Equity Value	(10.986)						

Anche sulla base dell'applicazione di tale metodo di valutazione, il valore delle azioni risulta essere negativo e quindi non può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

Per tali ragioni il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore equo di emissione senza tener conto dei criteri di cui sopra.

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, nel caso di specie, ai fini della valutazione circa la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale assume valore determinante la circostanza che la selezione degli Investitori sia stata preceduta dalla valutazione comparativa da parte della Società, con il supporto dell'Advisor Finanziario, delle diverse offerte ricevute da terzi potenziali investitori con riferimento al possibile investimento nel capitale sociale della Società.

In particolare, nella selezione dell'Investitore, il Consiglio di Amministrazione ha seguito una procedura trasparente proprio nella prospettiva di selezionare l'offerta formulata nel migliore interesse della Società e dei suoi creditori. Al riguardo, giova rilevare come le diverse manifestazioni di interesse presentate da parte dei potenziali investitori siano pervenute a seguito di un invito della Società a manifestare l'interesse.

All'esito del completamento di tale procedura, ed anche alla luce della valutazione espressa dall'Advisor Finanziario, l'offerta presentata dagli Investitori è stata ritenuta la più vantaggiosa sia sotto il profilo economico che contrattuale, con particolare riferimento alla maggiore certezza del perfezionamento dell'Aumento di Capitale.

##### 5. Difficoltà di valutazione riscontrate dal Consiglio di Amministrazione

Nella Relazione degli Amministratori vengono evidenziate e richiamate le difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori, relative alla inapplicabilità dei criteri legali previsti dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale, nonché all'inapplicabilità del metodo finanziario ed alle conseguenti difficoltà di valutazione, come precisato nel precedente paragrafo.



## 6. Risultati emersi dalla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in un valore pari a Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) il prezzo unitario delle nuove azioni da emettere nell'ambito dell'Aumento di Capitale tenuto conto della disponibilità dei destinatari dell'offerta, l'investitore, a riconoscere tale valore per l'ingresso nel capitale sociale della Società con una quota pari al 71%.

## 7. Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- i) esaminato i verbali del Consiglio di Amministrazione della Società nonché le eventuali bozze non ancora a libro fino alla data della presente relazione;
- ii) svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
- iii) esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo Statuto vigente della Società e le relative modifiche richieste e necessarie ai fini dell'operazione;
- iv) analizzato, sulla base di discussioni con gli Amministratori, il lavoro da loro svolto per l'individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni onde riscontrarne l'adeguatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevoli, motivati e non arbitrari;
- v) riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti i metodi valutativi da esso adottati ai fini della fissazione del prezzo di emissione delle azioni;
- vi) considerato gli elementi necessari ad accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni;
- vii) analizzato l'andamento delle quotazioni di borsa della Società per intervalli di tempo ritenuti significativi, nonché quella delle società comparabili;
- viii) analizzato il calcolo del prezzo di emissione delle azioni effettuato mediante l'applicazione dei metodi di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- ix) raccolto, attraverso colloqui con la Direzione della Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la chiusura del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2017, con riferimento a eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente esame, sui dati e sulle informazioni prese a considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sui risultati delle valutazioni.

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non sono intervenute variazioni rilevanti ai dati ed alle informazioni utilizzate nello svolgimento delle nostre analisi, o altri fatti e circostanze che possano avere un impatto significativo sui criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni indicati nella Relazione degli Amministratori che, come tali, potrebbero essere rilevanti per le finalità della presente relazione.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico, indicate nel paragrafo 1.

## 8. Commenti sull'adeguatezza dei metodi adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

La Relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l'operazione di Aumento di Capitale in esame descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate ed il processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni al servizio del suddetto aumento di capitale.

Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell'operazione, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori.

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione, la norma dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in Borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". Secondo accreditata dottrina, tale disposizione va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni non deve essere necessariamente uguale al valore patrimoniale, dal momento che la sua determinazione deve essere fatta "in base" a tale valore; ciò lascia un margine di discrezionalità agli Amministratori, che potrebbero emettere le nuove azioni ad un prezzo non coincidente con il valore del patrimonio netto. Analogamente, si ritiene che il riferimento della norma all'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre lasci agli Amministratori libertà di scelta nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

Come evidenziato nella Relazione degli Amministratori, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini dell'Aumento di Capitale in oggetto, non è possibile una mera e rigida applicazione del criterio del patrimonio netto e dell'andamento della quotazione del titolo sopra richiamati, in quanto (i) la Società si trova nella fattispecie prevista dall'articolo 2447 del Codice Civile e presenta un patrimonio netto negativo sia alla data del 31 dicembre 2016 che alla data del 30 giugno 2017; e (ii) l'andamento del titolo Stefanel è stato considerato dagli Amministratori poco attendibile per le ragioni sopra riportate.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni relative all'Aumento di Capitale è stato quindi determinato dagli Amministratori, anche sulla base delle considerazioni dell'Advisor-Finanziario, non attraverso l'applicazione del criterio del patrimonio netto e dell'andamento della quotazione esplicitamente previsti dal Codice Civile, ma sulla base delle trattative intercorse fra Stefanel e gli altri soggetti coinvolti, i quali hanno riconosciuto a Stefanel un maggior valore anche rispetto al valore delle azioni Stefanel determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base del metodo DDM.

Come evidenziato nella Relazione degli Amministratori, alla luce delle circostanze esistenti, l'Operazione nel suo complesso rappresenta allo stato dei fatti, l'unica alternativa concreta per garantire il salvataggio della Società e del Gruppo e quindi per evitare una procedura concorsuale di liquidazione degli attivi aziendali, nell'ambito di uno scenario di tipo liquidatorio/fallimentare, nonché per salvaguardare la continuità aziendale della Società e del Gruppo, consentendo alla Società ed al Gruppo di continuare la propria attività, in una situazione finanziaria/patrimoniale migliorata, grazie all'ingresso nel capitale della Società di investitori che hanno assunto impegni vincolanti per il risanamento della Società.



Come sottolineato dagli Amministratori, laddove non fosse possibile eseguire quanto previsto nell'Accordo, stante la situazione ex art. 2447 del Codice Civile in cui versa la Società, agli azionisti non residuerebbe alcun valore della Società ed avrebbero perso integralmente il loro investimento. Di contro gli Amministratori evidenziano come le operazioni previste dall'Accordo di Investimento consentano agli attuali azionisti di mantenere una partecipazione nel capitale sociale, seppure diluita, offrendo loro la possibilità di beneficiare di futuri eventuali incrementi di valore.

Conseguentemente, la congruità del prezzo di emissione delle azioni deve essere considerata tenuto conto innanzitutto del processo di negoziazione svolto dagli Amministratori con le altre parti coinvolte e che infine l'esecuzione dell'Accordo permetterebbe di mantenere il presupposto della continuità aziendale.

**9. Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico**

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti ed informazioni forniti dalla Società, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Parimenti non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società né dei beni oggetto di conferimento. Allo stesso modo, non sono state eseguite, sempre perché estranee all'ambito del nostro incarico, verifiche e/o valutazioni della validità e/o efficacia delle operazioni effettuate, dell'Accordo e degli accordi stipulati dalla Società con i creditori finanziari e non. Parimenti, non abbiamo effettuato analisi o valutazioni di natura legale circa la congruità, le modalità e le tempistiche dell'operazione, o per l'utilizzo dell'esdebitazione per il ripianamento delle perdite, anche ai sensi e nel contesto dell'art. 2447 del Codice Civile.

La revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 si è conclusa con una impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci suindicati, rilevando che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio d'esercizio e consolidato, così come richiamati nelle nostre relazioni di revisione emesse in data 28 aprile 2017. Parimenti la revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017 si è conclusa con una impossibilità di esprimere una conclusione sul bilancio suindicato, rilevando che il presupposto della continuità aziendale continua ad essere soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio consolidato semestrale abbreviato, così come richiamati nella nostra relazione di revisione contabile limitata emessa in data 4 agosto 2017. La presente relazione non modifica in alcun modo le conclusioni da noi raggiunte e contenute nelle nostre relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 né sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2017, né implica il superamento delle molteplici significative incertezze riportate in tali relazioni di revisione.

Come evidenziato dagli Amministratori, alla luce delle circostanze esistenti, l'Accordo ed il conseguente Aumento di Capitale in oggetto e l'emissione degli SFP rappresentano allo stato attuale l'unica alternativa concreta per garantire il salvataggio della Società e del Gruppo ed evitare quindi uno scenario di tipo liquidatorio e/o fallimentare, nonché l'alternativa più vantaggiosa sia sotto il profilo economico e quella che presenta una maggiore certezza sotto il profilo contrattuale. Inoltre, come sottolineato dagli Amministratori, tale operazione, così come articolata e definita,



Building a better  
working world

consentirebbe alla Società ed al Gruppo un effettivo rilancio aziendale,

L'Accordo sarà eseguibile soltanto subordinatamente alla completa rimozione delle Condizioni Sospensive dell'Accordo, definite all'interno dello stesso. Tali Condizioni Sospensive sono esplicitate nel precedente paragrafo 4.2.

In relazione alle Condizioni Sospensive dell'Accordo, occorre inoltre evidenziare che, alla data della presente relazione:

- i) l'emissione del decreto di omologazione definitiva dell'Accordo da parte del Tribunale di Treviso, l'intervenuto decorso del termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione dell'Accordo, senza che sia stato presentato alcun reclamo ai sensi dell'art. 182-bis, quinto comma, L.F. ovvero il loro rigetto in caso di presentazione di uno o più reclami, non sono ancora avvenute;
- ii) la consegna da parte della Società di determinati documenti/dichiarazioni usuali nell'ambito di accordi e operazioni di ristrutturazione del debito, non è ancora stata effettuata;
- iii) talune ipotesi di eventi, previste nel contesto dell'Accordo, che potrebbero determinare la risoluzione per inadempimento dell'Accordo medesimo ex art. 1456 del Codice Civile, ovvero la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, non si sono realizzate.

Parimenti la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sarà eseguibile soltanto subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive dell'Aumento di Capitale, esplicitate nel precedente paragrafo 4.2, che alla data della presente relazione non si sono ancora realizzate.

Conseguentemente, in caso di mancato avveramento delle Condizioni Sospensive dell'Accordo e delle Condizioni Sospensive dell'Aumento di Capitale, o in caso di avveramento di tali Condizioni Sospensive in modalità o termini differenti da quanto attualmente previsto alla data della presente relazione, le considerazioni e conclusioni contenute nella presente relazione, non saranno o potrebbero non essere più valide o applicabili.

Come precedentemente evidenziato, nella determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, non è possibile l'applicazione rigida del criterio del patrimonio netto e dell'andamento della quotazione del titolo esplicitamente previsti dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, in quanto (i) la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile e presenta un patrimonio netto negativo sia alla data del 31 dicembre 2016 che alla data del 30 giugno 2017; e (ii) il titolo Stefanel non può considerarsi liquido e quindi il suo valore non è rappresentativo del reale valore della Società e del Gruppo.

Conseguentemente, nel caso di specie, la congruità del prezzo di emissione delle azioni è stata considerata principalmente in relazione all'adeguatezza dei criteri seguiti dagli Amministratori nel processo di negoziazione intercorso con gli Investitori e le altre Parti dell'Accordo e tenuto conto di alcuni fattori quali:

- i) l'impossibilità, in assenza del perfezionamento dell'operazione, di proseguire l'operatività in una logica di continuità aziendale stante l'attuale situazione di deficit patrimoniale della Società e del Gruppo;
- ii) l'assenza di operazioni alternative a quella sopra delineata;



- iii) il prezzo di Euro 0,0483 per azione include un maggior valore anche rispetto al valore delle azioni di Stefanel determinato dagli Amministratori con il metodo DDM.


## 10. Conclusioni

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come indicati nella presente relazione, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 9. ed assumendo il verificarsi delle fattispecie e delle Condizioni Sospensive in esso evidenziate, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori siano adeguati nel contesto dell'operazione, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, pari ad 0,0483 Euro, delle nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile.

Treviso, 31 agosto 2017

EY S.p.A.

  
Claudio Passelli  
(Socio)



Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**STEFANEL S.p.A.**

Assemblea straordinaria dei soci del 21 settembre 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 47.802.929 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,554 % di n. 84.526.556 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 1

Allegato "B" al n. 4289/2289 del rep. 



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ELCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	BERNA TITO		5.928.000		7,013	10,00						
2	FINPRAVE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		BERNA TITO		17.183.327	20,329	10,00						
3	COMPAGNIA GESTIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE		BERNA TITO		24.691.602	29,212	10,00						

Totale azioni in proprio	5.928.000
Totale azioni per delega	41.874.929
Totale generale azioni	47.802.929
% sulle azioni ord.	56,554

persone fisicamente presenti in sala: 1



Comunicazione n. 2  
ore: 10:34


**STEFANEL S.p.A.**

**Assemblea straordinaria dei soci del 21 settembre 2017**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 47.804.823 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,556 % di n. 84.526.556 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 2



## ELENCO INTERVENUTI

N°	Avente diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ELCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	BERNA TITO		5.928.000		7,013	1000						
2	FINPAVE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		BERNA TITO		17.189.937	20,328	1000						
3	COMPAGNIA GESTORI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE		BERNA TITO		24.891.602	29,212	1000						
4	ISHARES VITIF.C		MERO BEATRICE MARIA		1.894	0,002	1034						


Totale azioni in proprio 5.928.000

Totale azioni per delega 41.878.223

Totale generale azioni 47.804.823

% sulle azioni ord. 98,598

persone fisicamente presenti in sala: 2



STEFANEL S.p.A.

Assemblea straordinaria del 21 settembre 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Provvedimenti ex art. 2447 c.c. e aumento di capitale

N°	Aventi diritto.	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ELCA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	BERNA TITO		5.998.000		7,012	F
2	FINPAVE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		BERNA TITO		17.183.327	20,329	F
3	COMPAGNIA GESTIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE		BERNA TITO		24.681.602	29,212	F
4	ISHARES VII PLC		MERO BEATRICE MARIA		1.894	0,002	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	47.804.823	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	47.804.823	100,000%





## ALLEGATO "C" AL N. 4289/2289 DI REP.

### STATUTO

#### Titolo I

#### Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata: "STEFANEL S.P.A."

Art. 2) La società ha sede in Ponte di Piave (TV). Essa ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e dipendenze in genere, sia in Italia, sia all'Estero.

Art. 3) La società ha per oggetto: - la produzione ed il commercio, anche al dettaglio, di maglierie e di articoli di abbigliamento in genere; - l'assunzione, in Italia e/o all'Estero, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in qualunque società, impresa, consorzio o enti in genere; - lo svolgimento di attività di assistenza e coordinamento finanziario, amministrativo, tecnico, organizzativo di consulenza in processi produttivi e di tecniche gestionali sia per le società, imprese, consorzi ed enti nei quali la società partecipa sia per terzi; - la promozione ed il collocamento di valori mobiliari e la locazione finanziaria nei confronti di società controllate o collegate; - la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, purché non esercitate nei confronti del pubblico; - l'acquisto, la vendita e la gestione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, di obbligazioni di qualunque genere e di titoli azionari, quotati o meno in Borsa; - il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni, a favore di terzi nell'interesse anche di società, imprese, consorzi o enti che direttamente o indirettamente controlla o che sono collegate; - essa può compiere infine ogni tipo di operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale e industriale ed ogni qualsivoglia atto di elargizione liberale che il Consiglio di Amministrazione giudichi necessaria ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, ad esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle attività riservate per legge.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

#### Titolo II

#### Capitale Sociale ed Azioni

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 16.496.437,95

(sedecimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie sono nominative: quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea

straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie, fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel.

L'Assemblea – fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel – potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea – fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel – potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Art. 5-bis) L'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2017 ha deliberato l'aumento del capitale sociale della società per un importo di nominali Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero) e quindi da Euro 16.496.437,95

(sedicimilioniquattrocentovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque) a Euro 19.296.437,95 (diciannovemilioniduecentovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila virgola zero zero), e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante l'emissione di n. 206.944.327

(duecentoseimilioninovecentoquarantaquattromilatrecentoventisette) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) riservato in sottoscrizione a River Tre S.p.A., anche attraverso la compensazione di crediti vantati dalla stessa verso la società, relativamente al quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.

Titolo II-bis

### **Strumenti finanziari partecipativi**

Art. 5-ter) La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile, in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

Art. 5-quater) L'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2017 ha deliberato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile, l'emissione – in via inscindibile – di n. 15.000.000 (quindicimilioni) di strumenti finanziari partecipativi del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuno, per un valore complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero

zero), riservati in sottoscrizione a River Tre S.p.A. e alle Banche Debito Consolidato, da liberarsi anche attraverso la compensazione di crediti vantati dagli stessi verso la società, relativamente alla quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017 (gli "SFP Stefanel"). In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dal relativo regolamento allegato al presente statuto sub Allegato I (Regolamento SFP) il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto (il "Regolamento SFP Stefanel").

Per "Banche Debito Consolidato" si intendono Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

#### Titolo III

#### **Assemblee**

Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera". Nel medesimo avviso di convocazione può essere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione. Fermi e impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP Stefanel e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP Stefanel, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 7) La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, la Presidenza dell'Assemblea spetta, in via graduata di età prima al Vice Presidente e quindi agli amministratori delegati, se esistono, ed infine agli altri amministratori. In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di incaricati di sua fiducia, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. L'Assemblea elegge il Segretario, anche tra coloro che non sono titolari del diritto di voto, e, ove occorrono, due Scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante, fermo comunque quanto previsto nei successivi articoli 9 e 18 del presente statuto.

Art. 8) Fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, per l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto

di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 8-*bis*) Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, l'Assemblea straordinaria approva ovvero l'Assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile: (x) le operazioni straordinarie aventi a oggetto esclusivamente fusioni, trasformazioni e scissioni riguardanti la società; (y) qualsivoglia modifica del Regolamento SFP Stefanel e qualsivoglia modifica dello statuto della società (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della società e degli SFP Stefanel e le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel; e (z) qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile; diverse da quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.

#### Titolo IV

#### Amministrazione

Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai

titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di

legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 11) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente; il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. Al Presidente spettano i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto; nei casi di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, tali poteri sono esercitati dal Vice Presidente ove nominato.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente e il o gli amministratori Delegati. I Consiglieri chiamati a ricoprire cariche sociali durano in carica per tutto il tempo del loro mandato di amministratori. Il Comitato può riunirsi per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a norma del successivo art. 12 dello statuto sociale. Delle deliberazioni del Comitato si farà constare da apposito libro dei verbali da redigere dal segretario, scelto dal Comitato di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Comitato stesso. I verbali saranno sottoscritti in segno di approvazione dal Presidente e dal segretario e del contenuto degli stessi dovrà essere data lettura in occasione della prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 12-*bis*. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

Art. 12-*bis*) Le deliberazioni del Consiglio di seguito elencate richiederanno il voto favorevole di almeno 8 consiglieri di amministrazione su 9:

(i) acquisizioni o investimenti non previsti nel Piano, purché di valore singolo o comunque riconducibile ad una operazione economica unitaria, superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ovvero di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), restando inteso che le suddette soglie saranno calcolate facendo riferimento ai singoli esercizi;

(ii) atti di Disposizione diversi dagli atti Atti di Disposizione Consentiti purché di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), restando inteso che la suddetta soglia sarà calcolata facendo riferimento a singoli esercizi.

Per "Atti di Disposizione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, scissione ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno e usufrutto) su un bene o un complesso di beni, di partecipazioni, di crediti *pro-soluto*, nonché di eventuali diritti derivanti da contratti di *leasing*.

Per "Atti di Disposizione Consentiti" si intendono (a) le dismissioni espressamente previste dal Piano, (b) la dismissione di beni nell'ambito dell'attività ordinaria della Società e (c) la dismissione di beni strumentali obsoleti, (d) la dismissione di beni strumentali, finalizzata alla loro sostituzione con altri beni strumentali ed (e) le Dismissioni Negozi Key Money Consentite.

"Dismissioni Negozi Key-Money Consentite" ha il significato attribuito a tale espressione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società *ex art. 182-bis* legge fallimentare, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa). Per "Piano" si intende il piano industriale e finanziario, inclusivo della manovra finanziaria ivi definita, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2017, che costituisce la base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società *ex art. 182-bis* legge fallimentare,

perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa).  
Art 13) Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti, e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori generali, conferire o dare facoltà di conferire e revocare mandati, nonché nominare e dare facoltà di nominare e revocare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti, stabilendo anche i relativi compensi.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, previo parere del Collegio Sindacale, e alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché – in ogni caso – di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Art. 16) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo potrà essere assegnato dall'Assemblea ordinaria, anche in via preventiva e per l'intero mandato di carica, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'Assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389 III comma del Codice Civile.

#### Titolo V

#### **Firma e rappresentanza sociale**

Art. 17) La rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al Vice Presidente e/o a uno o agli amministratori Delegati.

#### Titolo VI

#### **Collegio Sindacale**

Art. 18) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale, che non siano in possesso del suddetto requisito, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di Amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, e cioè, alternativamente, il diritto industriale, commerciale, tributario, statistica nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in

settori strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa e cioè quelli relativi alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento in genere, articoli accessori e complementari all'abbigliamento, nonché quelli relativi alle attività di gestione dell'airport retailing.

Attribuzioni, doveri e durata del Collegio sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre, si applicano ai sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con regolamento Consob.

La nomina dei sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto e messe a disposizione del pubblico secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Hanno comunque diritto a presentare una lista i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dal precedente articolo 9 per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Si osservano le norme di legge e di regolamento vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultate seconde per numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa e la presidenza spetterà al primo candidato di detta lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio e il soggetto verbalizzante.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione in base alla normativa applicabile.

## Titolo VII

### **Bilancio ed Utili**

Art. 19) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Per chiarezza, i diritti patrimoniali attribuiti ai titolari degli SFP Stefanel emessi ai sensi dell'art. 5-ter) del presente statuto non pregiudicano i diritti patrimoniali degli azionisti di risparmio di cui alla lett. b) del presente articolo dello statuto.

#### Titolo VIII

##### **Scioglimento e liquidazione della società**

Art. 21) In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge. L'Assemblea nomina il o i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

#### Titolo IX

##### **Recesso**

Art. 22) Gli azionisti hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### Titolo X

##### **Disposizioni generali**

Art. 23) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

**REGOLAMENTO DEGLI  
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI  
DI STEFANEL S.P.A.**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le modalità, i termini, il regime di circolazione, le condizioni di emissione, le caratteristiche, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi non quotati (gli “**SFP Stefanel**” o “**SFP**”) che saranno emessi da Stefanel S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) in virtù di delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 21 settembre 2017.

1.2 Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante dello Statuto, ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 5-*quater* dello Statuto medesimo.

1.3 Gli SFP Stefanel possono essere Trasferiti soltanto in conformità alle disposizioni del Regolamento e dello Statuto. Tutti gli SFP Stefanel hanno le medesime caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto.

1.4 Gli SFP Stefanel sono rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i “**Certificati**”).

1.5 I Certificati sono nominativi e contengono la denominazione di “*Certificato Rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Stefanel S.p.A.*”, con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare (il “**Titolare**”), nonché del numero di SFP Stefanel rappresentati dal Certificato e del valore complessivo dell’Apporto (come *infra* definito) riferibile agli SFP Stefanel rappresentati dal singolo Certificato.

1.6 I Certificati devono riportare l’indicazione dei Trasferimenti e dei vincoli sugli stessi.

1.7 Il Titolare ha facoltà di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei propri Certificati, fermo restando che il singolo SFP Stefanel non può essere frazionato.

1.8 Ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio dei diritti, patrimoniali e amministrativi, incorporati negli SFP Stefanel, la Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il “**Registro**”) con indicazione:

- (a) del numero degli SFP emessi e in circolazione, nonché dei relativi Certificati;
- (b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari;

- (c) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;
- (d) dei Trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP Stefanel; e
- (e) dei dati identificativi del Rappresentante Comune dei Titolari nominato ai sensi del successivo Paragrafo 6.2(e) del Regolamento e dell'indirizzo di tale Rappresentante Comune (se diverso da quello indicato al Paragrafo 1.8(c) che precede) per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi dello Statuto e/o del Regolamento.

1.9 I termini che non siano altrove definiti nel Regolamento avranno il significato di cui all'**Allegato 1.9** (*Definizioni Ulteriori*).

## **Articolo 2**

### **Apporto, valore nominale e destinatari**

2.1 La Società ha deliberato l'emissione, in un'unica soluzione, di SFP Stefanel del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuno, da sottoscrivere alla pari, per un importo complessivo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

2.2 Gli SFP saranno offerti in sottoscrizione a River Tre S.p.A., con sede in Milano, via San Barnaba 32, codice fiscale e partita IVA 09923060967 ("**River Tre**") e alle Banche Debito Consolidato (come *infra* definite), ciascuna nelle proporzioni indicate nell'**Allegato 2.2** (*SFP Stefanel-Banche*), o nella diversa proporzione che le Banche Debito Consolidato saranno libere di convenire. Gli SFP eventualmente non sottoscritti dalle Banche Debito Consolidato saranno offerti in sottoscrizione a River Tre.

2.3 Tutti gli SFP dovranno essere sottoscritti e contestualmente liberati mediante apporto in denaro di una somma pari al valore nominale degli SFP Stefanel sottoscritti (l'"**Apporto**"), con la precisazione che il debito da Apporto potrà essere estinto dai sottoscrittori degli SFP anche tramite compensazione volontaria, per pari importo, con crediti vantati da ciascun rispettivo sottoscrittore nei confronti della Società.

2.4 In considerazione del fatto che gli SFP Stefanel sono titoli aventi natura partecipativa, l'Apporto, effettuato a fondo perduto, viene contabilizzato in un'apposita riserva indisponibile di patrimonio netto denominata "*Riserva Apporti Strumenti Finanziari Partecipativi*" (la "**Riserva SFP**") costituita secondo i principi contabili applicabili. La titolarità degli SFP Stefanel, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto di restituzione e/o rimborso dell'Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP, se non in caso di scioglimento della Società. In tale ultima ipotesi, gli SFP Stefanel avranno diritto di concorrere alla ripartizione dell'attivo secondo quanto disposto dal Paragrafo 4.3 che segue.

2.5 La Riserva SFP non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere distribuita o utilizzata (salvo quanto previsto nel Regolamento) se non con il consenso scritto di tutti

i Titolari. La Riserva SFP può essere utilizzata al fine di adottare una delibera volta a coprire perdite della Società, solo a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- (a) tutte le altre riserve volontarie della Società siano state preventivamente e integralmente utilizzate a copertura perdite;
- (b) le perdite siano rilevanti ai sensi dell'art. 2446, comma 2, cod. civ., ovvero dell'art. 2447 cod. civ..

2.6 La copertura delle perdite verrà effettuata: (i) in primo luogo, mediante utilizzo delle riserve volontarie diverse dalla Riserva SFP; (ii) in secondo luogo, mediante utilizzo della Riserva SFP; e (iii) in terzo luogo, mediante utilizzo delle riserve legali e riduzione del capitale.

2.7 In ogni caso, l'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva SFP per perdite non pregiudicherà in alcun modo i diritti dei Titolari né comporterà in alcun caso l'estinzione degli SFP Stefanel, che resta regolata unicamente dal successivo Articolo 7 del Regolamento.

### **Articolo 3** **Competenza per l'emissione**

L'emissione degli SFP Stefanel, in conformità e nei limiti di cui al Paragrafo 2.1 del Regolamento, è assunta sulla base di una delibera dell'assemblea straordinaria della Società.

### **Articolo 4** **Diritti patrimoniali**

4.1 Gli SFP Stefanel attribuiscono ai Titolari – a prescindere dall'ammontare degli SFP Stefanel nonché dall'ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) e nei limiti di quanto previsto nel Titolo VII dello Statuto con riferimento alle azioni di risparmio – i seguenti diritti patrimoniali (i “**Diritti Patrimoniali SFP**”):

- (a) a far tempo dal momento in cui si sia verificata la Condizione di Maturazione degli SFP (come *infra* definita), il diritto di percepire, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 100% (cento per cento) delle Distribuzioni, sino a che i Titolari abbiano percepito un importo complessivo pari alla Soglia SFP;
- (b) a far tempo dal momento in cui sia stata raggiunta la Soglia SFP, il diritto di percepire, *pari passu* con le azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 15% (quindici per cento) delle Distribuzioni.

4.2 Gli SFP Stefanel attribuiscono a ciascun Titolare, che sia regolarmente iscritto nel Registro, il diritto di ricevere un ammontare di Pagamenti ai sensi del precedente Paragrafo 4.1, in proporzione al numero di SFP posseduti rispetto al numero totale di SFP, il tutto entro i limiti di quanto previsto dal Titolo VII dello Statuto con riferimento alle azioni di risparmio.

4.3 In sede di scioglimento della Società, ciascun SFP Stefanel attribuisce al Titolare il diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione (inclusa la Riserva SFP, se esistente), dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, secondo la priorità e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, anche con riferimento alle azioni di risparmio di cui al Titolo VII dello Statuto, e dai Paragrafi 4.1 e 4.2 che precedono.

4.4 Ai Titolari non spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di nuove azioni e/o obbligazioni convertibili.

4.5 Resta inteso che i Diritti Patrimoniali SFP verranno meno in caso di ammissione della Società a una Procedura Concorsuale, senza pregiudizio per quanto già acquisito da ciascun Titolare in conformità al Regolamento.

#### **Articolo 5** **Diritti amministrativi**

Gli SFP attribuiscono ai Titolari – a prescindere dall’ammontare degli SFP nonché dall’ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) – i seguenti diritti amministrativi:

- (a) il diritto di ricevere l’avviso di convocazione delle assemblee dei soci della Società;
- (b) il diritto di veto su:
  - (i) le operazioni straordinarie che riguardino la Società aventi a oggetto fusioni, trasformazioni e scissioni;
  - (ii) qualsivoglia modifica del Regolamento e qualsivoglia modifica dello statuto della Società (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della Società e degli SFP nonché le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari; e
  - (iii) le delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società su qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari anche ai sensi dell’art. 2376 cod. civ.;
- (c) il diritto di impugnare le delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società che siano lesive dei propri diritti ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, sempre che, con riferimento a tali delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società, le stesse non siano assunte in conformità a una delibera dell’Assemblea Speciale ai sensi del successivo Articolo 6.

#### **Articolo 6** **Assemblea speciale dei Titolari**

6.1 I Titolari non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci della Società.

6.2 Ferma ogni ulteriore competenza prevista dalla legge o dal presente Regolamento, i Titolari hanno diritto di riunirsi e di votare in un'apposita assemblea speciale (l'"**Assemblea Speciale**") al fine di deliberare, anche ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., su:

(a) le materie di cui all'Articolo 5(b) e (c);

(b) l'approvazione di delibere dell'assemblea dei soci della Società che possano pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari;

(c) l'approvazione di tutte le modifiche, quand'anche non pregiudizievoli, del presente Regolamento;

(d) l'approvazione delle modifiche delle disposizioni dello Statuto relative agli SFP Stefanel e/o alla distribuzione di utili e/o riserve;

(e) la nomina, la revoca, la sostituzione del rappresentante comune dei Titolari (il "**Rappresentante Comune**") e la determinazione dei relativi compensi i quali saranno posti a carico della Società.

Nei predetti casi *sub* (a), (b), (c) e (d), il Presidente dell'Assemblea Speciale o altro rappresentante comune designato dall'Assemblea Speciale medesima parteciperà all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) senza diritto di voto per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale.

6.3 Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Paragrafo 6.2, l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) dovranno essere portati a conoscenza dell'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale e l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) non potranno assumere validamente una deliberazione ove l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa. Al fine di evitare ogni dubbio, resta pertanto inteso che l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) non potranno assumere validamente una deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Paragrafo 6.2 qualora l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa in conformità ai *quorum* costitutivo e deliberativo di cui al successivo Paragrafo 6.8.

6.4 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del Paragrafo 6.2 ed esprimere il relativo orientamento e/o contenuto della decisione, il consiglio di amministrazione della Società convocherà in tempo utile l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta inviata, ai sensi del successivo Articolo 11 del Regolamento, ai Titolari, con l'ordine del giorno dell'assemblea generale o della riunione dell'organo amministrativo (a seconda del caso) e ogni ulteriore elemento informativo. Tale comunicazione deve essere ricevuta dai Titolari almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza generale o il consiglio di amministrazione (a seconda del caso).

6.5 I Titolari, rappresentativi di almeno il 5% (cinque per cento) degli SFP Stefanel in circolazione, ovvero la diversa minore percentuale rappresentativa degli SFP Stefanel in

circolazione di cui siano complessivamente Titolari una o più Banche Debito Consolidato, avranno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea Speciale, la quale sarà effettuata, in conformità al Regolamento, dal Rappresentante Comune.

6.6 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito con le modalità di cui all'Articolo 11 del presente Regolamento. Esso deve essere ricevuto dai Titolari almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Speciale.

6.7 L'Assemblea Speciale delibera altresì validamente, anche ove non convocata come sopra, allorché siano presenti tutti i Titolari e il Rappresentante Comune nonché la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione.

6.8 L'Assemblea Speciale, in prima, seconda convocazione e ogni ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, e delibera con il voto favorevole, di tanti Titolari che rappresentino oltre il 91% (novantun per cento) degli SFP in circolazione, ovvero la diversa maggiore percentuale risultante dalla somma tra: (x) la percentuale rappresentativa degli SFP Stefanel in circolazione di cui siano complessivamente Titolari River Tre o, ove applicabile, i suoi successori o aventi causa; e (y) l'1% (uno per cento).

6.9 L'Assemblea Speciale è presieduta dal Rappresentante Comune dei Titolari o da altra persona nominata dalla stessa assemblea speciale a maggioranza dei Titolari presenti, calcolata in base al valore nominale degli SFP.

6.10 I Titolari hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia: (a) della documentazione relativa al bilancio, delle relazioni infrannuali e di ogni altra relazione e/o documentazione della Società a cui abbiano accesso i soci; e (b) dei documenti che, ai sensi di legge, devono essere depositati presso la sede sociale a beneficio dei soci prima dello svolgimento delle assemblee dei Soci.

6.11 I Titolari possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2372 cod. civ. espressamente applicabili a tale delega.

6.12 Le Assemblee Speciali possono tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che:

(a) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate;

(b) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

(c) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

(d) venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

6.13 Le decisioni assunte dall'Assemblea Speciale ai sensi del presente Articolo 6 saranno vincolanti per tutti i Titolari (inclusi quelli assenti e quelli dissenzienti) e, una volta riportate alla Società, per la Società e per i suoi soci.

## **Articolo 7**

### **Durata**

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento e/o dallo Statuto gli SFP Stefanel hanno scadenza pari a quella della Società, come eventualmente prorogata ai sensi della legge e dello Statuto, senza pregiudizio per quanto già acquisito dai Titolari.

## **Articolo 8**

### **Regime di circolazione**

8.1 Sino al 2° (secondo) anniversario della data di avvenuta distribuzione ai creditori sociali, ai Titolari e agli azionisti della Società di tutti i proventi derivanti dal perfezionamento della Dismissione Stefanel (come definita nell'Accordo di Ristrutturazione), gli SFP Stefanel non potranno essere Trasferiti, fatta eccezione per i Trasferimenti effettuati a soggetti di gradimento delle Banche Debito Consolidato che siano Titolari di SFP (i "Cessionari").

8.2 Resta fermo che: (a) i Cessionari non potranno comunque essere soggetti giuridici che operino nel settore dei c.d. *turnaround* aziendali e che siano concorrenti diretti di Oxy Capital, restando inteso che tra tali soggetti che non potranno essere Cessionari sono inclusi: (i) le società di cartolarizzazione in cui i suddetti soggetti siano investitori nei titoli in misura prevalente rispetto ad altri sottoscrittori ovvero abbiano sottoscritto la quota non allocata sul mercato tramite quotazione dei titoli e/o agiscano quali *special servicer*; (ii) i fondi in cui detti soggetti operino quali *management company* e/o SGR; (b) i Trasferimenti di SFP dovranno essere in ogni caso condizionati alla avvenuta adesione, da parte dei Cessionari, all'Accordo di Ristrutturazione e agli altri accordi relativi alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società, tramite sottoscrizione di una lettera di adesione e all'assunzione da parte dei Cessionari di tutti gli obblighi previsti da tali accordi a carico del Titolare che abbia Trasferito SFP.

8.3 Ai fini del Trasferimento degli SFP Stefanel, la Società provvederà ad annotare il nome del beneficiario del Trasferimento di SFP Stefanel sul Certificato e nel Registro oppure, in alternativa, provvederà a rilasciare un nuovo Certificato intestato al beneficiario del Trasferimento previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento del Certificato del Titolare che abbia Trasferito SFP Stefanel sul Registro. Il soggetto che chiedi l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato a esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio. Qualora l'intestazione o il rilascio sia

richiesto dal beneficiario del Trasferimento di SFP Stefanel, questi dovrà esibire il Certificato e dimostrare il proprio diritto mediante atto autenticato da un notaio.

## **Articolo 9**

### **Pagamenti e arrotondamenti**

9.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari o, ove applicabile, ai loro successori e aventi causa, ai sensi del presente Regolamento, verrà eseguito sul Conto Paying Agent.

9.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari o, ove applicabile, dei successori ed aventi causa, per importi non inferiori al centesimo di euro. Qualora ad essi risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro superiore, mentre se il terzo decimale è inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore di tale Titolare o, ove applicabile, dei successori e aventi causa sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

## **Articolo 10**

### **Investimento di rischio**

Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP Stefanel, riconosce ed accetta che gli SFP Stefanel costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

## **Articolo 11**

### **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via email, inviata, se alla Società, presso la sede della Società all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

## **Articolo 12**

### **Legge applicabile**

Il Regolamento e gli SFP Stefanel sono regolati dalla legge italiana.

## **Articolo 13**

### **Foro competente**

Per tutte le controversie relative agli SFP Stefanel, all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

## **Articolo 14**

### **Ulteriori Disposizioni**

14.1 La sottoscrizione e il possesso degli SFP Stefanel comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

14.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

\*\*\*

#### **Elenco Allegati**

<b><u>Allegato 1.9</u></b>	<i>(Definizioni Ulteriori)</i>
<b><u>Allegato 1.9-bis</u></b>	<i>(Crediti Banche)</i>
<b><u>Allegato 2.2</u></b>	<i>(SFP Stefanel-Banche)</i>

## ALLEGATO 1.9

### DEFINIZIONI ULTERIORI

“**Accordo di Ristrutturazione**” indica l’accordo di ristrutturazione del debito della Società ex art. 182-bis, comma 1, l. fall. stipulato fra, *inter alios*, la Società e le Banche Aderenti in data 21/28 luglio 2017.

“**Apporto**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.3.

“**Assemblea Speciale**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2.

“**Banche Aderenti**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..

“**Banche Debito Consolidato**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

“**Certificati**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.4.

“**Condizione di Maturazione degli SFP**” indica il momento in cui la Società abbia effettuato sul Conto Paying Agent il Pagamento integrale di un importo complessivo pari alla somma tra: (i) la Nuova Finanza Post Omologa (per capitale e interessi tempo per tempo maturati); (ii) un importo convenzionalmente pari agli interessi tempo per tempo maturati dalla data del 2 novembre 2016 e non pagati al tasso convenzionale dell'1% annuo sulla quota capitale dei Crediti Banche; e (iii) un importo pari a Euro 66.600.000,00 (sessantaseimilioneiseicentomila/00).

“**Conto Paying Agent**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Accordo di Ristrutturazione.

“**Crediti Banche**”: indica i crediti delle Banche Debito Consolidato nei confronti della Società (con esclusione dei crediti relativi alle Linee di Credito non Consolidate) come risultanti alla data del 2 novembre 2016 (inclusa), maggiorati dei relativi interessi sulla base dei Contratti Originari (come definiti nell’Accordo di Ristrutturazione): (x) corrispettivi maturati e maturandi, non pagati, sino alla Data di Avveramento della Condizione Sospensiva (inclusa), sulla base, ove applicabili, dei tassi di interesse previsti dall’Accordo 2014 (come definito nell’Accordo di Ristrutturazione); e (y) di mora maturati, non pagati, sino alla data del 2 novembre 2016 (inclusa); e indicati nell’**Allegato 1.9-bis** (*Crediti Banche*) al presente Regolamento.

“**Data di Avveramento della Condizione Sospensiva**” indica la data in cui sia intervenuta l’efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione a seguito del verificarsi di tutte le relative condizioni ivi previste all’articolo 18 entro il relativo termine di avveramento.

“**Diritti Patrimoniali SFP**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.

“**Distribuzioni**” indica qualsiasi flusso, diverso dal pagamento di un debito, distribuito dalla Società ai suoi soci (quali, a titolo di mero esempio, distribuzioni di utili, riserve di utili e capitale e/o saldo

di liquidazione).

“**Linee di Credito non Consolidate**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Accordo di Ristrutturazione.

“**Nuova Finanza Post Omologa**” indica il finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 23.763.051,00 (ventitremilionsettecentosessantatremilacinquantuno/00) con carattere di prededucibilità ai sensi dell’Articolo 111 l. fall., erogato alla Società in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione.

“**Pagamento/Pagamenti**” indica i versamenti di denaro effettuati a qualsivoglia titolo, ivi incluso, ma non limitatamente a, il rimborso di esposizioni, la corresponsione di interessi e qualsiasi distribuzione in relazione agli SFP Stefanel.

“**Procedura Concorsuale**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Accordo di Ristrutturazione.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2(e).

“**Registro**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.8.

“**Regolamento**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Riserva SFP**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.4.

“**River Tre**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.2.

“**SFP**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**SFP Stefanel**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Società**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Soglia SFP**” indica l’ammontare complessivo dei Pagamenti effettuati dalla Società ai Titolari, a titolo di Diritti Patrimoniali SFP, per un importo complessivo pari a Euro 81.400.000,00 (ottantunomilioniquattrocentomila/00).

“**Statuto**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Titolare**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.5.

“**Trasferire**” e/o “**Trasferimento**” qualsiasi negozio o atto, tra vivi o a causa di morte, anche a titolo gratuito (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l’impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d’azienda, la vendita forzata, la vendita in blocco, la costituzione in pegno o altre forme di garanzia), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta e anche solo potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) o dell’impegno al trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) della proprietà o della nuda proprietà o dei diritti (pegno, usufrutto o in genere diritti amministrativi o patrimoniali) inerenti agli SFP Stefanel.

## ALLEGATO 1.9-BIS CREDITI BANCHE

<i>Istituto di Credito</i>	<i>INDEBITAMENTO CONSOLIDATO</i>	<i>Credito Ceduto</i>	<i>SFP Holdco - Banche</i>	<i>SFP Stefanel - Banche</i>	<i>Nuova Finanza post omologata</i>	<i>Linee di Credito non Consolidate</i>	<i>CREDITI BANCHE</i>
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	17,816,742	6,223,253	3,625	397,398	4,082,813	436,899	28,960,730
UNICREDIT S.P.A.	15,875,410	5,475,302	3,189	348,635	3,582,114	1,841,784	26,937,436
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	2,386,157	833,466	485	53,223	548,802	-	3,820,134
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	8,568,410	2,392,881	1,743	181,116	1,963,503	639,166	14,356,819
VENETO BANCA S.P.A.	8,315,414	2,903,920	-	185,436	-	103,941	11,508,710
BANCO POPOLARE	8,880,777	2,406,741	857	153,687	1,077,818	-	10,529,980
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.	4,014,483	1,401,943	-	89,524	-	-	5,505,949
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	3,586,535	1,252,485	-	79,981	-	-	4,919,010
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>67,283,828</b>	<b>23,490,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>11,263,051</b>	<b>3,021,789</b>	<b>106,536,766</b>

**ALLEGATO 2.2**  
**SFP STEFANEL BANCHE**

<i>Istituto di Credito</i>	<i>%alocazione indicativa SFP Stefanel - Banche</i>	<i>SFP Stefanel - Banche</i>
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	26%	397.398
UNICREDIT S.P.A.	23%	349.636
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	4%	53.223
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	13%	191.116
VENETO BANCA S.P.A.	12%	185.436
BANCO POPOLARE	10%	153.687
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.	6%	89.524
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	5%	79.981
CREDIT AGRICOLE FRIULA DRIA	0%	-
BANCA MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	0%	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>100%</b>	<b>1.500.000</b>

F.TO ANDREA DE COSTA NOTAIO



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Treviso.

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio, 11 ottobre 2017

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

